

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5 ^a -14 ^a Senato) .	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	77
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	126

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpl; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	130
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	131

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del
presidente Andrea GIORGIS.*

La seduta comincia alle 9.40.

**Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno
2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la
liquidazione coatta amministrativa di Banca Popo-
lare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565 Governo.**

(Parere alla Commissione VI).

*(Esame e conclusione – Parere con condi-
zione e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provve-
dimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *presidente e relatore*,
illustra il contenuto del decreto-legge in
titolo, segnalando, relativamente ai profili
di competenza del Comitato, la presenza
di una disposizione che demanda compiti
attuativi ad un decreto ministeriale del
quale viene specificata la natura non re-
golamentare, in contrasto quindi con il
costante indirizzo seguito dal Comitato
relativamente al ricorso a tale tipologia di

fonte. Osserva inoltre che i commi 4 e 5
dell'articolo 5 attribuiscono indistinta-
mente sia alla Società per la Gestione di
Attività (SGA) sia al Ministro dell'econo-
mia e delle finanze la competenza a co-
stituire patrimoni destinati nell'ambito
dell'amministrazione dei crediti e degli
altri beni e rapporti giuridici acquistati
dalla SGA medesima. Ravvisa pertanto
l'opportunità di segnalare alla Commis-
sione tale aspetto, affinché valuti la pos-
sibilità di specificare la casistica in rela-
zione alla quale possa essere esercitato il
potere della SGA e del Ministro. Riferisce
infine che all'articolo 6, comma 1, nella
parte in cui richiama, quali possibili be-
neficiari delle misure di ristoro recate
dalla medesima disposizione, il coniuge e
il convivente *more uxorio*, sembra porsi un
problema di coordinamento con la disci-
plina prevista dalla legge n. 76 del 2016 in
materia di unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Marilena FABBRI fa presente che è
invalsa una prassi secondo la quale il
mancato riferimento nei testi di legge alle
unioni civili non porrebbe particolari pro-
blematiche alla luce della previsione re-
cata dal comma 20 dell'articolo 1 della
legge n. 76 del 2016, in forza del quale le
disposizioni che si riferiscono al matrimo-

nio e quelle contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Essendo peraltro evidente che la citata disposizione reca una clausola di coordinamento riferita all'ordinamento previgente, condivide l'esigenza che i testi di legge successivi all'entrata in vigore alla legge 76/2016 facciano esplicito riferimento all'istituto delle unioni civili.

Andrea GIORGIS, *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4565; rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo, che dà conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto i suoi 10 articoli recano misure univocamente volte ad avviare la procedura di liquidazione di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., ad assicurare la continuazione dell'esercizio delle imprese e la cessione delle aziende bancarie, nonché a sostenere mediante risorse pubbliche una fuoriuscita ordinata dal mercato delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza che si discosta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come ampiamente derogatorio – implicitamente o esplicitamente – rispetto alla normativa

vigente; le previsioni contenenti deroghe esplicite si distinguono tra loro a seconda dell'ambito oggetto di deroga e della precisione del richiamo alla norma derogata; in particolare, molte previsioni richiamano specificatamente disposizioni dell'ordinamento che vengono totalmente o parzialmente derogate (si vedano, per esempio, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5); altre previsioni contengono invece deroghe a discipline settoriali: in particolare, l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 4, comma 1, derogano, rispettivamente, alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ed alle norme di contabilità dello Stato; infine, l'articolo 3, comma 2, lettera c), contiene – più genericamente – una sorta di clausola di esclusione onnicomprensiva relativamente all'applicabilità della disciplina urbanistica, ambientale e sulla tutela dei beni culturali, disponendo che *“non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile”*;

il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, reca una disposizione che – relativamente ai soggetti che possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà – fa riferimento al coniuge e al convivente *more uxorio* e non appare quindi coordinata con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il provvedimento, all'articolo 8, demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di misure tecniche di attuazione della disciplina recata dal decreto-legge. A tale proposito,

come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*” e che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: “*deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare*”;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

il provvedimento, all’articolo 5, comma 4, attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell’ambito dell’amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – patrimoni destinati; analogo potere è attribuito dal comma 5 dello stesso articolo al Ministro dell’economia e delle finanze, senza che tuttavia venga specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere dell’una e dell’altro;

osservato infine che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per le ragioni indicate in premessa, all’articolo 8, comma 1, che demanda compiti attuativi di natura meramente

tecnica ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, si sopprime il riferimento alla “natura non regolamentare” del decreto.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto evidenziato in premessa, all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si fa riferimento al coniuge e al convivente *more uxorio*, andrebbe valutato il coordinamento di tale disciplina con quella recata dalla legge n. 76 del 2016;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto evidenziato in premessa, all’articolo 5, comma 4, andrebbe specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere della SGA e del Ministro, esplicitando, in particolare, se (e in quali termini) il potere del Ministro si configuri come sostitutivo rispetto a quello della SGA. ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea GIORGIS, *presidente*, nell’imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza del Comitato per la legislazione, intende rivolgere un ringraziamento non formale agli uffici per la preziosa collaborazione assicurata sia per quanto riguarda lo svolgimento delle ordinarie funzioni consultive dell’organo sia per la pregiata attività di documentazione che fa capo all’Osservatorio sulla legislazione. A tale consolidato campo di attività in quest’ultimo scorcio di legislatura sono state affiancate ulteriori iniziative tradottesi nel ciclo di audizioni concernenti le proble-

matiche connesse alle procedure di attuazione delle leggi e all'esercizio dei poteri normativi attribuiti al Governo. La proficua attività conoscitiva svolta ha, a sua volta, rappresentato la base della discussione sviluppata nel corso del Seminario «*Indirizzo politico e vincoli tecnici nei processi di produzione normativa*» tenutosi presso la Camera dei deputati il 28 giugno 2017. Al fine di non disperdere il prezioso lavoro svolto, assicura il proprio impegno affinché lo stesso possa tradursi in una

pubblicazione e in ulteriori iniziative parlamentari che cercherà di portare a compimento con la fattiva collaborazione del Comitato.

Formula infine i migliori auguri di buon lavoro al collega Tancredi Turco, che assumerà le funzioni di presidente del Comitato per il successivo turno di presidenza a decorrere dall'8 luglio.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Audizione del Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane, Günther Oettinger, sulle prospettive del quadro finanziario pluriennale e del bilancio dell'Unione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7

AUDIZIONI

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato della Repubblica, Giorgio TONINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Audizione del Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane, Günther Oettinger, sulle pro-

spettive del quadro finanziario pluriennale e del bilancio dell'Unione europea.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce la procedura informativa.

Günther OETTINGER, *Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane*, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Nadia GINETTI (PD), Giorgio SANTINI (PD), Mario MONTI (Misto) e Giorgio TONINI, *presidente*.

Günther OETTINGER, *Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giorgio TONINI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	8
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	15
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	17

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (Seguito dell'esame e rinvio)	10
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (Seguito dell'esame e rinvio)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. COM(2017)239 (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.40.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Nuovo testo C. 3343 Fiano.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma della deputata Dieni (*vedi allegato 2*).

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione della sua proposta

di parere, richiamando le considerazioni già svolte nella precedente seduta.

Andrea CECCONI (M5S) giudica superfluo introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma che sanzioni il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, atteso che la disciplina vigente appare già idonea a sanzionare tale tipologia di reato. Fa notare che se l'intenzione fosse quella di perseguire talune condotte individuali, che, peraltro, a suo avviso, non appaiono di particolare pericolosità sociale e riguardano una parte molto circoscritta della società, si sarebbe potuto intervenire sulla disciplina in vigore, magari inasprendola. Preannuncia, dunque, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) manifesta un certo imbarazzo nell'esprimere un'opinione sul provvedimento in esame, facendo presente che, nonostante la sua profonda avversione nei confronti di tutti i regimi totalitari, non può che esprimere un giudizio negativo sul testo in esame, a fronte delle pesanti ripercussioni che esso rischia di produrre sul versante della libertà di pensiero. Manifestando, dunque, la sua contrarietà in generale rispetto all'introduzione dei reati di opinione, preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere del relatore e il suo voto favorevole alla proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del M5S. Fatto presente, infatti, che la fattispecie di reato introdotta dal provvedimento in esame appare superflua, a fronte di una disciplina vigente già adeguata a reprimere tali tipo di condotte, ritiene che il testo in questione rischi piuttosto di complicare il quadro normativo, rendendo difficoltoso l'esercizio del poter discrezionale del giudice, con il pericolo di far rientrare nell'ambito di applicazione della norma penale condotte che non hanno alcuna valenza propagandistica, come possono essere quelle poste in essere da semplici appassionati di storia o di collezionismo.

Emanuele FIANO (PD) osserva che lo scopo del provvedimento in esame è quello di punire penalmente condotte di propaganda del regime fascista e nazifascista, non sussistendo alcuna volontà di far rientrare nell'ambito di applicazione della norma penale comportamenti non collegabili a tale finalità propagandistica. Evidenzia che nell'ordinamento vigente già sussistono norme che stabiliscono, in taluni casi, limiti alla libertà di espressione del proprio pensiero, come previsto in alcuni articoli della n. 645 del 1952 (cosiddetta legge Scelba). Con la proposta in esame si mira a prevedere una autonoma fattispecie di reato, avendo cura di inserirla all'interno del codice penale. Fa notare che ciascuna norma di legge presenta un certo margine di indeterminatezza che rimette alla discrezionalità del giudice il compito di applicarla al caso concreto, come è dimostrato dagli orientamenti della giurisprudenza in tale delicata materia, che in taluni casi, si sono rivelati discordanti. Ritiene tuttavia giusto perseguire taluni comportamenti anche individuali che, considerato anche il particolare contesto in cui vengono posti in essere, non possono non essere considerati di propaganda. Auspica in ogni caso che il confronto tra i gruppi su tale delicato tema possa continuare anche nel prosieguo dell'*iter*, in vista del miglioramento del testo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che il testo in esame mira a codificare principi già presenti nell'ordinamento, tenendo conto peraltro della giurisprudenza che si è consolidata in materia, fa notare che la proposta di parere del relatore, in considerazione delle competenze proprie della I Commissione, si limita a sottolineare l'esigenza di formulare meglio il testo in modo da ricondurre più facilmente talune condotte ivi contemplate alla finalità propagandistica.

Emanuele FIANO (PD) si chiede se, in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento, non si possa riflettere circa una modifica del testo che, ad esempio, soppresimendo il riferimento alle immagini,

aiuti nell'interpretazione della norma, scongiurando il pericolo di interpretazioni eccessive che arrivino, ad esempio, a sanzionare semplici collezionisti o appassionati di storia.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Dieni sarà preclusa e non verrà, quindi, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*), risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa a prima firma Dieni.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, essendone stata fatta richiesta da parte di alcuni deputati, propone che l'esame degli emendamenti presentati sia rinviato alla prossima settimana.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2017.

Andrea CECCONI (M5S) esprime perplessità su talune modifiche proposte al sistema elettorale comunale, laddove si contempla, ad esempio, un abbassamento dal 50 per cento più uno al 40 per cento più uno della soglia dei voti validi per l'elezione del sindaco al primo turno, senza procedere al ballottaggio. In proposito, fa notare che, in assenza di correttivi adeguati, che il suo gruppo individua nel divieto di voto disgiunto o nel divieto per gli schieramenti di presentarsi in coalizione, il meccanismo proposto rischia di produrre una distorsione nella rappresentanza. Osserva, infatti, che, a fronte della progressiva riduzione dell'affluenza alle urne, con l'abbassamento di tale soglia percentuale si rischia che l'elezione del sindaco sia decisa da una minoranza dei cittadini. Evidenzia, dunque, l'esigenza di apportare modifiche al testo in esame, in assenza delle quali l'orientamento del suo gruppo sarebbe contrario.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, osserva che la diminuzione nell'affluenza alle elezioni amministrative sembra riguardare soprattutto il secondo turno, fa notare che lo scopo della sua proposta di legge C. 4002 è proprio quello di garantire una corrispondenza tra l'espressione del voto da parte della maggioranza dei cittadini e gli esiti di tale votazione, scongiurando l'ipotesi che, al ballottaggio, venga poi eletto un candidato che, considerato anche l'andamento del primo turno, abbia preso meno voti del

suo rivale. Nel dichiararsi disponibile ad accogliere suggerimenti dei gruppi che siano volti a mitigare talune distorsioni producibili nell'espressione del voto, fa notare che la sua proposta già intende perseguire tale finalità, ad esempio intervenendo sulla materia delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali nei comuni o incidendo sul ballottaggio quando esso rischia di rivelarsi inutile e controproducente. Evidenzia, infatti, che l'andamento delle elezioni amministrative, al secondo turno, presenta spesso caratteristiche dubbie, che si prestano a pratiche discutibili e poco chiare, originando peraltro in alcuni casi risultati elettorali che contrastano con la governabilità, come nel caso della cosiddetta « anatra zoppa ».

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) fa notare che le problematiche connesse al crollo dell'affluenza nelle elezioni amministrative sembra riguardare soprattutto il primo turno, laddove si registra la presentazione di un numero di liste e di candidati enorme, con il rischio poi di determinare un rovesciamento dei risultati nel secondo turno, laddove viene meno l'esigenza di sostenere il proprio candidato. Associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi, evidenzia quindi che il suo gruppo propone di introdurre dei correttivi adeguati nell'ambito del primo turno, osservando, quindi, che un testo così modificato incontrerebbe il consenso del suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 6 luglio 2017 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

COM(2017)239

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame della Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2017)239).

Si tratta di un'importante ulteriore occasione per discutere su un tema, quello della salvaguardia dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'ambito dell'Unione europea, su cui la Commissione già si è esercitata più volte e che giustamente ha acquisito un ruolo centrale nel dibattito pubblico in numerosi Paesi membri.

Da tempo, infatti, è stata segnalata la contraddittorietà del comportamento dell'Unione europea che, per un verso, non manca di denunciare e sanzionare le violazioni dello Stato di diritto nei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici e commerciali e, per altro verso, non si è ancora dotata di procedure e strumenti adeguati a garantire l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali e delle regole dello Stato di diritto al suo interno. Tant'è che in diverse occasioni, pur in presenza di palesi violazioni dello Stato di diritto da parte di alcuni Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea hanno tardato ad intervenire o hanno manifestato una eccessiva timidezza.

Soltanto recentemente, a titolo di esempio, si è deciso di avviare una procedura formale nei confronti della Polonia che pure si è resa responsabile di clamorosi comportamenti lesivi delle libertà fondamentali.

Si è quindi determinata una situazione paradossale, da molte parti denunciata,

per cui l'Europa, che giustamente rivendica la sua primazia a livello internazionale per quanto concerne l'ampiezza e la profondità delle garanzie riconosciute sul piano normativo, non riesce a dimostrarsi pienamente coerente con il complesso di norme che si è andato costruendo nel tempo e che è costituito dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, dai Trattati istitutivi, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dalla legislazione adottata nel tempo con riferimento allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e dalla Carta dei diritti fondamentali. La quale Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ed è giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE, oltre che per tutti gli Stati membri, quando attuino la legislazione europea.

Si è così avviato un approfondito dibattito sul piano dottrinario ma anche sul terreno politico per individuare quali innovazioni possono essere apportate allo scopo di assicurare un più puntuale ed efficace monitoraggio dello Stato di attuazione dell'ordinamento europeo in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali e, contemporaneamente, di prevenire e sanzionare eventuali violazioni.

In questo quadro si inserisce la procedura avviata con la presentazione della Relazione all'ordine del giorno fondata su una strategia per l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010.

La strategia prevede, appunto, che la Commissione debba presentare una Relazione annuale sulla applicazione della Carta con un triplice obiettivo: analizzare i progressi compiuti in materia e individuare quello che ancora è da fare con particolare riguardo all'elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative europee; garantire l'applicazione effettiva della Carta sul piano pratico; promuovere uno scambio di opinioni su questi delicati profili con il Parlamento europeo e il Consiglio su base annua. Si tratta, quindi, di un documento molto importante che non risponde meramente a finalità rico-

gnitorie ma che dovrebbe anche preludere a un confronto politico che punti a individuare le linee di intervento future.

Occorre tuttavia rilevare, a questo proposito, che la stessa Commissione europea che pure diligentemente ha redatto la Relazione all'esame, negli ultimi anni non sempre ha mostrato una piena coerenza e chiarezza di intenti su un tema tanto delicato qual è quello che viene affrontato nella Relazione.

Per un verso, infatti, la Commissione ha promosso un nuovo quadro giuridico per lo Stato di diritto che si fonda su una procedura rafforzata di dialogo con lo Stato membro che si ritiene abbia violato i principi dello Stato di diritto stesso. L'iniziativa adottata nel 2014 dalla Commissione ha suscitato perplessità nell'ambito del Consiglio il cui servizio giuridico ha contestato la legittimità delle nuove prerogative che la Commissione avrebbe rivendicato a sé. In realtà, a ben vedere, non si tratta di nuove competenze poiché l'iniziativa della Commissione europea sembrava rispondere a esigenze di tipo endoprocedimentali, nel quadro delle competenze che già i Trattati assegnano alla Commissione in questa materia. D'altra parte, anche il Consiglio non ha saputo dimostrare una sufficiente attenzione al tema posto che l'iniziativa di promuovere dialoghi annuali all'interno del Consiglio affari generali sulla verifica dell'attuazione delle regole in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali si è rivelata sostanzialmente un'occasione sprecata perché dalla discussione svoltasi negli ultimi due anni non è emerso nulla di interessante.

Infine, occorre segnalare che la Commissione europea non ha sin qui dato seguito alla sollecitazione avanzata dal Parlamento europeo il quale con una risoluzione dell'ottobre dello scorso anno ha prospettato la stipula di un Patto interistituzionale che coinvolga Consiglio, Commissione e Parlamento europeo ma anche i Parlamenti degli Stati membri sui temi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

In particolare, la Commissione veniva invitata a presentare una proposta pun-

tuale per tradurre concretamente l'ipotesi del patto interistituzionale. È auspicabile che la Commissione provveda in tal senso entro il termine ultimo che era stato indicato nel settembre 2017.

Quest'ultima iniziativa, esaminata e oggetto di valutazione positiva da parte della Commissione affari costituzionali della Camera, rappresenta il punto più avanzato della discussione in corso da tempo su questi argomenti soprattutto perché prefigura una specifica e dettagliata procedura che responsabilizza tutte le istituzioni europee ma valorizza anche il contributo che può essere fornito dai Parlamenti nazionali.

La nostra Commissione, esaminando questa iniziativa, aveva sottolineato una duplice esigenza: in primo luogo, quella che la Commissione europea utilizzi senza remore gli strumenti già a sua disposizione a normativa vigente, in particolare le procedure di infrazione e, in secondo luogo, che si valuti la possibilità di introdurre clausole di condizionalità che subordinano l'accesso alle risorse del bilancio UE al rispetto dei valori dello Stato di diritto e della salvaguardia dei diritti fondamentali.

Come ricordato in precedenza, soltanto recentemente la Commissione europea sembra aver dimostrato più coraggio attivando procedure di infrazione nei confronti della Polonia e nei confronti di altri Paesi che sino ad oggi si sono dimostrati indisponibili a collaborare ai programmi di *relocation* dei rifugiati in eccesso accolti in Italia e in Grecia.

Peraltro, la stessa Commissione europea nella Relazione in esame riconosce con molta onestà che nel 2016 i diritti fondamentali e, più in generale, i valori su cui si fonda l'Unione europea sono stati messi a dura prova proprio in relazione alle vicende legate all'eccessivo afflusso di rifugiati, ma anche in conseguenza dei gravi squilibri economici e dei divari dei tassi di sviluppo che si sono accentuati negli ultimi anni per la crisi economico-finanziaria più lunga e drammatica del secondo dopoguerra, oltre che in conseguenza della recrudescenza dei fenomeni terroristici. In questo contesto, afferma la

Commissione europea, le spinte populistiche e l'intolleranza hanno trovato terreno fertile per propagarsi per cui diventa oltre modo necessario fronteggiare queste spinte attraverso una coerente azione che faccia leva su alcune importanti iniziative assunte o da assumere nel prossimo futuro.

La Commissione europea a questo riguardo cita in particolare i seguenti casi: *a)* il Pilastro europeo dei diritti sociali che, come evidenziato nelle pronunce della Camera dei deputati, potrà rilevarsi utile a condizione che non si limiti a mere affermazioni generiche ma abbia valore giuridico pari alle regole vigenti in materia di finanza pubblica; *b)* le iniziative per garantire condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, contrastando lo sfruttamento e il lavoro sommerso; *c)* le iniziative che rafforzano le garanzie a tutela dei minori e i progressi realizzati per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e il progressivo superamento della regola dell'*exequatur* per favorire la più rapida fruizione della tutela dei diritti in sede giurisdizionale; *d)* l'affermazione a livello europeo del principio dell'equo processo; *e)* le diverse misure adottate per quanto concerne la materia estremamente delicata della protezione dei dati personali, sia in relazione alle vicende clamorose dello spionaggio di massa da parte di alcuni organismi statunitensi ai danni di cittadini europei sia in relazione ai pregiudizi che in particolare i soggetti più vulnerabili possono subire nell'accesso e nell'utilizzo della rete; *f)* le iniziative adottate per la riforma del sistema di asilo in modo da armonizzare procedure e criteri per il riconoscimento dello status di rifugiati e di tradurre sul piano concreto il principio della solidarietà tra i diversi Stati membri enunciato dai Trattati ma che fino ad ora è stato palesemente disapplicato; *g)* le misure volte a rafforzare la lotta contro il terrorismo, la xenofobia e altre forme in intolleranza anche con il coinvolgimento dei maggiori operatori internet per il contrasto all'illecito incitamento all'odio *online*.

Si tratta, come si può vedere da questa rapida rassegna, di un complesso di poli-

tiche che stanno spostando progressivamente in avanti gli *standard* qualitativi in materia di salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. Purtroppo, tuttavia, come già rilevato in precedenza, ai progressi che l'Unione europea sta realizzando sul terreno normativo non sempre corrispondono analoghi progressi sul piano pratico per cui l'azione dei Paesi come l'Italia, che si sono costantemente distinti per l'impegno profuso a questo proposito non soltanto durante il Semestre di Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, dovrà proseguire con la stessa convinzione e tenacia per evitare che all'interno dell'Unione europea preval-

gano gli orientamenti di *partner* più refrattari e meno disponibili in questa materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (Nuovo testo C. 3343 Fiano).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante « Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento legislativo è ascrivibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo unico introduce nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-bis, che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista;

rilevato, in particolare, che il nuovo articolo 293-bis, al primo comma, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

rilevata l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-bis più ade-

rente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di « chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti » – eliminando il termine « solo » che potrebbe generare incertezze –, e dall'altro riconducendo il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

ricordato che i reati la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta, all'articolo 1, la « riorganizzazione del disciolto partito fascista »;

ricordato, in particolare, che tale legge n. 645 del 1952 punisce la predetta riorganizzazione del partito fascista con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), dettando poi la disciplina dei reati di apologia (articolo 4) e manifestazioni fasciste (articolo 5);

osservato, in particolare, che, in base alla legge n. 645 del 1952, costituisce apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associa-

zione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista (la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516) e che la stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;

rilevato che, analogamente, la legge n. 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516);

rilevato inoltre che la legge 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi;

rilevato, in particolare, che tale legge n. 205 del 1993, all'articolo 2, punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);

osservato che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba;

osservato che la proposta di legge in esame — secondo quanto affermato nella

relazione illustrativa — ha l'obiettivo « di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti »;

rilevato, in particolare, che la clausola di riserva, introdotta dalla Commissione in sede referente, « Salvo che il fatto costituisca più grave reato », prevista dall'articolo 1, capoverso Art. 293-bis, primo comma, della presente proposta, intende salvaguardare l'applicazione del più grave reato previsto dalla disciplina vigente;

sottolineato, comunque, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalla cosiddette leggi Scelba e Mancino, in quanto alcune condotte potrebbero risultare riconducibili a più fattispecie di reato, per le quali sono stabilite pene in parte diverse e aggravanti differenziate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa, di riformulare l'articolo 293-bis, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, « propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti », e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalle cosiddette leggi Scelba e Mancino.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (Nuovo testo C. 3343 Fiano).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante « Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista »;

rilevato che:

la proposta di legge mira ad introdurre nel Codice Penale il nuovo « Reato di propaganda del regime « fascista e nazifascista », tenendo ferme le fattispecie di reato già delineate dalla cosiddetta « Legge Scelba » (legge n. 645 del 1952) dalla cosiddetta, « Legge Mancino » (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993);

scopo della norma è quello di ricondurre all'alveo del penalmente rilevante anche condotte meramente elogiative, o estemporanee che, pur non essendo volte alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, siano chiara espressione della retorica di tale regime, o di quello nazionalsocialista tedesco;

nelle suddette condotte viene ricompresa, oltre alla gestualità, anche la produzione, la distribuzione, la diffusione o vendita di beni raffiguranti immagini tipiche della simbologia fascista e nazifascista;

secondo i proponenti del provvedimento la nuova fattispecie consentirebbe di colpire condotte che, individualmente considerate, possono sfuggire alle citate

normative vigenti ed essere escluse dall'ambito sanzionatorio della citata legislazione, ciò anche in ragione di un non univoco orientamento giurisprudenziale;

il provvedimento in esame si palesa quale sostanzialmente « liberticida »;

a tale riguardo, si evidenzia come debbano acquisire rilevanza penale le sole condotte che risultino oggettivamente offensive, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione. — si rammenta, infatti, che la Suprema Corte ha recentemente confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato e ciò ha correttamente determinato, ad esempio sulla punibilità « salute romano », pronunciamenti da parte dei giudici di merito con sentenze di senso diverso a seconda dei casi, senza arbitrari automatismi;

in particolare sono da sottolineare i profili di contrasto con i principi costituzionali dettati dagli articoli 21, 25 comma 2 e 117 della Costituzione. Plurimi sono stati gli interventi della Corte Costituzionale e consistente l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione in merito al perimetro di applicazione dei reati di apologia del fascismo e di manifestazioni fasciste. La compatibilità degli stessi con il principio di libera manifestazione del pensiero è stata più volte affermata in ragione del fatto che

assumono rilievo penale esclusivamente quelle condotte poste in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del partito fascista. Sul punto appare chiarissimo il limite delineato dalla Consulta, che ha affermato la compatibilità della fattispecie descritta dall'articolo 5 della legge n. 645 del 1952 (« Legge Scelba ») con la Costituzione proprio perché ciò che viene punito con tale norma non è la libera manifestazione del pensiero: « (...) una simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme all'intenzione del legislatore, il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del partito disciolto fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che, come si è detto prima, possono determinare il pericolo che si è voluto evitare » (sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 6 dicembre 1958; nello stesso senso la Corte Costituzionale si era già espressa l'anno precedente, in relazione all'articolo 4 della « Legge Scelba », con la sentenza n. 1 del 26 gennaio 1957);

la relazione tra la condotta ed il concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria della Costituzione, rappresenta anche la garanzia del rispetto del principio di offensività della condotta stessa, sotteso al dettato del secondo comma dell'articolo 25 della Carta Costituzionale (cfr. sentenza della Corte costituzionale, n. 15 del 27 febbraio 1973). Non, dunque, la semplice manifestazione del pensiero, in forma meramente elogiativa, o attraverso gestualità tipica, come il saluto romano, ma attività in qualche modo prodromica e comunque) idonea a creare un concreto pericolo di ingenerare consensi ed adesione all'ideologia fascista e antidemocratica;

nello stesso senso si è espressa, anche recentemente la Suprema Corte di

Cassazione, chiarendo che: « Dunque non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con gli invocati parametri costituzionali alla luce di quanto detto in precedenza »;

la struttura della norma, privata della sua relazione con il pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, si presenterebbe come una fattispecie di pura condotta dunque di pericolo presunto – e possiederebbe capacità applicativo-repressive indeterminabili;

il riferimento a termini di significato non univoco, ovvero naturalmente portati ad essere estesi in via interpretativa – del tipo « propaganda », « ideologia », « simbologia », « gestualità » –, contiene, inoltre, in sé il rischio non residuale di un utilizzo « politico » dello strumento penale (tra l'altro, attivabile di ufficio);

con particolare riferimento al concetto di « propaganda delle relative ideologie », è lecito domandarsi, se non si ampli in modo indiscriminato il raggio repressivo, solo si consideri che « l'ideologia » di un determinato periodo non si connota solo per gli aspetti ritenuti poi – in sede di giudizio storico – disvalorati (ad esempio: le leggi razziali, la politica coloniale e estera in particolare, le responsabilità relative al conflitto mondiale), ma anche per questioni di carattere filosofico, architettonico, storico, *tout court* culturale;

in una prospettiva di diritto sovranazionale, l'esigenza di uno Stato democratico di garantire la propria esistenza, attraverso la repressione, anche penale, di condotte che la mettano in pericolo, è la ragione che consente, ai sensi degli articoli 10 e 11 CEDU, di limitare la libera manifestazione del pensiero e la libertà di associazione che della prima rappresenta la naturale conseguenza. Tuttavia l'ampliamento previsto dal provvedimento in

titolo dell'area del penalmente rilevante anche a mere forme di manifestazione del pensiero e l'anticipazione della soglia di punibilità alla produzione o alla commercializzazione di beni raffiguranti immagini del regime per meri scopi commerciali, perdendo ogni relazione con il fine di ricostituzione del partito fascista, si pone, dunque, in evidente contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati, così come già declinati nei plurimi interventi della Consulta in materia;

l'eventuale entrata in vigore della nuova fattispecie di reato, nella parte in cui non si pone in contrasto con i dettami

della Costituzione, determinerebbe ampie aree di sovrapposibilità con le fattispecie già delineate e punite dalla legge;

l'approvazione del provvedimento determinerebbe, quindi, l'entrata in vigore di una norma illegittima ed in parte priva di concreti effetti – se non, in alcuni casi, in merito all'abbassamento delle pene edittali –,

esprime

PARERE CONTRARIO

Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4535 Brambilla</i>)	21
Sui lavori della Commissione	21

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive hanno espresso il parere di competenza sul provvedimento in esame, come risultante dall'emendamento approvato. In particolare, la Commissione affari costituzionali ha formulato due osservazioni. Ricorda che il

provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 10 luglio prossimo. Avverte, inoltre, che il deputato Ferraresi ha preannunciato una relazione di minoranza sul provvedimento in discussione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel prendere atto delle osservazioni, ritiene che le questioni evidenziate nel parere debbano essere approfondite dal Comitato dei nove in occasione del prossimo esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Walter Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4535 Brambilla).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 4535 Brambilla. Ricorda che nell'ultima seduta il relatore ha invitato i gruppi ad indicare alla Presidenza i soggetti che intendano audire qualora si ritenesse di svolgere, come da lui auspicato, una indagine conoscitiva sul provvedimento in esame. Preso atto che nessuno intende interve-

nire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore sulla proposta di legge C. 4130 Ermini (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di convenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni), già fissato alle ore 12 di martedì 11 luglio, è prorogato alle ore 12 di giovedì 13 luglio prossimo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 4073 Vecchio (Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), già fissato alle ore 15 di lunedì 10 luglio, è prorogato alle ore 14 di giovedì 20 luglio prossimo.

La seduta termina alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa.

In merito agli articoli da 1 a 6, 8 e 9, che recano disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa, rileva che le disposizioni in esame disciplinano l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa, prevedendo la cessione delle aziende bancarie o di rami di esse ad un acquirente nonché misure di sostegno pubblico a sostegno della cessione a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 237 del 2016. Osserva che fa eccezione l'onere eventuale connesso all'esito della *due diligence* di cui all'articolo 4, comma 4, coperto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, a valere sul Fondo per le esigenze differibili nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2018.

In proposito, per quanto attiene all'utilizzo del Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, evidenzia preliminarmente l'opportunità di acquisire un quadro degli utilizzi – sulla base delle operazioni di garanzia e di ricapitalizzazione precauzionale già effettuate, programmate

o previste – a valere sulle risorse del Fondo, ciò al fine di verificare la capienza delle residue disponibilità per far fronte alle nuove destinazioni previste dal decreto-legge in esame.

Con riferimento ai singoli interventi previsti dal decreto-legge, osserva quanto segue.

Riguardo alle erogazioni in favore del cessionario e in particolare al supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze eroga al cessionario un supporto finanziario, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro. Rileva che dal testo del provvedimento e dalla relazione tecnica non si evincono con certezza la qualificazione giuridica e lo specifico trattamento contabile dell'operazione. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a verificare il prevedibile impatto sui saldi delle disposizioni in relazione alle specifiche caratteristiche e, quindi, all'effettiva configurazione dell'operazione da esse prevista.

Ricorda in proposito che soltanto le « operazioni finanziarie » in base al SEC 2010 risultano neutrali ai fini del saldo di indebitamento netto e, quindi, compatibili con gli effetti ascritti al Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, le cui disponibilità – come già evidenziato – risultano scontate ai fini dei tendenziali con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare e al saldo di fabbisogno. Osserva che qualora invece le caratteristiche dell'operazione dovessero risultare tali da non configurare la stessa come un'operazione finanziaria, si determinerebbe un impatto sul saldo di indebitamento netto, sia pur limitatamente all'esercizio 2017 e quindi, presumibilmente, senza una proiezione di carattere strutturale.

Riguardo al sostegno alla ristrutturazione, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'economia e delle finanze eroga al cessionario risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo

di euro 1.285 milioni. Sul punto, prende preliminarmente atto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. Per tale contributo, gravante anch'esso sul citato Fondo istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, rinvia alle medesime osservazioni formulate circa la necessità di acquisire chiarimenti in merito all'eventuale impatto sul saldo di competenza economica.

Con riferimento alle spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori, sono di fatto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, che rimborsa al cessionario quanto anticipato e, contestualmente, acquisisce un credito prededucibile nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di recupero e alla prevedibile relativa tempistica. Ciò al fine di escludere possibili effetti sui saldi sia con riguardo al fabbisogno, in caso di realizzazione del credito in esercizio diverso da quello nel quale è effettuata la spesa, sia con riguardo all'indebitamento netto, in relazione alla configurabilità o meno delle spese in questione come operazioni di carattere finanziario.

Con riferimento alle prestazioni di garanzie pubbliche, e in particolare alla garanzia statale sullo sbilancio di cessione ed eventuale incremento, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione, degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario a copertura dello sbilancio di cessione, per un importo massimo di 5,351 miliardi di euro, elevabile di un ulteriore miliardo in esito alla prevista procedura di *due diligence*. Sul punto, prende atto della quantificazione dello sbilancio di cessione fornita dalla relazione tecnica e del fatto che l'impegno dello Stato è configurato quale

limite massimo, salva la possibilità di un incremento in esito alla *due diligence*.

Evidenzia che la relazione tecnica stima, per le diverse tipologie di garanzia, un impatto sulle risorse del Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 in base al corrispondente *fair value* stimato e non con riferimento all'ammontare effettivo delle poste finanziarie oggetto delle garanzie. Con esclusivo riferimento alla garanzia per lo sbilancio di cessione, l'importo di 5,351 miliardi di euro viene considerato per intero. Tale valutazione sembrerebbe incorporare un'ipotesi di probabilità di escussione per l'intero importo. Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti al fine di valutare – ove confermata la predetta ipotesi – gli eventuali possibili effetti anche in termini di indebitamento netto. Tali chiarimenti appaiono altresì necessari per verificare la coerenza della predetta iscrizione contabile rispetto all'effetto attribuito all'eventuale incremento di 1 miliardo a seguito della *due diligence* che, ai fini della copertura, viene invece calcolato per circa un terzo, in misura pari a 300 milioni di euro, e coperto separatamente, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In merito alla garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato altresì sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione, degli obblighi di riacquisto, ove previsti dal contratto di cessione, dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione, per un importo massimo di 4 miliardi di euro. Secondo la relazione tecnica, il valore di tale garanzia, in base al relativo *fair value*, ammonta a 0,3 miliardi di euro e grava anch'esso sul Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016. Sul punto prende preliminarmente atto del carattere eventuale della retrocessione di ulteriori crediti nonché degli elementi forniti dalla relazione tecnica a illustrazione della stima. Tuttavia, tenuto conto della differenza tra l'importo massimo nominale ed il *fair value* stimato,

ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi a conferma della prudenzialità di tale stima e della capienza del Fondo anche in caso di escussione per importi eventualmente più elevati.

Riguardo alla garanzia statale su impegni del soggetto in liquidazione, rileva che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'economia e delle finanze concede la garanzia dello Stato anche sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, « per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni ». Secondo la relazione tecnica, « l'ammontare delle garanzie statali a copertura degli obblighi di indennizzo » previsti dalla norma in questione è stimato dalla Banca d'Italia nel complesso in 124 milioni di euro. Anche in merito a tale garanzia considera opportuno acquisire una conferma della prudenzialità della stima.

Riguardo a ulteriori interventi, in particolare riguardo alla rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o ricalcolo dei corrispettivi, rileva che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, per i titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione, ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016, trasferiti dalle due banche in liquidazione al cessionario, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito, oppure il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati. Poiché il corrispettivo dovuto dalle banche allo Stato per le garanzie è direttamente proporzionale al livello di rischio della banca garantita, misurato tramite i *credit default swap* (CDS), sia il ricalcolo del corrispettivo sia la sua cessazione in caso di rinuncia alla garanzia sono potenzialmente idonei a

determinare minori entrate. Tuttavia, poiché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva, prudenzialmente, ascrivere effetti positivi ai corrispettivi in parola, la previsione in esame non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente. Sul punto, ritiene comunque opportuna una conferma.

Riguardo all'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario, rileva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le spese per la procedura selettiva sono a carico delle banche in liquidazione, ma possono essere anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il cui credito diviene prededucibile, a valere sul Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, e sono restituite dal soggetto in liquidazione. Preso atto preliminarmente che il credito è comunque prededucibile, ai fini di una verifica di eventuali impatti sui saldi, ritiene che andrebbe chiarito se la restituzione sia attesa nell'esercizio in corso o sia, indipendentemente da tale tempistica, da considerare come operazione finanziaria ai fini del SEC 2010, in quanto tale non rilevante ai fini dell'indebitamento netto.

In merito alla cessione di crediti deteriorati a SGA Spa, l'articolo 5 disciplina la cessione alla società SGA, da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il compenso dell'operazione è rappresentato da un credito della liquidazione verso la SGA pari al valore contabile di iscrizione, che viene periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo. Evidenzia che SGA, inserita nell'Albo degli intermediari finanziari, è esterna al perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, ma risulta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tanto premesso, tenuto conto che, a fronte della cessione dei crediti deteriorati a SGA, quest'ultima assume una posizione debitoria nei confronti della gestione liquidatoria, ritiene comunque utile una valutazione del Governo al fine di escludere effetti finanziari, sia pur di carattere eventuale ed indiretto.

Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni fiscali, segnala, in riferimento al

comma 1, che il trasferimento del credito d'imposta in favore del cessionario – che presenta una situazione economico-finanziaria più favorevole rispetto a quella del cedente – potrebbe comportare una fruibilità accelerata rispetto a quella ipotizzabile con riferimento al cedente. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti al fine di escludere eventuali effetti finanziari con riferimento al profilo di cassa.

Ritiene altresì opportuno acquisire chiarimenti in merito al comma 4, con riguardo agli effetti fiscali relativi alla erogazione di risorse da parte dello Stato a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*). Tali importi infatti, da un lato, non concorrono alla formazione della base imponibile, nella fase in cui vengono ricevuti dal cessionario e, dall'altro, nella fase dell'utilizzo consentono il sostenimento di spese riconosciute fiscalmente deducibili ai fini IRES ed IRAP. Pertanto, tenuto conto che la relazione tecnica illustra esclusivamente la parte della norma concernente la non concorrenza alla formazione della base imponibile dei contributi erogati, ritiene opportuno chiarire gli effetti attribuibili al profilo della deducibilità delle spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle questioni poste dal relatore, precisa che il Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 presenta adeguata capienza, anche tenuto conto delle operazioni di ricapitalizzazione a favore del Monte dei Paschi di Siena, fermo restando che le quote relative al rafforzamento patrimoniale e quelle relative alla concessione di garanzie possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze. Chiarisce inoltre che, in via generale, le operazioni di rafforzamento patrimoniale tramite apporti di capitale determinano effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sul fabbisogno di cassa, mentre la con-

cessione di garanzie, che nel caso in esame si configurano come *one-off*, determina effetti sul saldo netto da finanziare in misura equivalente alle risorse stanziare a presidio della garanzia, fermo restando che sugli altri saldi gli effetti si determinano invece nel momento della eventuale escussione. Segnala quindi che il ruolo che lo Stato assume nell'operazione di supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale e sostegno alla ristrutturazione si configura sostanzialmente come quello di un soggetto terzo che si inserisce nei rapporti tra liquidazione e cessionario. In tal senso, lo Stato anticipa al cessionario, per conto della liquidazione, un importo che la liquidazione stessa non sarebbe in grado di erogare immediatamente. Osserva che l'erogazione finanziaria dallo Stato al cessionario risponde pertanto alla finalità operativa di eliminare il passaggio di tali risorse attraverso la liquidazione che, a sua volta, avrebbe dovuto provvedere successivamente a trasferire le somme ricevute al cessionario. Evidenzia che, nella sostanza, il soggetto tenuto alla restituzione del prestito sarebbe, pertanto, la liquidazione che, correttamente, il decreto individua come il soggetto debitore dello Stato. In coerenza con i principi previsti dal SEC2010 di prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione degli effetti in termini di indebitamento netto – che si valutano pari a zero – è stata effettuata, quindi, sulla base degli elementi sostanziali dell'operazione sopra riportati, che si configura come una mera anticipazione finanziaria, considerata la capienza degli attivi della liquidazione.

Rileva inoltre che le spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del possibile realizzo dei crediti non ceduti e della prevedibilità del credito derivante dai rimborsi al cessionario, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva altresì che la garanzia statale sullo sbilancio di cessione, per un importo di 5,351 miliardi, non comporta effetti in termini di indebitamento netto, considerato che il cessionario potrà rientrare per

intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito non prevedibile. Chiarisce che non è posto invece a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a seguito della *due diligence*, che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto.

Per quanto riguarda la garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, conferma la prudenzialità della relativa stima. Fa inoltre presente che la rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o il ricalcolo dei corrispettivi sulle predette garanzie non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente, giacché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva prudenzialmente ascritto effetti positivi a tali corrispettivi.

Evidenzia che l'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario rappresenta una operazione che riveste natura finanziaria proprio in considerazione della prevedibilità del relativo credito. Osserva inoltre che, poiché SGA è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, il debito nei confronti della liquidazione che sorge a seguito della cessione dei crediti non presenta le caratteristiche per essere computato nel debito pubblico.

Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, risulta coerente con quanto solitamente previsto nei casi di cessione di attività, giacché gli *asset* del cedente entrano a far parte del patrimonio del cessionario e pertanto non possono che essere nella piena disponibilità dello stesso. Per quanto riguarda invece le imposte differite attive (DTA) delle banche acquisite, pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo, evidenzia che, a livello di saldi di finanza pubblica, le DTA convertite rilevano al momento della conversione indipendentemente dalla fruizione.

Segnala infine che all'articolo 7, comma 4, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono da considerarsi alla stregua

di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e, pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determinano solamente eventuali effetti finanziari indiretti.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4565 Governo, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo di cui al decreto-legge n. 237 del 2016 presenta adeguata capienza, anche tenuto conto delle operazioni di ricapitalizzazione a favore del Monte dei Paschi di Siena, fermo restando che le quote relative al rafforzamento patrimoniale e quelle relative alla concessione di garanzie possono essere rimodulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione delle effettive esigenze;

in via generale, le operazioni di rafforzamento patrimoniale tramite apporti di capitale determinano effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sul fabbisogno di cassa, mentre la concessione di garanzie, che nel caso in esame si configurano come *one-off*, determina effetti sul saldo netto da finanziare in misura equivalente alle risorse stanziare a presidio della garanzia, fermo restando che sugli altri saldi gli effetti si determinano invece nel momento della eventuale escussione;

il ruolo che lo Stato assume nell'operazione di supporto al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale e sostegno alla ristrutturazione si configura sostanzialmente come quello di un soggetto terzo che si inserisce nei rapporti tra liquidazione e cessionario;

in tal senso, lo Stato anticipa al cessionario, per conto della liquidazione, un importo che la liquidazione stessa non sarebbe in grado di erogare immediatamente;

pertanto, l'erogazione finanziaria dallo Stato al cessionario risponde alla finalità operativa di eliminare il passaggio di tali risorse attraverso la liquidazione che, a sua volta, avrebbe dovuto provvedere successivamente a trasferire le somme ricevute al cessionario;

nella sostanza, il soggetto tenuto alla restituzione del prestito sarebbe, pertanto, la liquidazione che, correttamente, il decreto individua come il soggetto debitore dello Stato;

in coerenza con i principi previsti dal SEC2010 di prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione degli effetti in termini di indebitamento netto (che si valutano pari a zero) è stata effettuata, quindi, sulla base degli elementi sostanziali dell'operazione sopra riportati, che si configura come una mera anticipazione finanziaria, considerata la capienza degli attivi della liquidazione;

le spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del possibile realizzo dei crediti non ceduti e della prededucibilità del credito derivante dai rimborsi al cessionario, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica;

la garanzia statale sullo sbilancio di cessione, per un importo di 5,351 miliardi, non comporta effetti in termini di indebitamento netto, considerato che il cessionario potrà rientrare per intero del proprio credito alla luce delle stime di realizzo contenute nella relazione tecnica e che tale credito sarà soddisfatto prioritariamente rispetto ad ogni altro credito non prededucibile;

non è posto invece a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a

seguito della *due diligence*, che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto;

per quanto riguarda la garanzia statale sul riacquisto di crediti retrocessi, si conferma la prudenzialità della relativa stima;

la rinuncia alle garanzie dello Stato su passività di nuova emissione o il ricalcolo dei corrispettivi sulle predette garanzie non comporta una riduzione di entrate scontate a legislazione vigente, giacché il decreto-legge n. 237 del 2016 non aveva prudenzialmente ascritto effetti positivi a tali corrispettivi;

l'anticipazione delle spese per la selezione del cessionario rappresenta una operazione che riveste natura finanziaria proprio in considerazione della prededucibilità del relativo credito;

poiché SGA è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, il debito nei confronti della liquidazione che sorge a seguito della cessione dei crediti non presenta le caratteristiche per essere computato nel debito pubblico;

la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, risulta coerente con quanto solitamente previsto nei casi di cessione di attività, giacché gli *asset* del cedente entrano a far parte del patrimonio del cessionario e pertanto non possono che essere nella piena disponibilità dello stesso;

per quanto riguarda le imposte differite attive delle banche acquisite, pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo, si evidenzia che, a livello di saldi di finanza pubblica, le DTA convertite rilevano al momento della conversione indipendentemente dalla fruizione;

all'articolo 7, comma 4, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e, pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determinano solamente eventuali effetti finanziari indiretti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 1.01 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	49
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Moretto, aveva formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulato dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01, al quale sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Davide ZOGGIA (MDP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al Presidente fino a quando proseguiranno i lavori della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) intende innanzitutto ricordare la vicenda, del tutto anomala, occorsa nella mattinata odierna: come preannunciato nella seduta pomeridiana di ieri, il relatore e il Governo hanno presentato propri articoli aggiuntivi, i quali sono stati trasmessi ai gruppi affinché potessero svolgere su di essi la propria attività subemendativa; successivamente, dopo poche ore dalla presentazione, il Governo ha ritirato la propria proposta emendativa, così ponendo in essere un comportamento assolutamente inqualificabile. A tale riguardo richiama la necessità che il Parlamento e l'Esecutivo conducano i propri lavori attenendosi strettamente alle norme e alla prassi di procedura parlamentare.

Con riferimento al contenuto dell'articolo aggiuntivo ritirato dal Governo, rileva come esso, sostituendo gli articoli 2, 4 e 5, riscrivesse sostanzialmente il testo del decreto-legge in esame, in spregio delle prassi e delle norme che regolano l'attività emendativa delle Commissioni in sede referente, nonché con l'effetto di far sostanzialmente

decadere tutti gli emendamenti presentati dal M5S agli articoli stessi.

Nel ribadire come ciò costituisca un *vulnus* senza precedenti, che spera non abbia a ripetersi, sottolinea come sia ancora più grave alla luce del fatto che il ritiro dell'articolo aggiuntivo si è verificato mentre gli uffici dei gruppi stavano già elaborando i subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo.

Auspica quindi che l'Esecutivo avvenga ad atteggiamenti di maggiore maturità istituzionale, provvedendo, in futuro, a presentare le proprie proposte emendative nel corso delle sedute delle Commissioni, al fine di sottoporle al vaglio di ammissibilità e di evitare che si ripetano situazioni incresciose come quella descritta.

Evidenzia inoltre come quanto accaduto abbia ripercussioni anche in termini di trasparenza dei lavori parlamentari, posto che il predetto articolo aggiuntivo del Governo non sarà oggetto di pubblicazione negli atti parlamentari e i cittadini non potranno quindi averne in alcun modo contezza.

Alla luce delle considerazioni svolte, reputa si tratti di una serie di eventi disdicevoli, sia nel merito sia nel metodo, che auspica non abbiano a ripetersi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendo stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, desidera precisare, rispetto a quanto affermato dal deputato Sibilia, che il suo emendamento è stato presentato nel rispetto totale delle procedure parlamentari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo alla proposta emendativa presentata dal Governo e successivamente ritirata, intende precisare che non si tratta in sostanza di un articolo aggiuntivo, ma di modifiche parziali apportate a singoli articoli del decreto – legge. È una procedura di riscrittura del testo a suo avviso

rispettosa del lavoro parlamentare, tanto più che a ogni singola modifica sono allegiate le relative relazioni tecniche validate dalla Ragioneria generale dello Stato. Successivamente è stato valutato che, anche se i contenuti delle modifiche parevano coerenti con il contenuto specifico del decreto-legge, le stesse potevano presentare profili di inammissibilità. Per questo motivo, il Governo ha deciso di ritirare l'emendamento, per evitare la dichiarazione di inammissibilità e quindi per una questione di garbo istituzionale verso il Parlamento. Sulla procedura di riscrittura del testo fatta con l'emendamento in questione, ricorda che essa è analoga a quella usata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle per molti dei loro emendamenti riferiti all'articolo 1. Desidera infine segnalare alla Commissione la rilevanza di alcune delle modifiche proposte nell'emendamento ritirato che sono migliorative del testo del decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sono pervenute da parte del Governo l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'Analisi tecnico-normativa (ATN) sul decreto-legge, come richiesto dal suo gruppo, senza le quali, a suo avviso, non è possibile proseguire i lavori della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce che il fatto che non siano state ancora presentate le due relazioni non pregiudica il prosieguo dei lavori della Commissione. Ricorda che è stato preso dal Sottosegretario Baretta l'impegno a presentare la documentazione richiesta. Su quanto detto dal Sottosegretario, precisa che si trattava formalmente di un articolo aggiuntivo che presentava, ad avviso della Presidenza, alcuni elementi critici sulla sua ammissibilità. Per questo motivo, ha chiesto al Governo di ritirare l'emendamento.

Sandra SAVINO (FI-PdL), dopo aver rilevato la confusione che si è creata con il comportamento del Governo, si pone una domanda sull'articolo aggiuntivo presentato dal relatore. Ricorda infatti che nel contratto con Banca Intesa sussiste una clausola che condiziona il Governo a non modificare il testo. Presume, a questo punto, che l'emendamento del relatore sia stato concordato con la medesima Banca Intesa.

Carlo SIBILIA (M5S), nel precisare di non avere nessuna preclusione verso il Governo, ribadisce ogni singola parola di quanto affermato prima, rilevando come il testo della proposta emendativa del Governo trasmessa ai gruppi si qualificasse come articolo aggiuntivo e prevedesse chiaramente la soppressione di diversi articoli del decreto-legge. Precisa altresì di non avere avanzato nessuna obiezione sulla regolarità di presentazione dell'articolo aggiuntivo del relatore. Sulle procedure di scrittura degli emendamenti, rivendica il diritto di ogni singolo parlamentare, in qualità di legislatore, a riscrivere il testo di un provvedimento. A suo avviso, non può essere messo sullo stesso piano, riguardo alla scrittura degli emendamenti, il ruolo di Governo e opposizione. Rinnova quindi il suo invito al Governo a un maggiore rispetto del Parlamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che, sebbene formalmente l'emendamento del Governo si presentasse come articolo aggiuntivo, nella sostanza si trattava di un vero emendamento sostitutivo di alcune parti del testo con l'accompagnamento di specifiche relazioni tecniche sulle singole modifiche apportate. Nel rilevare come si tratti di una procedura, a suo avviso, compatibile e rispettosa del lavoro parlamentare, ribadisce che si tratta di una metodologia copiosamente usata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Circa le affermazioni della deputata Sandra Savino, nel cogliere la sottile ironia delle sue parole, desidera nuovamente affermare la sovranità del Parlamento ri-

spetto al contratto tra il Governo e Banca Intesa. Le clausole richiamate si riferiscono solo al contratto e non alla libertà del Parlamento di modificare il decreto. Nel caso di modifiche, saranno poi le parti a valutare le proprie posizioni alla luce delle autonome decisioni del Parlamento.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza l'atteggiamento superficiale del Governo su un tema così delicato, esprimendo la propria preoccupazione per la vicenda che ha portato l'Esecutivo a presentare una proposta emendativa poi ritirata senza alcuna valida giustificazione. Sottolinea quindi la necessità che l'AIR e l'ATN richieste giungano prima che il provvedimento vada in Assemblea. Nel rilevare l'apporto qualitativo fornito dalle opposizioni con le loro proposte emendative, chiede formalmente di riprendere i lavori sull'articolato del decreto, per fare entrare la discussione nel vivo dei contenuti del decreto e non limitarla a questioni procedurali, in base a quanto deciso nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale ha stabilito di concludere l'esame del provvedimento nel pomeriggio odierno.

Dino ALBERTI (M5S), esprimendo la sua preoccupazione per la risposta fornita dal Sottosegretario, ricorda che il decreto-legge rimane in vigore nel suo testo originario fino all'entrata in vigore della legge di conversione, non creandosi, pertanto, problemi normativi per l'eventuale approvazione di modifiche. Ritiene inaccettabili le parole del Sottosegretario anche in considerazione del diverso peso che assumono gli emendamenti del Governo rispetto a quelli dell'opposizione, avendo essi la garanzia dell'approvazione.

Michele PELILLO (PD) ritiene poco utile, in considerazione dell'estrema importanza del decreto-legge, sprecare tempo prezioso in sterili polemiche piuttosto che entrare nel merito del testo. Ricorda che la decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di iniziare l'esame in Assemblea già da lunedì prossimo ha comportato la compressione dei tempi a di-

sposizione della Commissione e prevedibili difficoltà per tutti, maggioranza, minoranza e Governo. In queste condizioni, pertanto, giudica comprensibile il verificarsi di qualche sbavatura nell'andamento dei lavori, come accaduto stamattina. Diversamente da quanto affermato in modo sgradevole da qualche collega, sottolinea come nessun esponente della maggioranza e del Governo abbiano preso contatti con Banca Intesa, ribadendo come l'unico sforzo della maggioranza sia quello di migliorare il testo senza, peraltro, ridurne la portata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che l'ordine dei lavori seguito dalla Commissione è stato stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione tenutasi lo scorso martedì. In tale sede, si è deciso di porre in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore intorno alle 17 o alle 17,30 di oggi, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per lunedì 10 luglio. Quanto alla lamentata mancanza dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnico normativa (ATN) in allegato al decreto-legge, ricorda che la normativa in materia prevede che ragioni di straordinaria necessità ed urgenza consentano al Governo di derogare all'obbligo di presentazione.

Passando quindi all'esame dell'articolo 2, invita il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.1, Pesco 2.2, Sibilìa 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Laffranco 2.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.6, 2.7 e 2.8, Villarosa 2.9, Sibilìa 2.10, Villarosa 2.11, 2.12 e 2.13, Sibilìa 2.14, Villarosa 2.15, 2.16 e 2.17, Sibilìa 2.18, Villarosa 2.19, 2.20, 2.30 e 2.33. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 2.34, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.35 e Pesco

2.36. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 2.37 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Laffranco 2.38 e Sibilìa 2.39. Propone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Zoggia 2.40 e Sandra Savino 2.41, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.42, Zoggia 2.43 e Sibilìa 2.44. Propone di accantonare l'emendamento Zoggia 2.45, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 2.46 e 2.47, Sibilìa 2.48, Pesco 2.49, Sibilìa 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 e 2.60, D'Incà 2.61, Villarosa 2.62, Sibilìa 2.63 e 2.64, Pesco 2.65 e Sibilìa 2.66. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ginato 2.67, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sandra Savino 2.68, Sibilìa 2.69 e 2.70, Villarosa 2.71, 2.72 e 2.73 e Pesco 2.74. Propone di accantonare gli emendamenti Sibilìa 2.76, 2.77 e 2.78, al fine di verificarne la possibilità di riformulazione. Infine, propone di accantonare l'emendamento Busin 2.75.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti che il relatore ha proposto di accantonare si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 2.1 e Pesco 2.2.

Carlo SIBILIA (M5S) si dichiara dispiaciuto che il Governo veda intenti dilatori nell'atteggiamento assunto dal suo gruppo. Il richiamo al rispetto dell'ordine di votazione sull'articolo aggiuntivo presentato e ritirato dal Governo, che avrebbe inciso sugli articoli 2, 4 e 5, è motivato dalla necessità di evitare non solo le sbavature di cui ha parlato il deputato Pelillo, ma i veri e propri disastri che si produrrebbero utilizzando a proprio piacimento il regolamento.

Passando al merito del suo emendamento 2.3, osserva come esso, muovendosi nel solco tracciato da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, elimini qualsiasi margine di valutazione soggettiva dei commissari liquidatori sulla opportunità di promuovere l'azione di responsabilità, prevedendone l'automaticità in caso di attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Alla luce di ciò, al fine di favorire l'approfondimento del tema, chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), intervenendo sull'emendamento Sibilìa 2.3, rileva la necessità di approfondire il tema della responsabilità degli amministratori delle due banche venete in liquidazione, che la discussione sugli aspetti tecnici del provvedimento ha finora lasciato in ombra. Ritieni per questa dimostrazione di serietà da parte del Parlamento la previsione dell'automaticità dell'azione di responsabilità, come disposto dall'emendamento in discussione, su cui preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Domenico MENORELLO (CI) chiede al relatore di anticipare la discussione sul suo articolo aggiuntivo 1.01, con particolare riferimento al comma 7, laddove si prevede l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei commissari liquidatori, allo scopo di verificare se nell'attuale formulazione essa è considerata eventuale o obbligatoria.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente la ragione per la quale la Commissione sia passata all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, non essendosi ancora conclusa la discussione relativa all'articolo 1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come risultino ancora accantonati una decina di emendamenti all'articolo 1, apparendo pertanto opportuno esaminare l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore

quando saranno sciolti tutti i nodi relativi al medesimo articolo 1.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, accogliendo la proposta in tal senso del deputato Sibilia, chiede l'accantonamento dell'emendamento Sibilia 2.3.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'emendamento Sibilia 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilia 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento 2.9, a sua prima firma, la cui finalità è quella di evitare che la scelta del soggetto cessionario della due banche in liquidazione sia fatta in deroga all'articolo 90 del Testo unico bancario. Sottolinea come l'utilizzo di una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa consentirebbe di mantenere l'impostazione del decreto – legge e, al tempo stesso, di mettere al riparo lo Stato dalla possibilità di un contenzioso che invece l'attuale disposizione favorirebbe.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ricorda come nella relazione della Banca d'Italia sia esplicitato chiaramente che la procedura prevista dal decreto non contrasti con la disciplina sugli aiuti di Stato, citando al riguardo il capoverso in cui si afferma che l'operazione nel suo complesso, e in particolare la scelta di erogare un aiuto di Stato nell'ambito di una procedura di liquidazione nazionale, è pienamente conforme con la normativa europea, ed è stata valutata compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto gli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore bancario contenuti nella comunicazione dell'agosto del 2013 consentono – a determinate condizioni – l'erogazione di un sostegno pubblico finalizzato all'uscita ordinata della Banca in crisi dal mercato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) precisa di non aver mai affermato che il decreto – legge è incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato. Evidenzia, invece, che la finalità dell'emendamento è quella di individuare una diversa procedura di scelta del soggetto cessionario che sia aperta, libera e concorrenziale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ricorda come le istituzioni europee abbiano esplicitamente dichiarato che la procedura prevista nel decreto – legge sia corretta e trasparente. Peraltro la limitatezza del tempo a disposizione per svolgere tale procedura non ha impedito la partecipazione alla medesima procedura di altri istituti di credito, tanto è vero che sono state presentate anche altre offerte. Sottolinea quindi la bontà del provvedimento d'urgenza che ha evitato il *bail in* delle due banche e non ha violato la normativa sugli aiuti di Stato.

Michele PELILLO (PD) ribadisce che la procedura seguita ha rispettato le regole, come affermato anche dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea. Invita, quindi, i colleghi del Movimento 5 Stelle a considerare quali sarebbero le conseguenze di un emendamento che modificasse questo punto del decreto-legge. Segnala che Banca Intesa, in considerazione dell'immediata applicabilità delle disposizioni del decreto, sta già gestendo le banche venete e che qualora si dovesse procedere ad una gara che la escludesse, sarebbe davvero possibile l'istaurarsi di un contenzioso. In tale contesto rileva come l'ipotesi di annullare la procedura già svolta per la scelta del cessionario e di procedere a una nuova gara sia scollegata dalla realtà, ritenendo che tale questione debba essere considerata chiusa.

Domenico MENORELLO (CI), pur non avendo motivo di dubitare di quanto affermato, osserva come la relazione della Banca d'Italia citata dal relatore sia estremamente scarna e lamenta di non aver potuto visionare la documentazione relativa alle procedure svolte per la scelta di

Banca Intesa come cessionario delle due banche, sottolineando l'importanza di conoscere quali siano state le altre offerte e i contenuti di queste ultime. Per tali ragioni preannuncia il voto a favore sull'emendamento Villarosa 2.9.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che, se da un lato è vero che l'Unione europea si è espressa favorevolmente sul provvedimento, dall'altro nel decreto-legge non viene fatto riferimento al regolamento in materia dell'Unione europea.

Quanto alle osservazioni del collega Pelillo, rileva che se il decreto-legge è imm modificabile allora tutto il lavoro che il Parlamento sta svolgendo sarebbe inutile. Ribadisce quindi la propria posizione riguardo ai rischi che l'attuale formulazione della norma comporta.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) condivide le perplessità manifestate sulla procedura adottata per la selezione del soggetto cessionario delle due banche, ma anche le considerazioni del deputato Pelillo circa il fatto l'eventuale approvazione dell'emendamento non sanerebbe la situazione. Ritiene che il tema vero sia quello di prendere atto della necessità di approvare il decreto-legge, che appare un atto necessitato, e di scegliere di approfondire attraverso una Commissione d'inchiesta tutti gli aspetti dubbi legati alle procedure adottate, nonché le ragioni che hanno portato a tale condizione di necessità. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento Villarosa 2.9.

Daniele PESCO (M5S) rigetta ogni tentativo di considerare come l'unica strada percorribile quella individuata dal provvedimento, perché in questo caso il lavoro parlamentare sarebbe inutile. Ritiene, invece, che sia possibile cercare delle soluzioni più appropriate che non costituiscano un palese vantaggio per Banca Intesa.

Michele PELILLO (PD) precisa che nel suo intervento ha fatto riferimento alla

necessità di non modificare la norma dell'articolo 2, e non l'intero provvedimento. Fa presente, quindi, che proprio oggi Banca Intesa ha iniziato la trattativa con i sindacati delle banche venete che potrebbe concludersi entro la fine del mese e quindi addirittura prima della scadenza del termine della conversione in legge del decreto, rilevando come anche tale circostanza dimostri l'impossibilità di tornare indietro rispetto all'individuazione del soggetto cessionario delle due banche.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce la necessità di instaurare una procedura trasparente, sottolineando come il Movimento 5 Stelle abbia sollecitato lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva volta ad approfondire proprio questo tema. Rileva, al contrario, come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sia quello di affidarsi completamente ai soggetti che si presentano come « salvatori della patria ». Sottolinea come non sia sufficiente nascondersi dietro le dichiarazioni della Banca d'Italia poiché questa non è infallibile, considerando non realistica la possibilità che Banca Intesa decida di adire a vie legali nel caso fosse avviata una nuova procedura di gara pubblica.

Paolo PETRINI (PD) rileva come la vicenda delle due banche venete tragga origine da una situazione precaria dei conti delle stesse banche e sia passata prima attraverso un intervento non risolutivo del Fondo Atlante e, quindi, attraverso un ipotizzato intervento di ricapitalizzazione precauzionale, che non è a sua volta andato a buon fine per l'indisponibilità del sistema bancario ad esporsi in questa prospettiva, evidenziando come tale sequenza di eventi abbia portato il Governo a scegliere di procedere ad una liquidazione ordinata.

Sottolinea, inoltre, come tutti gli attori che garantiscono la funzionalità del sistema bancario europeo abbiano confermato la bontà della procedura adottata nel provvedimento. Ritiene, pertanto, che sia sciocco vanificare il lavoro fatto per dei sospetti o per vere proprie manie di per-

secuzione e o sindromi complottiste, rilevando come la soluzione individuata dal Governo, che prevede il coinvolgimento del principale operatore bancario *retail* italiano, sia quella migliore, mentre quella proposta dai colleghi del gruppo M5S non è percorribile.

Sebastiano BARBANTI (PD), pur ammettendo che le soluzioni possibili per il salvataggio delle banche venete siano molteplici, evidenzia che una sola, quella prevista dal provvedimento in esame, è quella concretamente attuabile e ricorda gli innumerevoli tentativi di ricapitalizzazione e vendita delle due banche che non hanno avuto successo. Reputa quindi che Banca Intesa, pur traendo vantaggio dall'operazione, sia comunque in grado di attuare quanto necessario per risolvere il problema nell'interesse generale.

Osserva poi come non sia possibile effettuare una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'emendamento Villarosa 2.9, perché questo comporterebbe la chiusura della banca almeno per il periodo di tempo previsto per la nuova procedura di selezione del soggetto cessionario. Per i clienti tale eventualità sarebbe anche peggiore di un fallimento, in quanto renderebbe loro impossibile l'accesso ai propri depositi, per non parlare della situazione dei dipendenti, che verrebbero privati della retribuzione. Una simile ipotesi, che non si è mai verificata, sarebbe inoltre fonte di considerevole contenzioso.

Carlo SIBILIA (M5S), comprendendo il problema particolare che il decreto-legge intende risolvere, osserva che la soluzione prospettata dall'emendamento Villarosa 2.9 abbia carattere generale e sia diretta a suggerire una diversa modalità operativa da applicare in futuro per analoghi casi che si dovessero verificare. Come regola generale ritiene infatti opportuno effettuare una gara trasparente aperta a tutti. Il Governo in questa situazione si

è adoperato per risolvere un problema concreto ed attuale, mentre il Parlamento deve avere una visione di più lungo termine.

Sandra SAVINO (FI-PdL), prendendo atto che il provvedimento in esame verrà comunque approvato, ritiene necessario che il Parlamento controlli l'operato dell'Esecutivo e che si preveda lo svolgimento di una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 2.9, Sibia 2.10, Villarosa 2.11, 2.12 e 2.13, Sibia 2.14, Villarosa 2.15, 2.16 e 2.17, Sibia 2.18, Villarosa 2.19, 2.20, 2.30 e 2.33, Sibia 2.35, Pesco 2.36 e Laffranco 2.38.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.39.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibia 2.42 e Zoggia 2.43.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.44.

Daniele PESCO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.46, esprime perplessità per il fatto che sia stato nominato commissario liquidatore delle due banche il dottor Viola, il quale aveva in precedenza guidato come amministratore delegato le medesime banche e per il quale sono in corso indagini giudiziarie per l'accertamento di responsabilità di carattere penale nell'ambito del suo precedente in carico di amministratore delegato di MPS. Ritiene pertanto che tale soggetto non possa essere considerato idoneo a svolgere la funzione di liquidatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.46.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma

2.47 e chiede al rappresentante del Governo il motivo per il quale ha espresso parere contrario su tale emendamento, il quale prevede che i commissari liquidatori delle due banche siano diversi dai componenti dei consigli di amministrazione delle stesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come il Governo non ritenga opportuno porre un vincolo di legge sulla scelta dei commissari liquidatori, anche in considerazione della circostanza che lo Stato non detiene partecipazioni nelle società coinvolte dalla procedura.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ricordando come il Partito democratico si sia sempre battuto per contrastare i conflitti di interesse, evidenzia come la norma che si desidera introdurre si applicherebbe solo alla fattispecie in esame e che il provvedimento contiene già innumerevoli deroghe alla normativa generale.

Domenico MENORELLO (CI) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Villarosa 2.47, ritenendo ingiustificata la motivazione adottata dal rappresentante del Governo, in quanto, come evidenziato già dal deputato Villarosa, la norma si applicherebbe solo alla fattispecie in discussione. Sottolinea inoltre come gli amministratori delle banche in liquidazione non abbiano dimostrato notevoli capacità, visto il risultato del loro operato, quanto meno portando fuori strada le autorità di vigilanza e facendo approvare il bilancio e il piano di ristrutturazione delle due banche a pochi mesi dalla loro liquidazione.

Dino ALBERTI (M5S), nel replicare a quanto affermato dal Sottosegretario Baretta, fa presente che al comma 9 dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore è inserita una novella al testo unico bancario, con cui si istituisce un nuovo strumento di debito, ritenendo che anche a tale modifica di carattere generale il Governo dovrebbe dare, per coerenza, parere negativo. Osserva infine che le parole del

Sottosegretario paiono sempre puntualmente smentite dai fatti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando al deputato Alberti, osserva che non è la stessa cosa inserire una norma nel Testo unico bancario relativa alla disciplina di un nuovo titolo di debito e inserire una norma che vincola la *governance* delle banche. Ricorda che nel decreto-legge relativo alla nazionalizzazione di MPS erano state inserite alcune regole di *governance*, ma che tale scelta era motivata dal fatto che lo Stato diveniva azionista di tale banca.

Carla RUOCCO (M5S) rileva che se non si vuole entrare nel merito delle questioni concernenti il conflitto di interessi in capo ai commissari liquidatori delle due banche, si può per lo meno affrontare la questione posta dal successivo emendamento Sibilina 2.48, di cui è cofirmataria, il quale prevede almeno che i liquidatori non abbiano carichi penali pendenti. Ricorda che per tutti i vincitori di concorso pubblico è necessario non avere procedimenti penali a carico, non comprendendo perché non si possa fare lo stesso con commissari liquidatori, stabilendolo per legge come richiesto dall'emendamento. Si chiede polemicamente se sia già pronta una lista di liquidatori composta da elementi con precedenti penali.

Dino ALBERTI (M5S) sottolinea che, in base a quanto affermato dal Sottosegretario Baretta, il Parlamento non può approvare neanche una legge generale sul conflitto di interessi e non solo con riguardo ai commissari liquidatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.47.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, essendo trascorse le ore 17, con la votazione dell'emendamento Pesco 2.47 terminano le votazioni degli emendamenti e si passa al voto sulla proposta di conferire il mandato al relatore, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, il quale ha previsto la conclusione dell'esame tra le 17 e le 17.30 della seduta odierna.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto di chiudere la discussione senza neanche terminare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Davide ZOGGIA (MDP) ricorda che all'inizio della seduta aveva posto la questione dell'orario di conclusione dell'esame e che il Presidente aveva risposto correttamente nei termini che egli stesso ha testé indicato. Dichiarandosi quindi favorevole a concludere l'esame ora, chiede, nel caso che il MoVimento 5 Stelle, modificando la propria posizione, avanzi la richiesta di continuare i lavori, che la questione sia posta in votazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la decisione di concludere l'esame entro le 17-17.30 della seduta odierna è stata affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza di martedì, ripresa ieri, e infine nella seduta di oggi.

Avverte inoltre che, prima della votazione sul conferimento al mandato al relatore, porrà in votazione una proposta di coordinamento formale del testo.

Domenico MENORELLO (CI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore entrerà nel testo della Commissione, qualora il Governo decida di porre la fiducia sul decreto-legge come risultante dall'esame in sede referente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che, con la decisione di concludere i lavori ora la maggioranza sta sostanzialmente dicendo ai cittadini veneti e ai risparmiatori, i quali dovranno pagare di persona per il crollo delle due banche, che il Parlamento ha dedicato solo poche ore a discutere le modifiche al decreto-legge e che si ritiene di interromperne l'esame oggi, giovedì, perché si vuole andare a casa. Sebbene il suo gruppo non abbia la

forza e non intenda certo impiegare la forza per contrastare tale scandalosa decisione, rileva come essa, oltre che scorretta, sia profondamente irrispettosa nei confronti dei cittadini, ponendo le basi per un vero e proprio scontro tra i cittadini stessi e la politica.

Davide ZOGGIA (MDP) rileva come tutti i gruppi abbiano molte questioni che intendono approfondire, ma che occorra rispettare l'accordo raggiunto circa la conclusione dei lavori, discordando completamente dalle affermazioni dei deputati del gruppo M5S, che evidentemente vogliono fare bella figura con poco sforzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì si è svolta la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dove, alla presenza di tutte le forze politiche nessuno ha avanzato motivi ostativi alla decisione di concludere l'esame sul provvedimento alle 17-17.30 della seduta odierna. Sottolinea in proposito di aver ricordato tale decisione all'inizio della seduta odierna, in seguito alle richieste di alcuni deputati.

Carlo SIBILIA (M5S) desidera affermare che la tempistica indicata dal Presidente non è stata supportata in alcun modo dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati. Se qualcuno ha capito che ci fosse il consenso del MoVimento 5 Stelle rispetto a tale tempistica, ha frainteso. Sottolinea quindi come il MoVimento 5 Stelle dichiari la propria contrarietà a concludere l'esame nei termini indicati dal Presidente e ribadisca la propria disponibilità a continuare ad oltranza i lavori. In subordine, chiede per lo meno di terminare l'esame dell'articolo 2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come sia la prima volta che un esponente del gruppo M5S esprime la propria contrarietà alla decisione, assunta da giorni, di concludere l'esame del provvedimento tra le 17 e le 17,30 di oggi.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea, a nome del suo gruppo, l'importante e ottimo lavoro svolto dal relatore. Auspica quindi che l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, sebbene non ancora approvato, costituisca il cardine imprescindibile, eventualmente integrato, ma non riducibili, per il prosieguo della discussione del provvedimento.

Michele PELILLO (PD) rileva come tutti i gruppi, ad eccezione di uno, concordino sull'esistenza di un accordo circa l'orario di conclusione dell'esame del provvedimento. Ritene quindi che ci sia stato un difetto di comunicazione o una distrazione da parte di tale unico gruppo.

Riguardo all'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, fa presente come anche per il suo gruppo tale proposta emendativa costituisca il punto di caduta per il miglioramento del testo. Garantisce quindi che il PD farà tutto il possibile per valorizzare il lavoro del relatore, anche attraverso un rapporto chiarificatore con il Governo. Auspica che ci sia un'appendice di lavoro in Commissione.

Davide ZOGGIA (MDP) rileva che anche per il suo gruppo è molto importante il lavoro svolto dal relatore. Osserva che al suo gruppo non dispiaceva neanche il contenuto dell'articolo aggiuntivo che poi il Governo ha ritirato. Ritene quindi che vada continuato e completato il lavoro in questa direzione.

Filippo BUSIN (LNA), pur ribadendo il parere negativo sul complesso del provvedimento, apprezza lo sforzo del relatore, rilevando come il suo gruppo abbia presentato alcuni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore al fine di migliorarlo e augurandosi in ogni modo che sia confermata la posizione espressa dal relatore stesso con tale proposta emendativa. Si rammarica infine che le ore impiegate per l'esame del provvedimento non siano state utilizzate per una discussione più proficua.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce che il Movimento 5 Stelle non ha mai acconsen-

tito al fatto che il dibattito in Commissione fosse chiuso alle 17,30, ma ha semplicemente preso atto dell'accordo in tal senso tra gli altri gruppi, dichiarando invece la sua volontà di procedere, se necessario anche notte e giorno, nell'esame del provvedimento. Rivendica quindi il lavoro fatto fino ad oggi dal suo gruppo, in coerenza con le intenzioni fin dall'inizio dichiarate. Si rammarica invece delle modalità omissive con le quali il Presidente ha fin dall'inizio condotto il dibattito, ad esempio senza proporre esplicitamente l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, propedeutico al passaggio della discussione sull'articolo 2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri del Comitato della legislazione, nonché i pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte quindi che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), le quali apportano solo correzioni meramente formali volte a una più appropriata formulazione tecnica del testo del decreto-legge.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Domenico MENORELLO (CI) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.
C. 4352 Paglia.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;

rilevato come il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a inte-

grare l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.01 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Sono ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti che sono rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, le cosiddette « operazioni bacciate » che alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni, diverse da quelle emesse da istituti bancari. Per tali operazioni, nonché per tutte quelle per le quali il finanziamento è stato concesso al fine di fronteggiare la non liquidità delle azioni viene previsto l'annullamento delle ragioni di credito della Banca e dell'azionista derivante dalle operazioni di acquisto, azioni e finanziamento. Sono, altresì, am-

messi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti, i successori *mortis causa* degli investitori stessi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 119 del 2016, i detentori alla data di liquidazione coatta amministrativa di strumenti finanziari, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, che pur non essendo rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni diverse da quelle emesse da istituti di credito e che sono in possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 119/2016. Ai fini della verifica del requisito in questione, sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche nonché le stesse azioni ed obbligazioni subordinate azzerate emesse da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Ai fini di cui ai periodi precedenti si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato e i titoli azionari sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016; in caso

di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

0. 1. 01. 1. Cimbro, Zoggia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,;

b) al comma 5 sopprimere le parole: , acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

0. 1. 01. 2. Busin.

Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto.

0. 1. 01. 3. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: diretto.

0. 1. 01. 4. Menorello.

All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo la parola: diretto aggiungere la seguente: o tramite qualsiasi canale di intermediazione bancaria.

0. 1. 01. 5. Menorello.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: « , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro la data del 1°

febbraio 2016, » con le seguenti: « entro la data di entrata in vigore del presente decreto, »;

3) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Al comma 3 del citato articolo 9 », le parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento »;

4) al comma 5, dopo le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti », aggiungere le seguenti: « , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, »;

5) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale. »;

6) sopprimere i commi 8 e 9.

0. 1. 01. 6. Paglia, Fassina, Marcon.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, aggiungere le seguenti: , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, ».*

0. 1. 01. 7. Paglia, Fassina, Marcon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: « della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » inserire le seguenti: « , la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, »;

b) nel comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 1° febbraio 2016 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data »;

c) nel comma 2, al secondo periodo, le parole: “31 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ».

0. 1. 01. 8. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il presente comma si applica fino alla fine del periodo.

0. 1. 01. 9. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 1, sostituire le parole: entro la data con le seguenti: dopo la data.

0. 1. 01. 10. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro la data del 1° febbraio 2016, con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.

0. 1. 01. 11. Paglia, Fassina, Marcon.

All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio 2016 con le seguenti: 25 giugno 2017.

0. 1. 01. 12. Menorello.

All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio 2016 con le seguenti: 18 marzo 2017.

0. 1. 01. 13. Menorello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

« Al comma 3 del citato articolo 9, le parole: “pari all'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 100 per cento” ».

0. 1. 01. 14. Paglia, Fassina, Marcon.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Gli indennizzi di cui al periodo precedente sono esclusi, altresì, da qualsiasi azione di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

0. 1. 01. 15. Busin.

Al comma 5, sostituire le parole: della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., *con le seguenti:* di una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione, detengono azioni o obbligazioni emesse dalle banche oggetto dei relativi provvedimenti,.

0. 1. 01. 16. Zanetti, Sottanelli.

Al comma 5 sopprimere le parole: acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

0. 1. 01. 17. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 5, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, *aggiungere le seguenti:* , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*,.

0. 1. 01. 18. Paglia, Fassina, Marcon.

Al capoverso «ART. 1-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, da Banca delle Marche Spa, da Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e da Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, possono considerare realizzata nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite

dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

0. 1. 01. 19. Petrini, Donati, Morani, Ascani, Carrescia, Lodolini, Verini, Paola Boldrini, Preziosi, Dallai, Bratti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.

0. 1. 01. 20. Fassina, Paglia, Marcon.

All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 7.

0. 1. 01. 21. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni, Palese.

Al comma 7 sostituire le parole: Ove i commissari *con le seguenti:* Dopo che i commissari.

0. 1. 01. 22. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data

di emanazione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa di banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori e dai componenti del collegio sindacale, dei due istituti e/o delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti o delle predette società, salvo per i comportamenti dolosi. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore e componente di un organo di controllo in capo a coloro che hanno svolto tali funzioni a decorrere rispettivamente dal 7 luglio e dall'8 agosto 2016.

0. 1. 01. 23. Zoggia.

Sopprimere i commi 8 e 9.

0. 1. 01. 24. Paglia, Fassina, Marcon.

All'articolo 1-bis, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: « non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie; » con le seguenti: « né sono collegati a strumenti finanziari derivati »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « strumenti di debito indicano » inserire le seguenti: le caratteristiche di cui al presente comma e.

0. 1. 01. 25. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Misure di ristoro ed altre misure).

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché

imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.

4. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

5. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: « 3-*quies*. I contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in qualsiasi istituto di credito depositati, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di *bail-in*, di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ».

7. Ove i commissari liquidatori esercitano l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8. All'articolo 12, comma 4-*bis*, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis* ».

9. Dopo l'articolo 12 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Articolo 12-*bis*. – (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello. ».

10. Al comma 1-*bis* dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « d) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono

soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società. ».

11. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 60-*bis*.5. — (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). — 1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1,

possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *d*), del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1. 01. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

All'articolo 3:

al comma 2, alinea:

al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;

al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile»

sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

All'articolo 4:

ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;

al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
---	----

INTERROGAZIONI:

5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell'organico dei docenti per l'a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-11294 Nesci: Sulla consistenza dell'organico di diritto dei licei musicali	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-11048 Pes: Sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-10269 Marco Di Stefano: Sugli interventi di recupero dello stadio Flaminio di Roma ...	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-10662 De Girolamo: Sui lavori di recupero del centro storico del comune di Frasso Telesino (BE) e sul ripristino dell'antica pavimentazione di Terravecchia	52
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento 2.501 della Relatrice e subemendamenti agli emendamenti della Relatrice 2.502, 3.500, 3.0.500, 5.500, 5.501)</i>	66

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	53
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)</i>	68
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocalciatori, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche	56
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo (<i>Rinvio dell'esame del documento conclusivo</i>) .	56
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, la mette ai voti.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell'organico dei docenti per l'a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (MDP), replicando, si dice soddisfatta della risposta, pur se la ritiene poco chiara nella parte in cui fa riferimento all'idoneità dell'incremento dei posti assegnati dal Ministero ad integrare il numero delle disponibilità in previsione della fase transitoria del reclutamento. Tuttavia, prende atto che il MIUR garantisce la disponibilità di 164 posti di sostegno per la Toscana e auspica che in futuro possano esserci maggiore chiarezza e precisione nel linguaggio del Governo.

5-11294 Nesci: Sulla consistenza dell'organico di diritto dei licei musicali.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto della risposta, pur apprezzando lo sforzo del Ministero di argomentarla in modo dettagliato. I quesiti posti con l'interrogazione erano molto chiari, la risposta non lo è affatto. Peraltro, in essa si afferma che le operazioni di definizione degli organici e della mobilità dei docenti di ruolo già in servizio sono in fase di ultimazione. Essendo trascorso un anno e mezzo dalla fase di reclutamento, trova

poco razionale che ai docenti non sia ancora data alcuna certezza in merito alla loro assunzione e all'eventuale mobilità.

5-11048 Pes: Sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che, partendo dal caso specifico sollevato nell'interrogazione, ha fornito puntuali elementi di ragguaglio in relazione alle misure adottate sulla materia della manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici. Al riguardo, apprezza l'interessamento del Ministero in un settore di competenza degli enti locali.

5-10269 Marco Di Stefano: Sugli interventi di recupero dello stadio Flaminio di Roma.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta.

5-10662 De Girolamo: Sui lavori di recupero del centro storico del comune di Frasso Telesino (BE) e sul ripristino dell'antica pavimentazione di Terravecchia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta. Dichiarando quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, prende atto dei subemendamenti presentati ai suoi emendamenti depositati ieri (*vedi allegato 6*). Crede tuttavia che la questione del regime transitorio sia stata risolta con la mediazione politica che ha condotto alla redazione delle proposte emendative da lei presentate; quanto invece alla parità di genere, invita i presentatori di emendamenti e subemendamenti al loro ritiro, non perché la tematica sia di scarsa importanza ma, al contrario, perché la discussione in questa sede finirebbe per renderla partigiana, laddove invece occorre discuterne con maggiore pacatezza e capacità di approfondimento. Ritiene al proposito che essa possa essere affrontata con emendamenti condivisi durante la discussione in Assemblea. Per questi motivi, nel ribadire l'invito al ritiro o il parere contrario su tutti gli emendamenti già presenti nel fascicolo (*vedi seduta del 17 maggio 2017*), auspica qui il ritiro anche di quelli sulle pari opportunità.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI si associa al parere della relatrice.

Luisa BOSSA (MDP) intende prendere sul serio le parole della relatrice. Se c'è una reale volontà politica di dissodare la tematica delle pari opportunità nel mondo dello sport, proprio questa è la sede di discussione, giacché le logiche dei lavori in Assemblea porterebbero a respingere i relativi emendamenti. Proprio ieri si è avuta notizia delle scandalose dichiarazioni del sindaco di Pimonte, il quale ha definito uno stupro di gruppo una « bambinata ». Sicché è dovere del Parlamento prendere posizioni chiare. Propone allora che gli emendamenti e i subemendamenti sulle pari opportunità tra donne e uomini nello sport siano accantonati, onde condurre un genuino confronto.

Simone VALENTE (M5S) crede che, rispetto a un accantonamento degli emendamenti relativi alle pari opportunità nei vertici del CONI e delle federazioni sportive, sarebbe preferibile procedere a una sospensione dei lavori, in attesa che i gruppi parlamentari trovino un'intesa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, darà la parola a un oratore a favore e a uno contro.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS), parlando a favore della sospensione, torna a sottolineare l'importanza del tema trattato dagli emendamenti, che non può essere certo vissuto dalla maggioranza come un tentativo di ostruzionismo da parte dei gruppi di opposizione.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, si esprimerebbe contro la sospensione dei lavori. Tuttavia ascoltati gli interventi dei colleghi, pensa che si possano accantonare gli emendamenti di cui si discorre. Accede altresì alla richiesta di sospensione, a patto che tutti i gruppi s'impegnino a concludere l'esame referente entro oggi, poiché occorre garantire la speditezza dell'*iter* in vista della discussione in Assemblea fissata per lunedì 17 luglio.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, avverte che sono accantonati gli emendamenti 01.01 Borghesi, 01.022 Borghesi, 01.038 Centemero, 01.060 Borghesi, 1.8 Centemero, 2.78 Centemero e 3.13 Centemero, il subemendamento 0.3.0500.1 Nicchi e l'emendamento 3.0.500 della relatrice. Sospende l'esame del provvedimento, che riprenderà alle 14.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati gli emendamenti 01.01 Borghesi, 01.022 Borghesi, 01.038 Centemero, 01.060 Borghesi, 1.8 Centemero, 2.78 Centemero, 3.13 Centemero, il subemendamento 0.3.0.500.1 Nicchi e l'emendamento della relatrice 3.0.500, tutti con riferimento alla parità di genere. Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento 01.037 Fossati, su cui c'è il parere contrario di relatrice e Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 01.037 Fossati.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.1, riscontra una volontà di apertura rispetto al testo pervenuto dal Senato che era stato considerato « blindato ». Tuttavia, teme che ciò sia frutto di accordi avvenuti al di fuori dell'aula della Commissione, a favore di una persona e che assecondano la volontà di un solo partito. Quando si parla di sport, sarebbe più opportuno pensare a misure in favore dello sport di base e non a fare una legge che interessa al Ministro dello sport. Rileva il pasticcio clamoroso fatto alle disposizioni sul Comitato paralimpico, che rivela un problema di metodo che non può essere considerato accettabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1 e 1.3 Simone Valente.

Marisa NICCHI (MDP) sottoscrive l'emendamento 1.88 Brignone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.88 Brignone e gli identici emendamenti 1.14 Nicchi e 1.15 Borghesi.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra il suo emendamento 1.02 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.02 Borghesi.

Simone VALENTE (M5S) illustra il suo emendamento 1.01 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.01 Simone Valente.

Simone VALENTE (M5S), illustrando il suo emendamento 2.2, chiarisce che esso è volto a dirimere questioni appuntate su tre versanti. Il primo è quello del limite dei mandati, che a suo avviso deve rimanere

nel numero di due; il secondo è relativo alle incompatibilità, tese ad evitare conflitti d'interesse sia tra CONI e Federazioni sportive (tali per cui non si può ricoprire contemporaneamente cariche nelle Federazioni sportive nazionali e nelle discipline sportive associate e in seno al CONI e al CONI Servizi spa), sia tra esponenti sportivi ed esponenti politici. Cita alcuni casi nominativi. Il terzo profilo è quello dell'incensuratezza. Non crede possibile che le federazioni sportive possano essere dirette da persone che abbiano riportato condanne definitive.

La Commissione respinge l'emendamento 2.2 Simone Valente; respinge altresì l'emendamento 2.3 Simone Valente.

Simone VALENTE (M5S) illustra il suo emendamento 2.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione lo respinge; con distinta votazione, respinge altresì l'emendamento 2.5 Simone Valente.

Simone VALENTE (M5S) illustra il suo emendamento 2.6, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione lo respinge. Con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti Simone Valente 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra il suo emendamento 2.77, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione lo respinge, come pure respinge, con altra votazione, l'emendamento 2.79 Borghesi.

Marisa NICCHI (MDP) sottoscrive l'emendamento 2.91 Brignone, che la Commissione respinge.

Messi ai voti gli identici emendamenti 2.84 Nicchi e 2.86 Simone Valente, vengono respinti. Indi, la Commissione approva l'emendamento 2.502 della relattrice (*vedi allegato 7*).

Stefano BORGHESI (LNA) illustra i suoi emendamenti 2.88 e 2.89.

Simone VALENTE (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.88 Borghesi, che tuttavia la Commissione respinge.

Viene altresì respinto l'emendamento 2.89 Borghesi.

Filippo FOSSATI (MDP) ritira il suo emendamento 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 03.500.1 e 03.500.2 (*vedi allegato 6*).

Simone VALENTE (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 3.500 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.500 della relatrice (*vedi allegato 7*). Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.14 e 3.15 Nicchi.

Luisa BOSSA (MDP) sottoscrive l'emendamento 3.51 Brignone.

La Commissione lo respinge.

Simone VALENTE (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti 3.50 Nicchi e 3.52 Brignone.

La Commissione li respinge. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti 0.3.0.500.2 Nicchi e 0.3.0.500.3 Simone Valente (*vedi allegato 6*), nonché l'emendamento 5.19 Brignone, sottoscritto dalla deputata Marisa NICCHI (MDP), e l'emendamento 5.14 Simone Valente.

Messi ai voti, vengono altresì respinti con distinte votazioni gli identici subemendamenti 0.5.500.1 Nicchi, 0.5.500.2 e 0.5.500.3 Simone Valente (*vedi allegato 6*).

Filippo FOSSATI (MDP) illustra il suo subemendamento 0.5.500.4 (*vedi allegato 6*), raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, lo respinge, mentre approva l'emendamento 5.500 della relatrice (*vedi allegato 7*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che risultano preclusi gli emendamenti 5.15 Simone Valente e gli identici emendamenti 5.16 Nicchi e 5.20 Brignone.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti 0.5.501.1 Nicchi e 0.5.501.2 Simone Valente (*vedi allegato 6*). Indi, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.5.501.3 Simone Valente e 0.5.501.4 Fossati (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva l'emendamento 5.501 della relatrice (*vedi allegato 7*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà agli emendamenti accantonati.

Maria COSCIA (PD), relatrice, presenta l'emendamento 2.501 (*vedi allegato 6*), unitamente a una nuova formulazione dell'emendamento 3.0.500, auspicando che tali proposte inducano al ritiro degli emendamenti che vertono sul tema delle pari opportunità.

Stefano BORGHESI (LNA) ritira gli emendamenti 01.01, 01.022, 01.038 e 01.060.

Luisa BOSSA (MDP) comprende lo sforzo della relatrice, che non è ancora sufficiente a soddisfare le esigenze manifestate dal suo gruppo con il subemendamento 0.3.0500.1, che tuttavia ritira, in vista dell'eventuale dibattito in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che s'intendono decaduti gli emendamenti 1.8, 2.78 e 3.13 Centemero e, se non vi sono obiezioni, s'intende che i gruppi abbiano rinunciato al termine per i subemendamenti.

(Così rimane stabilito).

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.501 e l'emendamento 3.0.500, nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 7*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti verrà inviato alle Commissioni consultive. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che nella scorsa seduta la relatrice Pes ha proposto l'adozione di un testo unificato da lei predisposto quale testo base. Se non vi sono obiezioni, tale proposta s'intende approvata e il termine per la presentazione di eventuali emendamenti resta fissato per lunedì 10 luglio 2017, alle ore 18.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di Assocalciatori, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.05 alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo.

(Rinvio dell'esame del documento conclusivo).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, rinvia la discussione della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell'organico dei docenti per l'a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui si risponde verte sulla consistenza degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, in corso di definizione, in particolare quelli relativi ai posti di sostegno nelle scuole della regione Toscana per i quali, a parere degli On.li interroganti, sarebbe previsto un incremento alquanto ridotto rispetto al numero totale delle trasformazioni da organico di fatto a organico di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2017.

Al riguardo, si precisa che i contingenti di posti previsti dallo schema di decreto interministeriale sono stati distribuiti sulla base della capacità assunzionale dei diversi Uffici scolastici regionali. Per il sostegno, occorre ricordare che ai posti costituiti in organico di diritto vanno aggiunti quelli che ciascun Ufficio ha facoltà di istituire in deroga sull'organico di fatto per far fronte ad esigenze dovute alla presenza di alunni con disabilità grave, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2010.

Relativamente alla Toscana la situazione è la seguente. I docenti in possesso della specializzazione per l'insegnamento

sul sostegno da assumere, presenti nelle diverse graduatorie, sono 164. Considerati sia i posti vacanti già presenti nell'organico di diritto sia quelli che si libereranno a seguito dei pensionamenti, anche prescindendo dall'adeguamento assegnato, il competente Ufficio scolastico regionale è ampiamente in grado di assumere i suddetti 164 docenti già nel corso delle operazioni di nomina relative all'anno scolastico 2017/2018.

Conseguentemente, l'incremento dei posti assegnati dal Ministero risulta ininfluente a stabilizzare gli attuali docenti specializzati. Esso, piuttosto, è idoneo ad integrare il numero delle disponibilità in previsione della fase transitoria del reclutamento disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017, emanato nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dalla legge n. 107 del 2015 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, e dal decreto legislativo n. 66 del 2017 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

ALLEGATO 2

5-11294 Nesci: Sulla consistenza dell'organico di diritto dei licei musicali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede di conoscere se il MIUR intende assegnare ai Licei ad indirizzo musicale contingenti di personale docente in forma stabile, sia mediante le procedure di mobilità professionale sia attraverso il reclutamento. Finora, infatti, sui posti riferiti alle nuove classi di concorso relative alle discipline specifiche dei Licei musicali, costituiti di fatto, hanno prestato servizio docenti titolari di educazione musicale o di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado attraverso l'utilizzazione.

Come è già noto all'On.le interrogante, azione propedeutica all'assegnazione di docenti di ruolo sulle cattedre in argomento è la definizione dell'organico di diritto delle relative classi di concorso, ovvero la A-53 (storia della musica), A-55 (strumento musicale, suddivisa per gli specifici strumenti), A-63 (tecnologie musicali) e A-64 (teoria, analisi e composizione). Tale organico viene formalizzato per la prima volta per l'anno scolastico 2017/2018, in quanto le classi di concorso in argomento sono state individuate soltanto attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016.

Il Ministero ha dato indicazioni a tal fine con nota – n. 21315 – del 15 maggio 2017, contenente le istruzioni operative per la formazione degli organici per l'anno scolastico 2017/2018, nelle more della trasmissione dello schema di decreto ministeriale recante l'adeguamento dell'organico dell'autonomia per il triennio 2016/2019.

Detta nota riporta le modalità per la formazione delle cattedre riferite alle so-

pra citate classi di concorso e precisa, altresì, che i posti del potenziamento delle discipline caratterizzanti questo corso di studi costituiranno comunque nuovi posti di organico di dette discipline, utilizzabili per le relative operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo.

Ulteriori precisazioni sono state diramate con successiva nota direttoriale – prot. n. 22165 – del 19 maggio 2017 relativamente alle operazioni di mobilità professionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la formazione del maggior numero di posti interi e l'individuazione del personale destinatario dei passaggi secondo le procedure stabilite con il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità e utilizzando le corrispondenti graduatorie.

Le operazioni di definizione degli organici e della mobilità dei docenti di ruolo già in servizio sono in fase di ultimazione. Sono stati istituiti circa 1.700 posti interi (circa 600 sono invece gli spezzoni che non si possono ricondurre a cattedre intere).

Più di 1.000 dei suddetti posti sono stati già occupati con la mobilità professionale (ovvero con il passaggio degli insegnanti di ruolo che già vi insegnavano). I rimanenti verranno destinati ai vincitori dell'ultimo concorso.

Tutto ciò avverrà entro tempi congrui per un corretto avvio del prossimo anno scolastico.

In proposito, si vuole ribadire che l'impegno del Ministero in questo settore è significativo. Si consideri che, per le sole materie caratterizzanti (senza, quindi, contare le materie comuni, quali italiano,

etc.), per i 131 licei ad indirizzo musicale attualmente censiti si riscontra una media di un docente ogni 7 alunni.

Per quanto concerne, infine, la trasformazione di posti di organico di fatto in quello di diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2017, si ricorda che il 9 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e

Ministero dell'economia e delle finanze sull'attuazione della norma inserita nella legge di bilancio per il 2017 per la trasformazione di circa 15.000 cattedre che, precedentemente assegnate a supplenti, saranno coperte con docenti a tempo indeterminato. In tal modo verrà garantita una maggiore continuità didattica e si potranno dare precise risposte alle aspettative del personale precario.

ALLEGATO 3

5-11048 Pes: Sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dall'On.le interrogante, si specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici sono di competenza dell'Ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 23 del 1996.

L'Amministrazione scolastica, ad ogni modo, non manca di seguire da vicino i casi che vengono segnalati al fine di favorire la più efficace risoluzione degli stessi. A tale riguardo, viene prontamente effettuata una formale segnalazione all'Ente locale di riferimento affinché provveda nell'ambito delle proprie competenze. Ciò è avvenuto anche per il caso specifico segnalato nell'interrogazione, come riferito, al riguardo, dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Compito del Ministero è, invece, quello di erogare contributi sulla base delle istanze e dei progetti presentati dagli Enti locali, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, in base alle prescrizioni normative che regolano la materia.

In proposito, si può assicurare che negli ultimi 2 anni le risorse per l'edilizia scolastica sono notevolmente aumentate. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuovi stanziamenti:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha previsto un rifinanziamento della programmazione triennale pari a 1,5 miliardi di euro per i prossimi 8 anni;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio per il 2017) all'articolo 1,

comma 140, ha previsto l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture. Il MIUR ha chiesto il finanziamento di 2 programmazioni, una relativa all'adeguamento antisismico delle scuole e l'altra relativa ai casi critici emersi a seguito dell'espletamento delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti;

infine, la legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che destina ulteriori risorse per le indagini di vulnerabilità sulle scuole delle aree a rischio sismico 1 e 2, cioè, quelle a maggior pericolo.

Tali interventi normativi, riportati a titolo dimostrativo, provano che non solo gli investimenti sull'edilizia scolastica non sono diminuiti ma sono addirittura aumentate le risorse a vario titolo investite.

L'azione del Ministero prosegue in maniera costante e, si ritiene, proficua, anche attraverso il coordinamento condotto dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 23 del 1996 e ricostituito nel 2014 con decreto ministeriale n. 88.

L'ultima riunione dell'Osservatorio si è svolta in data 21 giugno scorso. Nel corso della stessa, in particolare, è stata presentata la proposta di ripartizione dei 150 milioni di euro stanziati dall'INAIL per la realizzazione di Poli innovativi per i quali il Ministero dell'Istruzione pagherà poi i canoni di locazione. I Poli serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico.

Oltre alla proposta di ripartizione, sono stati illustrati anche i criteri per l'assegnazione delle risorse. Fra questi: l'utilizzo dei fondi esclusivamente per la costruzione di una nuova scuola, l'ampiezza del bacino di utenza (popolazione di età 0-6 anni nel territorio di riferimento), la disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati, la disponibilità dell'ente a garantire un'ampia apertura e il coinvolgimento del territorio.

Nella medesima riunione sono stati, altresì, definiti i criteri per la redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica.

L'Osservatorio ha, infine, stabilito che entro il 7 luglio le Regioni confermino al

Miur le priorità di intervento già segnalate o le eventuali variazioni per poter procedere con l'assegnazione della prima tranche delle nuove risorse per l'edilizia scolastica, 1,3 miliardi, stanziati attraverso il Fondo Infrastrutture inserito nell'ultima legge di bilancio. Le risorse del Fondo possono essere spese a decorrere da quest'anno e fino al 2032 e sono così ripartite: 973 milioni di euro per l'adeguamento rispetto al rischio sismico e 341 per la messa in sicurezza. Il Fondo è destinato alla realizzazione dei nuovi Piani di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici e alla messa in sicurezza degli stessi edifici in seguito a indagini diagnostiche.

ALLEGATO 4

5-10269 Marco Di Stefano: Sugli interventi di recupero dello stadio Flaminio di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Di Stefano chiede notizie in merito allo Stadio Flaminio di Roma, l'impianto sportivo polifunzionale progettato dall'architetto Nervi, di proprietà del Comune di Roma.

Premetto che l'appello dell'onorevole interrogante per un urgente recupero dello stadio Flaminio dall'annosa e deplorabile situazione di degrado appare del tutto condivisibile.

L'opera, inaugurata il 19 marzo del 1959, per la fama dei progettisti, per la riconosciuta importanza nel panorama dell'architettura internazionale, per le peculiari e significative innovazioni nell'applicazione di particolari tecnologie costruttive, oltre alla rilevanza del contesto urbano in cui si colloca, si pone tra i più importanti esempi della nostra architettura del secolo scorso.

Come è noto, la Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbane di questo Ministero annovera, tra le proprie competenze, anche quella di dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, (legge sul diritto d'autore).

Si è di recente appreso dell'esistenza di una specifica Associazione no-profit (l'Associazione « Pier Luigi Nervi Project »), diretta dal nipote del progettista, che, oltre a contribuire alla conoscenza scientifica e allo studio delle sue opere, ha tra i propri compiti anche quello di focalizzare l'attenzione sulla conservazione ed il recupero delle strutture di Nervi; in questo senso, un'iniziativa di sensibilizzazione è

già stata condotta dall'Associazione nel 2013 per la salvaguardia delle Cartiere Burgo di Mantova.

Nei primi mesi di quest'anno, il Comune di Roma, proprietario dell'immobile, in accordo con il Coni e la Federazione italiana rugby (FIR) avrebbe presentato domanda di partecipazione al bando annuale della Getty Foundation, denominato « Keeping it modern ». Il bando è volto proprio a premiare, con specifici finanziamenti, progetti per la salvaguardia delle architetture di qualità del Novecento sparse nel mondo.

Nell'ipotesi in cui la proposta del Comune di Roma venisse positivamente valutata, l'importo del finanziamento previsto nel bando, potrebbe coprire, almeno in parte, i 15 milioni di Euro considerati necessari per l'integrale recupero della struttura.

Il progetto presentato, sul quale tuttavia non si hanno ancora molte informazioni, avrebbe ottenuto anche l'avallo degli eredi della famiglia Nervi, in quanto rispettoso della concezione originaria dei due progettisti: Pier Luigi e Antonio.

La FIR, oltre a farne la propria sede federale, al fine di mantenere un presidio costante all'interno dello Stadio, lo destinerebbe alle gare di rugby femminile, alle categorie giovanili ed alla disciplina olimpica del rugby a 7 giocatori.

Come dianzi precisato lo Stadio Flaminio costituisce uno degli esempi più significativi della nostra architettura del secolo scorso; si caratterizza per una qualità progettuale, tecnica ed esecutiva di altissimo livello, ed è inserito in un contesto

paesaggistico-ambientale tra i più pregevoli di Roma, l'area ove sorge lo Stadio è infatti inserita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (Valle del Tevere) e quindi sottoposta a tutela paesaggistica.

Questo comporta che per ogni intervento sull'immobile è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma dopo la convocazione di una Conferenza dei Servizi del 2010, nell'ambito della quale è stato esaminato uno studio di fattibilità per l'ampliamento dello stadio stesso, non vi sono state finora ulteriori iniziative al riguardo.

Lo Stadio Flaminio è inserito tra i beni del Censimento nazionale della architettura del secondo Novecento, curato e aggiornato dalla stessa Direzione generale

Arte e architettura contemporanea e periferie urbane, liberamente accessibile in rete all'indirizzo: <http://architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/>.

Si auspica quindi che l'iniziativa possa andare in porto e condurre effettivamente ad un recupero integrale e rispettoso del bene, attribuendogli nuovi usi e funzioni e facendo contestualmente cessare il grave stato di degrado che, ormai da anni purtroppo, lo caratterizza.

A tale proposito questo Ministero, attraverso la competente Direzione generale Arte e architettura contemporanea e periferie urbane, ha offerto sin d'ora la piena disponibilità a dare il proprio contributo tecnico-scientifico per il recupero di un'opera fondamentale dell'architettura moderna.

ALLEGATO 5

5-10662 De Girolamo: Sui lavori di recupero del centro storico del comune di Frasso Telesino (BE) e sul ripristino dell'antica pavimentazione di Terravecchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole De Girolamo chiede notizie in merito ad alcuni lavori di ripavimentazione che hanno interessato alcune strade del Comune di Frasso Telesino in provincia di Benevento.

La competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha precisato che l'area oggetto di intervento interessa il centro storico del comune di Frasso Telesino, che, si rammenta, è sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 comma 4 lettera g) dello stesso Codice (il decreto legislativo n. 42 del 2004) e a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto ministeriale del 28 marzo 1985 e costituisce area disciplinata dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico « Ambito Massiccio del Taburno », approvato con Decreto ministeriale del 30 settembre del 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre del 1996).

Il progetto, avente come oggetto « Lavori di riqualificazione e recupero del centro storico per lo sviluppo turistico del comune di Frasso Telesino » venne inviato dal Comune di Frasso Telesino alla Soprintendenza, nel maggio del 2009.

In allegato al progetto era presente l'autorizzazione paesaggistica n. 14/2009 dell'8 maggio del 2009, rilasciata dal responsabile del servizio del Comune di Frasso Telesino ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La fase istruttoria, effettuata dalla competente Soprintendenza il 23 giugno del 2009, ha comportato una richiesta di integrazione atti, avanzata il successivo 7 luglio 2009, per i seguenti elaborati:

1) Relazione paesaggistica conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31/01/06 comprensiva di foto simulazione delle soluzioni proposte che escludono l'impiego di materiali quali il porfido, estraneo alla tradizione costruttiva locale;

2) Copia conforme del verbale della Commissione Edilizia Integrata.

La documentazione integrativa fu acquisita dalla Soprintendenza il 6 agosto 2009.

Successivamente, a seguito del completamento dell'esame istruttorio, la Soprintendenza, « non riscontrando motivi per l'annullamento del decreto di autorizzazione paesaggistica », provvedeva ad archiviare il progetto in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 151 del Decreto legislativo 490/99.

In fase di appalto, il progetto fu oggetto di offerta migliorativa, i cui contenuti, tuttavia, non vennero resi noti alla Soprintendenza.

Dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ufficio tecnico del Comune di Frasso Telesino, con nota del 29 agosto 2016, trasmetteva il progetto relativo all'accertamento di conformità paesaggistica, ai sensi dell'ar-

articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le opere realizzate in difformità rispetto al progetto principale, approvato con l'autorizzazione paesaggistica n. 14 del 2009 sopra rammentata.

La Soprintendenza a seguito dell'esame istruttorio ha espresso parere favorevole per la compatibilità delle opere eseguite e non comprese nell'autorizzazione rilasciata, limitatamente al rifacimento delle pavimentazioni del centro storico cittadino, ad eccezione del rifacimento delle pavimentazioni di via Terravecchia, per il quale veniva precisato:

« Per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione di via Terravecchia, questo Ufficio, esprime parere contrario alla compatibilità delle opere realizzate in difformità dell'autorizzazione paesaggistica n. 14/2009 per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in considerazione del fatto che le stesse, consistenti nel

rifacimento della pavimentazione con la sostituzione delle pietre esistenti con nuove lastre regolari, hanno travisato l'originario e storico assetto viario.

Inoltre, si comunica che le suddette opere sono state realizzate anche in assenza di autorizzazione ai sensi dell'ex articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, pertanto il suddetto parere viene rilasciato fermo restando le sanzioni previste dalla parte II del succitato decreto ».

Sulla base di quanto riportato sopra, la Soprintendenza, proprio nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, ha richiesto all'Ente locale di adottare i dovuti provvedimenti di sua competenza, nel rispetto di quanto prevedono le norme, provvedendo comunque ad informare sia il Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio artistico di Napoli che la competente Procura della Repubblica di Benevento.

La Soprintendenza assicura al riguardo ogni forma di collaborazione.

ALLEGATO 6

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960, approvata dal Senato.**

**EMENDAMENTO 2.501 DELLA RELATRICE E SUBEMENDAMENTI
AGLI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 2.502, 3.500, 3.0.500,
5.500, 5.501**

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

2. 501. La Relatrice.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

0. 3. 500. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 3. 500. 2. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di equilibrio di genere, tale per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento.

0. 3. 0. 500. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.

*** 0. 3. 0. 500. 2.** Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.

*** 0. 3. 0. 500. 3.** Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso, con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.

**** 0. 5. 500. 1.** Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso, con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.

**** 0. 5. 500. 2.** Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: possono svolgere

fino alla fine del capoverso, con le seguenti: decadono.

0. 5. 500. 3. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

Al capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinquantacinque per cento con le seguenti: due terzi.

0. 5. 500. 4. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.

* **0. 5. 501. 1.** Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.

* **0. 5. 501. 2.** Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: possono svolgere fino alla fine del capoverso, con le seguenti: decadono.

0. 5. 501. 3. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

Al capoverso comma 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: cinquantacinque per cento con le seguenti: due terzi.

0. 5. 501. 4. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

ALLEGATO 7

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

2. 501. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.

2. 502. La Relatrice.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole « due mandati » sono sostituite dalle seguenti: « tre mandati »;

b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. »;

d) il comma 3 è soppresso.

3. 500. La Relatrice.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio

provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. ».

3. 0. 500. La Relatrice. (*Nuova formulazione*).

ART. 5.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato

qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. ».

5. 500. La Relatrice.

All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. »

5. 501. La Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11750 Pastorelli: Sull'obbligo della videosorveglianza degli impianti di trattamento dei rifiuti .	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-11752 Borghi: Sulla bonifica dell'area industriale di Macchiareddu	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-11753 De Rosa: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore Silla II, ubicato a Milano	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-11751 Pellegrino: Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Ispra	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.30.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11750 Pastorelli: Sull'obbligo della videosorveglianza degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Claudia MANNINO (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatta, considerato che i riferimenti normativi e i controlli dell'ARPA citati nella risposta della sottosegretaria si riferiscono ad azioni *ex post*,

che intervengono quando i fenomeni si sono già verificati. Rileva peraltro che in molti casi, a cominciare dall'esperienza siciliana, la regione o il diverso soggetto che ha fornito l'autorizzazione all'impianto non danno seguito ai risultati delle ispezioni dell'ARPA. In considerazione degli ingenti danni ambientali causati dagli incendi, nonché dei risvolti di carattere criminale messi in evidenza dal magistrato Roberto Pennisi, si sarebbe augurata che il Governo operasse scelte preventive sugli impianti di trattamento dei rifiuti e sulle procedure autorizzative.

5-11752 Borghi: Sulla bonifica dell'area industriale di Macchiareddu.

Giovanna SANNA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanna SANNA (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria ed il Ministero competente per aver attivato tutti i necessari controlli, in collaborazione con la regione Sardegna. Considerato che i dati ambientali e gli esiti dell'inchiesta in corso, che ha condotto anche all'arresto dei vertici della Fluorsid, fanno ipotizzare una gravissima forma di inquinamento, invita il Governo a mantenere alto il livello di attenzione e a verificare costantemente la situazione, che peraltro non rappresenta un caso isolato in Sardegna.

5-11753 De Rosa: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore Silla II, ubicato a Milano.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara costretto a sperare nel Ministero competente e nell'ISPRA, considerate le inadempienze della regione Lombardia, che ha peraltro consentito un incremento di potenzialità da 800 a 1.200 tonnellate di rifiuti con la sola integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per un impianto che non era stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) al momento della sua installazione. Stigmatizzando il fatto che non si sia ritenuto di procedere alla VIA neanche in occasione di una simile modifica, non certo irrilevante, lamenta di non aver ricevuto dal Ministero dell'ambiente ulteriori informazioni rispetto a quelle riferite dalla regione. Da ultimo, ribadendo quanto sia assurdo che un inceneritore venga realizzato senza ricorrere alla procedura di VIA, sottolinea che l'aspetto più grave della vicenda è rappresentato dal fatto che in tal modo non si è svolto il dibattito pubblico, privando la popolazione locale del diritto di esprimere le proprie opinioni.

5-11751 Pellegrino: Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Ispra.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), replicando, apprezza che il Ministro sia al corrente della situazione e manifesti la certezza che i lavoratori precari dell'ISPRA saranno a breve stabilizzati, pur rilevando che, per quanto di sua conoscenza, per 35 persone i contratti a tempo determinato, coperti in parte da fondi istituzionali e in parte da fondi su progetto, sono già scaduti. Segnala che delle 35 persone sopra indicate 24 avevano i requisiti per essere stabilizzate sulla base del cosiddetto decreto Madia e che per due delle rimanenti undici sono già stati rag-

giunti i limiti di reiterazione del contratto. Nell'affermare che ha a disposizione dati dettagliati sulla vicenda, evidenzia il rischio di mettere a repentaglio l'importante lavoro svolto dall'Istituto, considerato che si sta parlando del 10 per cento dei dipendenti dell'ISPRA. Da ultimo, nel segnalare che la Commissione Ambiente sta lavorando ad una risoluzione condivisa per la piena attuazione della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema a Rete

delle Agenzie Ambientali e ha attribuito nuovi e rilevanti compiti all'ISPRA, sollecita il Governo ad assumere un atteggiamento più incisivo rispetto alla vicenda.

Tino IANNUZZI (PD) *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-11750 Pastorelli: Sull'obbligo della videosorveglianza degli impianti di trattamento dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste occorre evidenziare, in via preliminare, che la normativa italiana riguardante il rilascio dei titoli autorizzativi relativamente agli impianti di gestione dei rifiuti discende dalle direttive comunitarie e stabilisce tutte le misure e le procedure da mettere in atto al fine di prevenire oppure, qualora non sia possibile, ridurre gli effetti negativi delle suddette attività sul suolo e nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

Tale disciplina, pur non contenendo specifiche disposizioni inerenti al controllo mediante apparecchiature di videosorveglianza a distanza, stabilisce per il caso degli impianti di trattamento dei rifiuti tassative limitazioni in merito ai quantitativi di rifiuti ed ai tempi massimi di stoccaggio di tali rifiuti presso gli impianti. Tali quantitativi possono pertanto essere riscontrati in qualunque momento dalle autorità competenti durante l'esecuzione dei controlli, mediante il riscontro dei registri di carico e scarico che devono essere tenuti presso i medesimi impianti. Si ricorda, inoltre, che ai fini del controllo di tutte le attività di gestione dei rifiuti, il

decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che spetta alle Province, anche mediante la stipula di convenzioni con organismi pubblici, ivi comprese le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuare il controllo periodico di tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ambientali. A ciò si aggiunga che eventuali prescrizioni sulle modalità di controllo degli impianti potrebbero essere già introdotte dalle competenti Autorità al momento del rilascio o del rinnovo dei titoli autorizzativi.

Il Ministero della giustizia ha segnalato, peraltro, che, al fine di vagliare l'efficacia delle riforme attuate in materia di reati ambientali, presso il Dipartimento degli Affari di Giustizia è stata istituita apposita struttura di monitoraggio.

Ad ogni modo, si evidenzia che un eventuale intervento normativo volto alla modifica della disciplina già esistente in materia dovrà comunque tener conto del fatto che gli impianti di videosorveglianza potranno essere impiegati solo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970.

ALLEGATO 2

5-11752 Borghi: Sulla bonifica dell'area industriale di Macchiareddu.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, come già rappresentato in altre sedi, si fa presente che i risultati della caratterizzazione realizzata nell'area in questione nel 2012/2013 hanno evidenziato per la matrice suolo e *top soil* la conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione prescritte dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Relativamente, invece, allo stato qualitativo della falda, i risultati della caratterizzazione hanno evidenziato superamenti dei limiti per metalli pesanti, triclorometano, tetracloroetilene, fluoruri e solfati. Pertanto, il 25 gennaio 2017, il Ministero dell'ambiente ha chiesto all'Azienda di elaborare il necessario Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della falda. Conseguentemente, il 31 maggio scorso la Fluorsid ha trasmesso il Progetto definitivo di MISO della falda superficiale dello stabilimento, attualmente in fase istruttoria. Inoltre, relativamente all'area Deposito ricadente nel territorio di Assemini, località Terrasili, occupata dall'abbandonamento di gesso anidro e fanghi fluoritici, il 27 giugno il Ministero, atteso il tempo trascorso, ha chiesto all'azienda di fornire un cronoprogramma delle attività di recupero, in modo da consentire agli Enti di controllo di verificare il rispetto del cronoprogramma stesso. Ha chiesto, altresì, ad ARPAS e Città Metropolitana di Cagliari di verificare se sussistono le condizioni per procedere ad una caratterizzazione delle aree lasciate libere dalla

rimozione dei cumuli di solfato di calcio fin ora realizzata.

Nell'area sono state svolte attività ispettive anche da ISPRA, che ha rilevato numerose violazioni dell'autorizzazione, e ne ha dato comunicazione anche alla Procura della Repubblica di Cagliari. E, inoltre, in corso, dal 4 al 6 luglio, l'ispezione ordinaria annuale di ISPRA sull'impianto, con il supporto dell'ARPAS, per la verifica delle prescrizioni AIA.

Si evidenzia, altresì, che, nel rispetto del principio « chi inquina paga », gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono stati posti a carico della Fluorsid.

Il Ministero ha, peraltro, avviato un'interlocuzione con la Regione Sardegna per verificare gli approfondimenti tecnici da attivare sul caso. Il 24 maggio 2017 si è tenuto un Tavolo tecnico istituito dal Presidente della Regione Sardegna nel corso del quale si è deciso di procedere con un monitoraggio straordinario sulle matrici ambientali acque, sedimenti e aria nel territorio circostante la Fluorsid. Nel mese di giugno sono state, pertanto, campionate 30 stazioni per i corpi idrici sotterranei e 24 per acque e sedimenti. Sono in corso le analisi e le relative elaborazioni.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero, tenuto conto della delicatezza e complessità della questione, continuerà a svolgere la propria attività mantenendo alto il livello di attenzione.

ALLEGATO 3

5-11753 De Rosa: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore Silla II, ubicato a Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base delle informazioni fornite dalla competente regione Lombardia, si fa presente che l'impianto in questione è stato autorizzato all'esercizio dalla provincia di Milano nel 2001 limitatamente ad un quantitativo massimo di rifiuti urbani pari a 900 t/giorno. Con decreto n. 11252 del 2004 la Regione ha autorizzato un incremento della potenzialità di trattamento dell'impianto sino a complessive 1.450 t/giorno solo dopo aver espletato la valutazione tecnica per l'assoggettabilità a V.I.A. regionale relativamente alla messa a regime della piena potenzialità richiesta da A.M.S.A S.p.A.

La regione ha precisato che tale decreto è stato adottato sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1999 e dalla legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 e la procedura è stata svolta secondo il metodo approvato con decreto del direttore generale del 27 marzo 2000 n. 7658, sulla base dei dati agli atti regionali contenuti nella documentazione che compone lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società AMSA per la realizzazione dell'impianto. L'Amministrazione regionale ha rilevato, altresì, che l'analisi espletata con tale metodo ha verificato la sussistenza di

valori di impatto globale complessivo inferiori al valore limite previsto dalla normativa.

Successivamente, con decreto del 2005 la regione Lombardia ha integrato l'autorizzazione abilitando l'impianto alla potenzialità tecnica nominale pari a 184,6 MW, prevedendo il limite massimo quantitativo di 450.000 tonnellate all'anno, imponendo ulteriori prescrizioni tecniche di adeguamento dell'impianto.

Sempre secondo quanto riferito dalla regione, nel 2013 l'azienda ha richiesto una variante non sostanziale consistente nella manutenzione straordinaria per l'ottimizzazione dell'impianto di teleriscaldamento asservito al termovalorizzatore, con sostituzione della turbina/turbogruppo. Trattandosi di variante non sostanziale ai sensi della normativa vigente in materia, non comportando alcun aumento di potenzialità, la modifica è stata concessa con esclusione della necessità di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Ad ogni modo, il Ministero continuerà a tenersi informato, approfondirà la questione e darà mandato ad ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale a rete, di svolgere una valutazione sullo stato ambientale nel contesto territoriale di riferimento.

ALLEGATO 4

5-11751 Pellegrino: Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Ispra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si evidenzia, in via preliminare che la legge istitutiva del Sistema nazionale a rete (legge n. 132 del 2016), entrata in vigore a gennaio 2017, ha ridisegnato il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e – quale perno di tale sistema – ha ridefinito i compiti e le funzioni di ISPRA. Sono stati, infatti, introdotti nuovi obiettivi ambientali ed è stato attribuito ad ISPRA uno specifico ruolo strategico di coordinamento, introducendo rilevanti innovazioni organizzative e di funzionamento, finalizzate ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione a tutela della salute pubblica. Tuttavia, per esigenze di contenimento della finanza pubblica, tale legge ha previsto una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, non è stato previsto un incremento del contributo ordinario.

Nella consapevolezza delle necessità di ISPRA, il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, già provveduto ad erogare il contributo ordinario, che è stato tutto trasferito all'istituto in due *tranches*, per un totale di 80 milioni di euro.

Il Ministero, senza venir meno alle proprie funzioni di Amministrazione vigilante, segue, peraltro, con la massima attenzione e partecipazione la situazione organizzativa interna ad ISPRA, partecipando anche agli incontri tra il Ministero

del lavoro e le parti sociali. Viene, inoltre, costantemente informato dagli Organi dell'Ente, i quali hanno fatto presente che presso l'istituto l'incidenza percentuale dei lavoratori con contratti flessibili rispetto alla dotazione organica è passata, in meno di 10 anni, dal 40 per cento al solo 6 per cento. Oggi ISPRA conta circa 1.200 unità a tempo indeterminato. Tutti i lavoratori in possesso dei requisiti necessari sono stati ammessi alle procedure di stabilizzazione previste dal decreto-legge 101 del 2013 (convertito con legge n. 125 del 2013). Più precisamente, su 80 unità di personale con contratto a tempo determinato, 24 sono state inserite nelle procedure di stabilizzazione e si prevede che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato entro la fine dell'anno. I restanti 56 lavoratori non hanno maturato i requisiti per partecipare alle procedure in atto e, in ogni caso, trova applicazione la disciplina normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

Dai numeri appena riportati, è chiaro che non si possa parlare di un blocco delle attività in caso di mancata prosecuzione dei rapporti di lavoro interessati. Ciò non fa certamente venire meno l'attenzione del Ministero dell'ambiente nei confronti delle persone oggi non rientranti nei percorsi di stabilizzazione.

Il Ministero è parte attiva nella ricerca di soluzioni, comprese della necessaria copertura finanziaria.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	77
5-11754 Bruno: Sulla nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-11755 Catalano: Provenienza delle risorse destinate al piano industriale 2017-2026 del polo trasporto merci e logistica di FS Spa	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	81
5-11756 Gregori: Recupero dell'area del porto di Civitavecchia già del cantiere navale della fallita Privilege Yard Spa	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-11757 Carloni: Sostegno al comparto del trasporto pubblico locale, in specie nel territorio di Napoli	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	83
5-11758 Spessotto: Modelli di valutazione del rischio legato alle attività aeronautiche e normativa sui Piani di rischio	79
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	84

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11754 Bruno: Sulla nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Claudia MANNINO (Misto), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (Misto), replicando, conferma le critiche alla scelta effettuata dal Governo, che appare inadeguata ad una realtà complessa quale quella palermitana, che comprende come noto anche i porti di Trapani e Termini Imerese. Le opacità e gli insuccessi che hanno caratterizzato il suo precedente mandato a Civitavecchia condizionano il giudizio sulle capacità professionali del dottor Monti e si uniscono alla preoccupazione che le vicende giudiziarie possano pesantemente incidere sull'operato e sulla continuità del nuovo presidente.

5-11755 Catalano: Provenienza delle risorse destinate al piano industriale 2017-2026 del polo trasporto merci e logistica di FS Spa.

Ivan CATALANO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto per la parte della risposta che consente di fugare i dubbi sul reperimento delle risorse interne al Gruppo delle Ferrovie dello Stato in forme coerenti con i divieti europei in materia di aiuti di Stato.

5-11756 Gregori: Recupero dell'area del porto di Civitavecchia già del cantiere navale della fallita Privilege Yard Spa.

Monica GREGORI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, esprimendo particolare preoccupazione per le ripercussioni che la vicenda giudiziaria e le conseguenti inerzie amministrative stanno avendo sui lavoratori interessati.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Monica GREGORI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatta della dichiarata posizione del Governo di propria incompetenza sulla vicenda. Pur essendo pienamente consapevole che vi sono procedimenti giudiziari in corso, reputa comunque essenziale che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Esecutivo assuma iniziative di carattere straordinario per sbloccare una situazione che si protrae da diversi anni principalmente per lungaggini di carattere burocratico. Se anche non si è riuscito a porre rimedio con le diverse aste pubbliche che sono state bandite, non per questo a suo giudizio il Governo deve considerarsi esentato dall'obbligo di intervenire a tutela dei lavoratori pregiudicati dalla vicenda oggetto dell'interrogazione.

5-11757 Carloni: Sostegno al comparto del trasporto pubblico locale, in specie nel territorio di Napoli.

Anna Maria CARLONI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, dichiara di condividere le scelte effettuate dal Governo che, anche recentemente, ha dimostrato di voler sostenere in modo concreto il sistema del trasporto pubblico locale. Sia i finanziamenti deliberati nei recenti provvedimenti che la stabilizzazione del fondo dedicato a tale obiettivo rappresentano misure efficaci e condivisibili.

Purtroppo, la situazione descritta nel suo atto di sindacato ispettivo è di assoluta gravità e richiede ulteriori misure straordinarie. Bene è stato fatto nel recente intervento legislativo citato dal Rappresentante del Governo, che ne ha di fatto evitato il fallimento.

Ma esso comunque si inserisce in un contesto di assoluta gravità, in quanto investe l'azienda napoletana che è l'architrave della mobilità in una delle zone più

popolate d'Europa, e in cui lo stesso Comune di Napoli, che è in questo momento il suo maggiore debitore, non ha i mezzi per poter operare in modo risolutivo. Ne consegue che ai gravi disagi odierni per gli utenti potrebbe aggiungersi il rischio di un aggravamento dell'attuale situazione prefallimentare.

5-11758 Spessotto: Modelli di valutazione del rischio legato alle attività aeronautiche e normativa sui Piani di rischio.

Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dall'affermazione secondo cui l'attuale modello adottato nel territorio italiano sia all'avvan-

guardia, in quanto ciò non appare suffragato da alcun riscontro concreto sul versante dei controlli.

Al riguardo, reputa utile ricordare come l'aeroporto di Venezia fosse privo di questo piano sulla valutazione del rischio sia sul versante degli incidenti che su quello riferito all'inquinamento acustico, e che si sia attivato per redigere tali piani – peraltro in modo del tutto incompleto – solo dopo iniziative di comitati civici e di iniziative parlamentari da lei assunte in prima persona.

Conclusivamente, auspica che l'Italia possa essere almeno in questo campo uno dei primi paesi ad adottare quei modelli di valutazione più evoluti che sono stati accreditati a livello mondiale e che prossimamente saranno adottati comunque come standard internazionale.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-11754 Bruno: Sulla nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Pasqualino Monti è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale il 28 giugno scorso, con decreto n. 342 e il relativo procedimento di nomina ha seguito tutti i passaggi previsti dalla normativa vigente.

Infatti, premessa la verifica dei requisiti di legge, il 18 maggio 2017, è stata chiesta alla Regione Siciliana la prevista intesa, intesa accordata due settimane dopo. Sono state quindi interessate le competenti Commissioni di Senato e Camera, le quali si sono entrambe espresse favorevolmente, rispettivamente il 20 e 21 giugno scorso.

Propedeuticamente all'emanazione del decreto di nomina, a norma del decreto legislativo n. 39 del 2013 e del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata acquisita da parte di Pasqualino Monti la specifica dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Come espressamente richiesto, in detta dichiarazione il medesimo ha certificato l'assenza a suo carico di condanne penali per i reati previsti dal capo I, del titolo II, del libro secondo del Codice penale, cioè quelle per i reati contro la P.A..

È del tutto evidente che, qualora si dovessero modificare le situazioni di fatto così da incidere sulle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa, il MIT porrà in essere tutte le conseguenti azioni.

Nel merito della scelta del Monti, va rilevato che lo stesso ha maturato una specifica competenza alla guida di un analogo ente pubblico portuale, oltre a rivestire la carica di Presidente di Assoporti.

In questa fase di *start-up* del riformato assetto organizzativo, il Presidente Monti può assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale la quale si compone di ben tre scali di particolare rilevanza (Palermo, Termini Imerese e Trapani).

ALLEGATO 2

5-11755 Catalano: Provenienza delle risorse destinate al piano industriale 2017-2026 del polo trasporto merci e logistica di FS Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

I procedimenti avviati dalla DG Concorrenza della Commissione Europea il 28 marzo 2014 hanno la finalità di vagliare la compatibilità con il mercato interno di alcune operazioni di *asset allocation* nei confronti di Trenitalia e FS Logistica nonché delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico ricevute da Trenitalia.

In data 20 giugno 2014, le autorità italiane hanno trasmesso la propria posizione alla Commissione Europea, argomentando le ragioni per cui le misure rispettano la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e da allora non si sono registrate ulteriori comunicazioni formali da parte della Commissione medesima.

Quanto alle risorse da destinare al programma di investimenti del Polo Mer-

cialia, le stesse sono costituite da risorse della società e non è previsto l'utilizzo di fondi pubblici.

Infatti, tali risorse sono reperite nell'ambito delle attività industriali del nuovo soggetto costituito a partire dal 1° gennaio 2017, non essendo, da un lato, previste leggi di finanziamento in tal senso, e dall'altro, non essendo possibili trasferimenti incrociati, ad esempio fra gestore della rete e imprese (decreto legislativo n. 112 del 2015). Analogamente, ogni ulteriore attività societaria è svolta secondo la vigente normativa.

Quanto rappresentato potrà verosimilmente portare quanto prima ad una archiviazione della procedura da parte della Commissione.

ALLEGATO 3

5-11756 Gregori: Recupero dell'area del porto di Civitavecchia già del cantiere navale della fallita Privilege Yard Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In via preliminare occorre premettere che il MIT non ha competenza diretta in ordine alla gestione del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione territoriale delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Tirreno Centro-Settentrionale.

Infatti l'articolo 6, comma 4, lettera *e*) della legge n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo n. 169 del 2016, prevede che l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi appunto nella circoscrizione territoriale delle suddette AdSP spetta in via esclusiva al medesimo ente.

Nello specifico, con sentenza n. 19 del 22 giugno 2015 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il fallimento della So-

cietà Privilege Yard, indicando al contempo il curatore e il giudice delegato che stanno, a tutt'oggi, seguendo le vicende connesse alla vendita del complesso azienda. Il curatore fallimentare è pertanto subentrato in tutti i rapporti connessi in essere con l'AdSP.

Il suddetto curatore ha in prima battuta proceduto alla vendita dell'intera società senza alcun esito e successivamente ha avviato le procedure di vendita per singoli lotti; tali procedure sono ancora in corso.

Pertanto è necessario attenderne l'esito per poter conoscere a chi l'area demaniale in questione è stata rilasciata in concessione.

ALLEGATO 4

**5-11757 Carloni: Sostegno al comparto del trasporto pubblico locale,
in specie nel territorio di Napoli.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Circa la possibilità di assumere iniziative finalizzate a sostenere il comparto TPL di Napoli, il MEF fa presente che, oltre alle risorse ordinarie destinate alla regione Campania, con decreto-legge n. 193 del 2016 è stato attribuito alla regione medesima un contributo straordinario nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2016 per far fronte ai debiti che la regione ha nei confronti di EAV S.r.L.

Quanto, poi, alla possibilità di incrementare i trasferimenti di risorse statali

a favore del TPL, ricordo che l'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede la stabilizzazione del Fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni a statuto ordinario per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Tale stabilizzazione, più volte sollecitata dalle regioni, avverrà di fatto dall'esercizio 2018 con uno stanziamento di M euro 4.932, mentre nell'esercizio 2017 lo stanziamento è definito in M euro 4.789.

ALLEGATO 5

5-11758 Spessotto: Modelli di valutazione del rischio legato alle attività aeronautiche e normativa sui Piani di rischio.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ENAC, il documento elaborato nel 2014 dall'Università inglese di Loughborough, disponibile a libero accesso su internet, contiene una disamina dei diversi modelli matematici disponibili a livello internazionale per la definizione di un modello statistico da applicare in Gran Bretagna. Per quello che riguarda l'Italia viene preso a riferimento, come riportato nella bibliografia del documento, l'articolo *Distribution of Air Accidents Around Runways* redatto dall'ENAC nel 2012 in collaborazione con l'Università di Roma Sapienza.

Tale articolo non riguarda il modello di valutazione del rischio applicato dallo stesso Ente ai sensi dell'articolo 715 del Codice della Navigazione, ma fa riferimento al *database* degli incidenti elaborato dall'ENEC in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria della predetta università.

Detto *database*, oggetto dell'articolo inglese, contiene gli incidenti registrati a livello mondiale dal 1996 al 2011 localizzandoli per una loro rappresentazione univoca su una pista di volo standardizzata per la quale si è dovuto prevedere la cosiddetta normalizzazione. Lo stesso *database*, che per le proprie capacità di selezione e analisi rappresenta un *unicum*

a livello internazionale, è stato apprezzato dall'ICAO (*International Civil Aviation Organization*) che lo ha anche utilizzato quale riferimento per le evoluzioni e gli aggiornamenti della normativa internazionale relativa alle infrastrutture aeroportuali.

L'articolo inglese muove quindi delle critiche al modello di valutazione del rischio dell'ENAC interpretando erroneamente il database degli incidenti quale modello di valutazione del rischio.

Il modello adottato dall'ENAC per le valutazioni del rischio contro terzi, ai sensi dell'articolo 715 del Codice della Navigazione, è stato invece sviluppato sulla base delle indicazioni fornite dai Manuali dell'ICAO che trattano tale argomento; lo stesso modello, prima della sua applicazione, è stato testato anche tramite applicazioni parallele con altri Paesi che avevano sviluppato analisi ed esperienze sul tema.

In conclusione, il modello applicato dall'ENAC è in linea con le più avanzate esperienze internazionali e fornisce risultati attendibili.

A margine si evidenzia che il percorso seguito è interamente riportato nella sezione *Policy* del sito *web* ENAC.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
5-11645 Benamati: Sospensione delle procedure di recupero crediti coattive nei confronti di imprese in crisi	87
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-11646 Alfreider: Impatto del piano industriale 2015-2019 di Leonardo sulle aziende pugliesi del settore aerospaziale	88
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	95
5-11647 Crippa: Contenuti dell'accordo di cessione degli impianti del gruppo Ilva	88
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-11648 Galgano: Funzionamento dell'impianto a ciclo combinato di Pietrafitta	89
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-11759 Ricciatti: Continuità produttiva dello stabilimento CEME di Carugate	89
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-11760 Civati: Ripristino delle commissioni esaminatrici competenti per il rilascio dei certificati di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi	89
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	100
ERRATA CORRIGE	89

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 luglio 2017.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco DA VILLA (M5S), nel rinviare all'intervento svolto nella seduta di ieri,

ribadisce un giudizio decisamente contrario sul provvedimento in esame. In particolare, rispetto alle criticità già evidenziate, segnala la questione della responsabilità degli amministratori delle due banche venete che, in seguito alla procedura di liquidazione amministrativa coatta non sarebbero perseguibili per il reato di bancarotta fraudolenta. Richiama al riguardo, le dichiarazioni del capogruppo del Partito democratico, Ettore Rosato, il quale ha sottolineato l'importanza di garantire « un discrimine più chiaro tra gli amministratori che hanno portato avanti il tentativo di salvataggio e quelli che hanno consapevolmente portato le banche al dissesto ». Nel constatare l'assenza di un esplicito riferimento a tale profilo nella proposta di parere del relatore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Adriana GALGANO (CI), consapevole che il provvedimento in esame sia caratterizzato da una forte ragione di Stato, ma evidenziando come non siano giunti dal Governo i chiarimenti richiesti dal suo gruppo e rilevata la evidente violazione della normativa *antitrust*, dichiara il voto di astensione a nome del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dal relatore e riservandosi la presentazione di ordini del giorno in Assemblea su determinate questioni critiche di indubbia rilevanza, sottolinea l'importanza dell'operazione di salvataggio di due importanti istituti di credito prevista dal provvedimento in esame volto a garantire il credito alle imprese, la continuità aziendale nonché la salvaguardia di molti posti di lavoro. Sottolinea infine la necessità che siano tempestivamente accertate le responsabilità penali degli amministratori. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, con riferimento alle questioni poste dal collega Da Villa, segnala che la X Commissione,

come evidenziato nel primo capoverso della proposta di parere, è chiamata ad esprimersi sui profili di competenza. Ha ritenuto pertanto che le eventuali responsabilità penale degli amministratori siano di competenza della Commissione Giustizia.

Per quanto riguarda la questione che l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa possa inibire la possibilità di procedere per eventuali reati di bancarotta fraudolenta, in seguito agli approfondimenti effettuati, osserva che le disposizioni delle leggi fallimentari non escludono la possibilità di procedere laddove, in via di fatto, vi siano elementi che integrano questa fattispecie di reato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11645 Benamati: Sospensione delle procedure di recupero crediti coattive nei confronti di imprese in crisi.

Tino IANNUZZI (PD), *cofirmatario*, sottolinea che l'interrogazione in titolo affronta la complicata situazione che si è

creata in merito ai mutui a tasso agevolato erogati, ai sensi della legge n. 44 del 1986 ed ai decreti legislativi n. 95 del 1999 e n. 185 del 2000, a piccole imprese e giovani operatori economici per sostenere nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno.

Osserva che il sistema legislativo prevede condizioni particolarmente severe e rigide in ordine agli oneri gravanti sulle imprese beneficiarie di tali finanziamenti. La situazione si è molto aggravata con la pesantissima e lunga crisi economica che ha investito il nostro Paese ed ancor di più il Sud, con tante imprese che sono nell'impossibilità di pagare nei tempi fissati le rate legate al recupero del credito concesso con mutui a tasso agevolato. Sottolinea che le procedure di recupero coattivo attivate da Invitalia sovente, proprio per tale situazione complessiva, si sono rivelate infruttuose e senza esito. In tale contesto, il pericolo assai grave è che con tali procedure, comunque, si venga a causare la chiusura e la cessazione delle attività di tante piccole imprese meridionali, colpite duramente dalla crisi economico-finanziaria ed impossibilitate ad assolvere alle procedure di recupero del credito poste in essere da Invitalia. Sottolinea quindi la necessità di un rapido intervento normativo con le modifiche delle Linee guida di Invitalia.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia la Viceministra Bellanova per la articolata risposta, nella quale è indicato un recentissimo aggiornamento delle Linee Guida di Invitalia per la gestione dei crediti in sofferenza ed in contenzioso, proprio al fine di contemperare – ed è questo l'obiettivo prioritario evidenziato nella interrogazione in oggetto – le esigenze di recupero dei crediti legittimamente vantati da Invitalia medesima con quelle di salvaguardare la continuità operativa ed evitare così la chiusura per tante piccole imprese meridionali finanziate con tali mutui a tasso agevolato e

che in questi anni e fra molteplici difficoltà sono comunque riuscite a reggere la durissima crisi economica. Ritiene che tali modifiche delle Linee guida debbano essere approfonditamente e specificamente valutate. In ogni caso, prende atto del prolungamento del periodo di rateizzazione per il pagamento degli oneri legati ai mutui scaduti, della possibilità per le aziende di avanzare proposte transattive nella fase precontenziosa ed in quella contenziosa ed in caso di revoca del finanziamento concesso o di avvio del recupero coattivo. Sottolinea fin d'ora la necessità e l'urgenza di prevedere e riconoscere nelle Linee guida una generale facoltà per Invitalia di proporre e definire transazioni, sulla base della preventiva accurata e specifica verifica delle singole posizioni debitorie, e quindi fattispecie per fattispecie, proprio per tutelare il recupero dei crediti ma anche la sopravvivenza e le prospettive delle piccole imprese interessate, al fine di scongiurare le pesantissime conseguenze negative sul piano economico, sociale ed occupazionale, che deriverebbero dalla cessazione di tali attività imprenditoriali.

5-11646 Alfreider: Impatto del piano industriale 2015-2019 di Leonardo sulle aziende pugliesi del settore aerospaziale.

Nicola CIRACÌ (Misto-DI), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Nicola CIRACÌ (Misto-DI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta stigmatizzando le politiche industriali del Governo del tutto inefficaci in territori problematici quali il brindisino.

5-11647 Crippa: Contenuti dell'accordo di cessione degli impianti del gruppo Ilva.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo chiedendo per quale

motivo il decreto ministeriale recante l'accordo di cessione degli impianti del Gruppo Ilva non sia stato ancora pubblicato ad oltre un mese dalla sua adozione.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta in quanto sono stati aggiunti alcune informazioni a quelle finora conosciute dagli organi di stampa. Lamenta che finora non è stato possibile conoscere il testo del decreto 5 giugno 2017 perché, ad oltre un mese di distanza dalla sua adozione, non è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ritiene che si tratti di un'informazione dovuta soprattutto per chi parteciperà ai tavoli delle trattative. Ricorda al riguardo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 191 del 2015 che richiama tra, gli altri, il principio di trasparenza nelle procedure di trasferimento dei complessi aziendali. Sottolinea che non è dato conoscere quali immobili saranno trasferiti in quanto è evidente che alcuni altoforni, al momento chiusi, non saranno ceduti. Chiede pertanto chi si occuperà delle infrastrutture dismesse. Ritiene infine che non tutti i lavoratori potranno essere assunti dalla società in amministrazione straordinaria fino al 2023 perché non vi sono realisticamente le risorse finanziarie per affrontare una tale operazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che il Ministro Calenda, in seguito alla sua richiesta formulata in seguito alla sollecitazione unanime di tutti i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione, gli ha trasmesso il decreto ministeriale 5 giugno 2017 che reca alcuni contenuti riservati soprattutto in riferimento al soggetto non aggiudicatario. Come comunicato per le vie brevi ai medesimi rappresentanti dei gruppi, fa presente che il decreto può essere consultato dai deputati che ne facciano richiesta presso la segreteria della Commissione.

5-11648 Galgano: Funzionamento dell'impianto a ciclo combinato di Pietrafitta.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, prende atto della risposta. Dichiaro di non comprendere appieno le ragioni della scelta di Enel di investire nello stabilimento di Montalto di Castro, impianto di fatto dismesso, non destinando invece alcuna risorsa all'impianto di Pietrafitta che non è stata chiusa per ragioni di sicurezza. Più in generale, segnala la grave crisi economica che ha colpito la regione Umbria, aggravata dalle conseguenze del terremoto del 2016, che richiederebbe interventi strutturali da parte del Governo nell'ambito di un piano di rilancio industriale ed economico a fronte delle difficoltà di aziende quali la ex Novelli, la ex Merloni e la Perugia, solo per citare le più note.

5-11759 Ricciatti: Continuità produttiva dello stabilimento CEME di Carugate.

Lara RICCIATTI (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo.

5-11760 Civati: Ripristino delle commissioni esaminatrici competenti per il rilascio dei certificati di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi.

Monica GREGORI (SI-SEL-POS), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Monica GREGORI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara soddisfatta della assicurazione che continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda fino alla sua auspicata definitiva conclusione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 849 del 5 luglio 2017, a pagina 261, prima colonna, ventottesima riga, la parola « consentito » è sostituita dalla seguente « escluso »; nella medesima pagina, prima colonna, trentesima riga, dopo la parola « integrale », aggiungere le seguenti « non solo » e sostituire le parole « e di depositanti sotto » con le seguenti « , ma anche di depositanti sopra ».

ALLEGATO 1

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. »;

rammentato che – a seguito dell'accertamento, in data 23 giugno 2017, della condizione di dissesto delle suddette banche da parte della Banca centrale europea e della decisione, in pari data, del Comitato di risoluzione unico circa la non sussistenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di risoluzione di cui alla direttiva BRRD – si è reso necessario per gli istituti di credito in argomento il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

sottolineato altresì che – come annotato in sede di Relazione illustrativa del disegno di legge – « l'ordinaria procedura di liquidazione in forma atomistica determinerebbe gravissimi pregiudizi per l'economia: è quindi opportuno individuare una soluzione che consenta di gestire la crisi dei due gruppi con strumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal testo unico bancario. Infatti, in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione delle Banche a liquidazione coatta amministrativa potrebbe comportare una distruzione del valore delle aziende bancarie

coinvolte, con conseguenti gravi perdite per gli operatori non professionali creditori chirografari, che non sono protetti né preferiti, e imporrebbe un'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale nonché occupazionali »;

rammentato, ancora, che gli interventi pubblici che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare a sostegno dell'operazione sono, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento:

concessione di garanzie statali, per un massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria da parte del soggetto individuato (articolo 3, comma 3) secondo una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, « aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato », soggetto cui i commissari liquidatori (articolo 3, comma 1) « in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere (...) l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi »;

supporto finanziario in favore del cessionario pari a circa 4,8 miliardi di

euro per fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione (fino a 3.500 milioni di euro) e per misure di ristrutturazione aziendale assunte dal cessionario per il rispetto della disciplina sugli aiuti di stato (fino a 1.285 milioni di euro);

richiamato altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze « con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (...) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA »;

evidenziato poi che, come emerge dalla Relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento:

la garanzia dello Stato sul finanziamento da parte del cessionario commisurato allo sbilancio di cessione ammontante a 5,351 miliardi di euro trova integrale capienza nel previsto realizzo dell'attivo della liquidazione; lo sbilancio di cessione è elevabile per effetto della *due diligence* per un importo massimo di 1 miliardo di euro comportante un valore della garanzia di Stato di circa 300 milioni di euro;

il valore della garanzia dello Stato per obblighi di riacquisto dei crediti retrocedibili al soggetto in liquidazione per un importo massimo di 4 miliardi di euro ammonta a 300 milioni di euro, secondo la quantificazione di Banca d'Italia ottenuta « moltiplicando la probabilità di default media di tale portafoglio (17 per cento) per una misura del rischio del recupero crediti (40 per cento) sulla base dei dati disponibili presso l'Istituto »;

l'ammontare delle garanzie statali a copertura di obblighi d'indennizzo è stimato da Banca d'Italia in 124 milioni di euro;

il supporto finanziario in favore del cessionario ammonta a circa 4,8 miliardi di euro;

segnalato, al riguardo, che – come ancora emerge dalla Relazione tecnica – a fronte di un importo lordo dei crediti deteriorati rientranti tra gli attivi della liquidazione pari a circa 17,8 miliardi di euro, l'ipotesi di realizzo – con incasso dell'80 per cento delle somme recuperabili al quinto anno e del 98 per cento all'ottavo anno – si attesta intorno agli 11,6 miliardi di euro con impegni per circa 10,6 miliardi di euro;

richiamate le misure di ristoro a favore degli investitori, di cui all'articolo 6, comportanti l'accesso al « Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori », istituito dalla legge di stabilità per il 2016, da parte di detentori – rispondenti a determinati requisiti – di strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione;

richiamati, ancora, i dati salienti sulla situazione del mercato del credito illustrati nel rapporto 2016 di Banca d'Italia su « L'economia del Veneto », ove, tra l'altro, così si annota: « I finanziamenti erogati dalle banche e dalle società finanziarie alle imprese, comprensivi delle sofferenze, sono diminuiti del 3,2 per cento alla fine del 2015. (...) Il miglioramento della situazione di liquidità delle imprese e condizioni di offerta delle banche ancora caute verso quelle più rischiose hanno contribuito alla sensibile contrazione delle aperture di credito in conto corrente e per anticipi su crediti commerciali. (...) L'incidenza delle garanzie resta significativamente più elevata per i finanziamenti alle piccole imprese (75,7 per cento) e per il comparto delle costruzioni (76,6 per cento). Nel corso del 2015 si è mantenuta sostanzialmente invariata la suddivisione tra garanzie reali e personali. Tra queste ultime, la quota di garanzie rilasciate da soggetti pubblici è ulteriormente cresciuta all'8,4 per cento (era il 3,9 per cento nel 2007) »;

segnalata, conseguentemente, l'opportunità di:

strutturate sedi di confronto – aperte, tra l'altro, alla partecipazione ed al

contributo delle associazioni d'impresa – per il monitoraggio dell'impatto sul mercato del credito delle aree territoriali di riferimento dei processi di liquidazione coatta amministrativa di « Banca Popolare di Vicenza S.p.A. » e di « Veneto Banca S.p.A. » e di ristrutturazione delle loro reti nell'ambito degli assetti operativi del cessionario « Intesa Sanpaolo S.p.A. » (ad esempio, confluenza di posizioni già multiaffidatarie all'interno del perimetro operativo del medesimo soggetto creditizio a seguito dell'acquisizione da parte del cessionario delle attività degli istituti posti in liquidazione e attivazione da parte del cessionario dell'annunciato *plafond* di 5 miliardi di euro per linee di credito);

azioni di mobilitazione e rafforzamento della filiera della garanzia mutualistica nei mercati territoriali del credito

maggiormente incisi dai già richiamati processi di liquidazione e ristrutturazione degli istituti bancari veneti;

indirizzi operativi ed assetti organizzativi della « S.G.A. S.p.A. » tali da agevolare, a salvaguardia del tessuto socio-economico territoriale, la conciliazione tra il conseguimento degli obiettivi attesi di recupero degli attivi posti in liquidazione e la continuità operativa – ad esempio, sulla base di concordati piani di recupero – della clientela morosa (8,4 miliardi di euro di inadempienze probabili, di cui 2,8 miliardi di euro stimati come migranti verso il « *bonis* »),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-11645 Benamati: Sospensione delle procedure di recupero crediti coattive nei confronti di imprese in crisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'argomento oggetto dell'interrogazione e, specificamente, in merito alla richiesta di un intervento normativo per la sospensione dei recuperi di somme indicati in oggetto, con riguardo, in particolare, alle micro e piccole imprese che hanno usufruito di mutui a tassi agevolati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1986 n. 44 e 29 marzo 1995 n. 95 e del decreto legislativo n. 185 del 2000, faccio presente quanto segue.

Come evidenziato anche dagli Onorevoli Interroganti, per la disciplina normativa di cui al citato decreto legislativo n. 185 del 2000 e i relativi regolamenti attuativi, il soggetto gestore è Invitalia, al quale fanno capo, in particolare, le iniziative connesse al recupero del credito derivante dalla concessione dei finanziamenti agevolati.

Al riguardo, anche alla luce del difficile periodo di congiuntura economica, Invitalia riferisce di aver lavorato alla stesura di un aggiornamento delle Linee Guida per la gestione dei crediti in sofferenza e in contenzioso, già approvate nel 2007 e volte a coniugare l'esigenza di un corretto recupero del credito (derivante dalla concessione di finanziamenti pubblici) con quella della continuità operativa delle iniziative imprenditoriali finanziate con il sopracitato decreto legislativo n. 185 del 2000.

Tali Linee Guida, recentemente condizionate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro, sono state rese operative a partire dalla metà di giugno corrente anno.

Nel dettaglio le modifiche apportate hanno formalizzato le seguenti azioni dirette a favore dei beneficiari:

Un allungamento del periodo di dilazione per le rate scadute (max. 4 semestrali), da 36 a 72 mensilità, nonché – nella fase precontenziosa e in quella contenziosa – la possibilità, da parte dell'azienda beneficiaria, di avanzare una proposta transattiva avente ad oggetto lo stralcio dei soli interessi di mora maturati, a fronte del contestuale versamento di un anticipo del 25 per cento del debito scaduto e successivo allungamento del periodo di dilazione da 36 a 72 mensilità;

Un allungamento del periodo di dilazione per le rate scadute (fino a 4 rate trimestrali) da 18 a 48 mensilità, nonché, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento o revoca dell'intero contributo concesso (comprensivo di Fondo perduto) o a seguito dell'avvio del recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento, la possibilità da parte dell'impresa beneficiaria di avanzare una proposta transattiva avente ad oggetto un importo non inferiore al maggiore tra la quota capitale del finanziamento agevolato concesso e non rimborsato ed il 50 per cento dell'intera esposizione debitoria da restituire, in un massimo di 48 rate mensili.

Inoltre, faccio presente che, nelle more del ricorso a Equitalia (con cui Invitalia ha un'apposita convenzione per il recupero del credito), è previsto, nel caso di mancato pagamento a seguito di ingiunzione, che i beneficiari possano usufruire di una dilazione di massimo 60 mensilità sull'intera posizione debitoria.

Preciso infine che, Invitalia ha la facoltà di rinegoziare la durata dei mutui agevolati – accesi entro il 31 dicembre 2008 – ai sensi della legge n. 244 del 2007.

A tal proposito, potranno essere valutati interventi legislativi per l'estensione di detta normativa anche ai mutui accesi in un periodo successivo.

ALLEGATO 3

5-11646 Alfreider: Impatto del piano industriale 2015-2019 di Leonardo sulle aziende pugliesi del settore aerospaziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in parola, la società Leonardo ha reso noto che il Piano Industriale è finalizzato alla creazione di condizioni per un effettivo rilancio delle realtà produttive territoriali, ivi compresi i presidi industriali di Leonardo in Puglia. Lo sviluppo del patrimonio industriale, tecnologico ed umano costituisce, infatti, una direttrice imprescindibile per costruire un'impresa più forte e più competitiva, che continui a fungere da volano per il tessuto produttivo e sociale su cui insiste.

Con specifico riferimento alla Divisione Elicotteri, a seguito delle attuali prospettive commerciali, è emersa la necessità di una ripianificazione delle attività produttive e dei correlati carichi di lavoro. Pertanto, anche presso il sito di Brindisi, i volumi produttivi sono stati adeguati alla contrazione delle attività con conseguenti ripercussioni, in via prioritaria, sulle risorse interne.

Il Governo, al contrario di quanto affermato dagli onorevoli interroganti, non resta indifferente alle criticità derivanti da questo processo di riorganizzazione della società, in particolar modo nelle province di Brindisi e Taranto, e sta operando al fine di individuare soluzioni utili al man-

tenimento degli attuali livelli occupazionali oltre che consolidare e accrescere la presenza delle imprese nei settori ritenuti strategici, quale quello dell'aerospazio.

Faccio presente altresì che il Governo è impegnato a sostenere con apposite dotazioni finanziarie (anche in questa fase di complessità economica del Paese) il comparto con il Piano operativo imprese e competitività 2014-2020.

Tale Piano mira a sostenere e potenziare investimenti anche nella *space economy* definendo le linee strategiche d'intervento in grado di consentire all'Italia di trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei propulsori della nuova crescita nazionale.

Infine, con specifico riferimento alla società Tecnomessapia, a dimostrazione dell'attenzione da parte del Governo e mia personale, faccio presente che a seguito della richiesta delle organizzazioni sindacali in data 23 giugno scorso, e dell'avvio della procedura di licenziamento comunicata dall'azienda il 24 giugno, ho provveduto, il giorno 28 giugno, a convocare un tavolo di confronto per il prossimo 12 luglio, con istituzioni e parti sociali, per una attenta disamina della situazione della società.

ALLEGATO 4

5-11647 Crippa: Contenuti dell'accordo di cessione degli impianti del gruppo Ilva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in argomento, faccio presente quanto segue.

Con decreto del 5 giugno 2017, il Ministro dello sviluppo economico, all'esito della procedura di gara avviata nel gennaio 2016, ha autorizzato i Commissari straordinari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a procedere alla aggiudicazione all'offerta vincolante presentata da Am Investco Italy S.r.l. dei complessi aziendali facenti capo alla società Ilva S.p.A. e alle collegate Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S. in amministrazione straordinaria

Non costituiscono oggetto della cessione, gli *asset* delle società Sanac e Innse Cilindri, per le quali si è ritenuto di procedere ad autonome e separate procedure di vendita.

Con riferimento all'entità economica dell'intera operazione di cessione, il corrispettivo offerto da AM, si compone di una parte relativa al prezzo di acquisto, pari a euro 1.800 milioni, e di una parte relativa al canone di affitto annuo, pari a euro 180 milioni.

L'offerta di AM prevede investimenti per circa 2.400 milioni di euro di cui 1.250 milioni di euro di investimenti tecnologici e 1.150 milioni di euro di investimenti ambientali.

L'efficacia della cessione è subordinata alla realizzazione di tre condizioni sospensive, rappresentate dall'accordo sindacale, dalla autorizzazione dell'Autorità europea Antitrust e dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che modifica il Piano ambientale approvato con decreto del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

La tempistica relativa a tale ultimo adempimento è fissata direttamente dalle norme di riferimento, entro il termine del 30 settembre 2017.

Preciso, inoltre, che con lo stesso decreto del 5 giugno 2017, il Ministro dello sviluppo economico ha individuato gli obiettivi di carattere prioritario sui quali impostare la fase di negoziazione in esclusiva con l'aggiudicatario.

Tali obiettivi sono:

il miglioramento dell'offerta sotto il profilo della tutela occupazionale,

la massima compressione dei tempi delle procedure da espletare a seguito dell'aggiudicazione (in particolare: modifica del piano ambientale e procedura *antitrust*);

la definizione di clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione degli impegni contenuti nell'offerta vincolante, anche nell'ipotesi di imposizione di vincoli e limitazioni da parte della competente autorità *antitrust*;

il rafforzamento e la specificazione delle iniziative sul territorio previste nell'offerta, con particolare riferimento alla realizzazione di un centro di ricerca nel sito di Taranto;

l'adeguata finalizzazione dell'impegno offerto da AM ad individuare e perseguire le soluzioni tecnologiche più sostenibili ed efficienti e con il minor impatto ambientale, anche valutando l'impiego della tecnologia DRI e le condizioni della sua sostenibilità economica;

la riduzione dei tempi previsti in offerta per la realizzazione degli interventi di copertura dei parchi primari.

Faccio presente che, in data 16 giugno 2017, all'esito della negoziazione svolta dai Commissari con l'aggiudicatario, è stato sottoscritto il contratto di cessione dei complessi aziendali, nel quale sono stati apportati i miglioramenti indicati nel decreto di aggiudicazione.

In particolare, per quanto riguarda il tema della tutela occupazionale, l'acquirente si è impegnato ad impiegare e mantenere al lavoro per l'intera durata del piano industriale nell'ambito del Gruppo, un numero complessivo di prestatori di lavoro pari ad almeno 10.000 unità, alle condizioni che saranno convenute nell'accordo sindacale.

Sottolineo infine che, i lavoratori che non verranno assunti dall'acquirente rimarranno in capo all'amministrazione straordinaria per tutta la durata del programma la cui scadenza coinciderà, per espresso disposto normativo, con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (ossia il 2023).

Fino a tale termine, è previsto l'impiego dei predetti lavoratori (o di parte di

essi) nelle attività di bonifica e decontaminazione che saranno eseguite dalla procedura ai sensi del decreto-legge n. 243 del 2016 e la procedura di amministrazione straordinaria potrà comunque far ricorso alla cig straordinaria.

Con specifico riferimento alla condizione sospensiva della positiva conclusione del procedimento di autorizzazione da parte dell'Autorità di Concorrenza, rendo noto che l'offerente si è contrattualmente impegnato a non rinunciare all'operazione in conseguenza di vincoli e prescrizioni imposti dalla predetta Autorità e a non proporre né accettare alcuna condizione che abbia come effetto un impatto sui limiti produttivi dei rami d'azienda o sui livelli occupazionali previsti nel piano industriale.

Colgo, infine, l'occasione per far presente che è stato appena convocato, per il giorno 20 luglio 2017 presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo di confronto tra il gruppo aggiudicatario, l'Amministrazione Straordinaria, le Organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate, sui temi relativi al piano industriale, occupazionale e ambientale.

ALLEGATO 5

**5-11648 Galgano: Funzionamento dell'impianto
a ciclo combinato di Pietrafitta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione presentata dagli onorevoli Galgano e Bombassei relativa alla questione della centrale termoelettrica di Pietrafitta.

Innanzitutto vorrei sottolineare che il settore elettrico sta attraversando una fase di trasformazioni molto incisive ed è noto che da alcuni anni è in corso un processo di razionalizzazione della potenza di generazione, per impianti ritenuti dai produttori meno competitivi e/o sovra dimensionati.

In particolare la Società Enel ha definito un programma di chiusura totale o parziale degli impianti, tra cui la centrale termoelettrica di Pietrafitta (comune di Piegara, Perugia).

La centrale è costituita da 2 gruppi turbogas a ciclo aperto (denominati PF3 e PF4) da 88 MW ciascuno, alimentati a gasolio, costruiti ed entrati in funzione tra il 1978 e il 1980, e da 1 gruppo turbogas in ciclo combinato (denominato PF5) da 365 MW alimentato a gas naturale ed entrato in esercizio nel 2003.

In data 24.12.2003, l'Enel ha chiesto l'autorizzazione a mettere definitivamente fuori servizio i gruppi più vecchi PF3 e PF4.

Acquisita la valutazione di TERNA, la Direzione competente del MISE, in data 10 marzo 2014, ha espresso il nulla osta alla messa fuori servizio definitiva dei due gruppi, demandando modalità e termini alle valutazioni del Ministero dell'Ambiente, fermo restando l'avvio immediato dei primi interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

Resta invece ancora autorizzato all'esercizio il restante gruppo a ciclo combinato (PF5).

Quanto al quesito posto dall'Onorevole interrogante sull'attuale numero di ore di funzionamento dell'ultimo gruppo della centrale di Pietrafitta, si fa presente che l'attività di produzione di energia elettrica dell'impianto (così come per gli altri impianti ubicati sul territorio nazionale) è assoggettata alle logiche del mercato elettrico, che determina prezzi e quantità offerte ed accettate dal mercato, portando ciascun produttore, compresa la Società Enel, a determinare le proprie strategie di mercato.

Il notevole ridimensionamento nell'utilizzazione del gruppo negli ultimi anni è da ricondurre pertanto alle citate regole di mercato e alle sue caratteristiche tecniche (tipologia di impianto, efficienza, ubicazione etc.); di contro le stesse regole di mercato e differenti caratteristiche tecniche hanno invece favorito una maggiore utilizzazione della centrale di Santa Barbara e spinto la Società Enel a investire su alcuni gruppi della centrale di Montalto di Castro.

Si ricorda infine che, per il sito di Pietrafitta e più in generale per tutti quelli interessati da chiusure, l'Enel ha attivato il « progetto FUTUR-E » per l'individuazione di potenziali nuove destinazioni dei siti produttivi dismessi; in proposito risultano già partiti i primi concorsi di idee per la riqualificazione dei siti.

ALLEGATO 6

5-11759 Ricciatti: Continuità produttiva dello stabilimento CEME di Carugate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza della problematica sollevata e ha già provveduto a convocare un tavolo di confronto per il giorno 24 luglio prossimo.

In quella sede saranno analizzate tutte le possibili soluzioni con l'obiettivo di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali ed evitare ripercussioni negative sul tessuto economico-sociale del territorio.

Il Mise, alla luce del preannunciato incontro, avrà cura di informare il Parlamento sugli esiti dello stesso.

ALLEGATO 7

5-11760 Civati: Ripristino delle commissioni esaminatrici competenti per il rilascio dei certificati di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in argomento rappresentando quanto segue.

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza della questione posta dagli onorevoli interroganti, relativa alla esigenza rappresentata dal mercato (*in primis* ANIE e Assoascensori) di reintrodurre presso le Prefetture le commissioni che devono esaminare i soggetti al fine di valutare l'idoneità al rilascio del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori. Risulta in effetti che il venir meno di queste Commissioni abbia di fatto comportato un blocco o comunque un rallentamento del servizio dei manutentori del parco ascensori.

Pertanto, si concorda sulla opportunità di ripristinare la previsione e l'operatività delle suddette commissioni esaminatrici.

Al riguardo, si evidenzia che presso questa X Commissione della Camera dei deputati, nella recente seduta del 4 luglio scorso di esame in sede consultiva del DDL Legge Europea 2017, il Governo ha espresso parere favorevole all'introduzione nel citato DDL dell'articolo aggiuntivo 12-bis, recante «Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di

sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori». Tale articolo, rispondendo all'esigenza di reintrodurre le sopracitate commissioni esaminatrici, prevede testualmente che «il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del <i>customer care</i> della società Tre	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.	
5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.	
5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108
5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	110

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia MAESTRI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente risposta, di cui prende atto, e si augura che il processo di semplificazione prospettato possa, effettivamente, favorire l'inserimento nella pubblica amministrazione dei soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità.

5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del *customer care* della società Tre.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione, si chiede, preliminarmente, se lo svolgimento dell'interrogazione, rinviato rispetto alla prevista calendarizzazione, proprio il giorno successivo all'avvio della procedura di cessione del ramo di azienda possa avere ancora una qualche utilità ai fini di impedire il processo di esternalizzazione. Ripercorre, quindi, i capitoli salienti della vicenda e sottolinea che, stando al piano industriale presentato ai sindacati da Wind Tre lo scorso maggio, la situazione della società sembrerebbe positiva e con buone prospettive. Ciò appare in contraddizione con l'annunciata cessione del ramo di azienda del *call center* 133 e con le conseguenti ricadute occupazionali. Stigmatizza il fatto che, ancora una volta, i costi di operazioni di ristrutturazione aziendale si scarichino sui lavoratori, attraverso la pratica, sempre più diffusa e abusata, dell'*outsourcing*. Tali scelte aziendali vengono sempre adottate senza tenere in alcun conto non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie. Chiede, quindi al Governo, in primo luogo, di verificare la correttezza delle scelte di politica industriale adottate da Wind Tre e, in secondo luogo, di adottare misure che impegnino, nei casi di trasferimento di azienda, alla tutela dei livelli occupazionali. A suo giudizio, inoltre, sarebbe opportuno introdurre ulteriori misure che scorraggino le imprese dal ricorrere alla esternalizzazione, se non giustificata da obiettive necessità. Potrebbe essere utile, a tale proposito, la creazione di un fondo in cui cedente e cessionario versino, per tutta la durata della commessa, contributi volti a indennizzare i lavoratori ceduti nel caso di interruzione della commessa prima della scadenza. Tale misura dovrebbe essere accompagnata da opportuni sgravi fiscali e contributivi a favore dell'azienda committente e a incentivi di carattere premiale per favorire il mantenimento *in house* dell'attività di *call center*.

5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente. Fa presente, quindi, che, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascun interrogante potrà replicare in maniera autonoma.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione n. 5-11611, manifesta il suo stupore nel constatare la spudoratezza con la quale la società Vodafone ha dichiarato apertamente la sua intenzione di creare sedi dedicate appositamente ad accogliere personale non gradito, perché malato o reintegrato a seguito di pronunce giudiziali. La cosa appare ancora più preoccupante in quanto evidenzia la necessità di colmare le lacune legislative che hanno permesso all'azienda l'assunzione di tale decisione. È necessario tuttavia dare segnali immediati per evitare che si producano ulteriori danni per i lavoratori coinvolti, fermo restando il valore dell'attività ispettiva attualmente in corso.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS) si dichiara sorpreso del tenore della risposta del sottosegretario, che non ha sufficientemente stigmatizzato, a suo avviso, la gravità della palese violazione dei diritti dei lavoratori. A suo avviso, è chiaro che occorre permettere agli ispettori di proseguire nella loro attività di accertamento ma è altrettanto evidente l'urgenza di intervenire per ripristinare il rispetto delle sentenze di reintegro e porre fine ad una

situazione punitiva e ritorsiva. Oltretutto, quella assegnata a tali lavoratori è un'attività *standard* che, potendo essere svolta da qualunque postazione, non necessita certo di sedi appositamente dedicate. Nel presentare la sua interrogazione, si sarebbe aspettato una ferma presa di posizione del Governo per l'ottenimento della sospensione dei trasferimenti da parte dell'azienda, in attesa della conclusione del lavoro degli ispettori. Si duole dell'indifferenza diffusa verso l'evidente violazione delle tutele dei lavoratori, ancora più stridente se si considerano le affermazioni che si possono leggere sul sito istituzionale della Vodafone in favore delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione. Assicura pertanto che la sua parte politica continuerà a vigilare e a segnalare la condotta scorretta dell'azienda, sollecitando il Governo ad adottare provvedimenti concreti per la sospensione dei trasferimenti.

Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione n. 5-11702, evidenzia la contraddizione tra l'immagine, innovativa e moderna, che Vodafone cerca di dare di sé e la negazione, da parte dell'azienda, delle più elementari tutele dei dipendenti. Sottolinea l'irrazionalità del trasferimento di lavoratori da Ivrea a Milano per lo svolgimento di un'attività di *back office* che, per la sua estrema semplicità, potrebbe essere addirittura esercitata dalla propria abitazione. Oltretutto, per realizzare il decentramento di tale attività, Vodafone si è assunta il costo dei viaggi giornalieri della navetta per il trasporto dei dipendenti nella nuova sede di lavoro. Non è un caso, a suo avviso, che i lavoratori costretti al trasferimento abbiano problemi di salute o siano stati beneficiari di provvedimenti giudiziari di reintegro a seguito della con-

danna della società per condotta discriminatoria e ritorsiva. Si tratta, infatti, a suo avviso, dell'inizio della realizzazione di un vero e proprio piano organizzativo di Vodafone, che intende creare due poli, uno a Milano per il nord e un altro nel sud in una sede ancora da individuare, in cui concentrare i dipendenti a qualsiasi titolo sgraditi.

5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, osserva che la vicenda oggetto dell'interrogazione non rappresenta un caso isolato e evidenzia che la società, in sede di elaborazione dei nuovi contratti, si è avvalsa della consulenza dello studio Ichino, Brugnattelli e associati, di cui per lungo tempo è stato contitolare il Senatore Ichino. Auspica l'adozione di misure correttive delle norme che regolano il ricorso ai contratti di collaborazione, in primo luogo il decreto legislativo n. 81 del 2015, per ridurre il rischio che i datori di lavoro facciano ricorso a tali tipologie di contratti con il solo scopo di ridurre le tutele dei lavoratori, dai quali pretendono, invece, le prestazioni richieste ai lavoratori dipendenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fanucci, inerente alle misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali faccio presente preliminarmente, che è opportuno ricordare che l'articolo 12, comma 1, della legge di stabilità per il 2015 ha istituito, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali.

La predetta misura è stata confermata, in via sperimentale, anche per il biennio 2016-2017, dalla legge di stabilità per il 2016 che ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari della misura ricomprendendo anche i detenuti e gli internati impegnati all'esterno in attività volontarie e gratuite, nonché i richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Infine, la legge di bilancio 2017 ha previsto un'ulteriore estensione delle tipologie dei soggetti beneficiari della misura in parola, includendovi gli imputati ammessi alla prova nel processo penale,

i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, i tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti.

Tanto premesso, occorre precisare che le predette disposizioni normative incidono solo sugli aspetti strettamente assicurativi, non intervenendo in alcun modo sugli obblighi prescritti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui campo di applicazione rimane quello disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante, faccio presente che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) non rientrano nelle previsioni « speciali » di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che riguardano solamente determinate categorie di volontari per i quali si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Pertanto, ai lavoratori di pubblica utilità (LPU) o messa alla prova (MAP) si applicano le prescrizioni generali del decreto legislativo n. 81 del 2008 e non quelle, per così dire, « semplificate » previste dal combinato disposto dei citati articoli 3, comma 12-*bis* e 21.

Il predetto quadro normativo non consente, dunque, di esimare i soggetti promotori di progetti di pubblica utilità che accolgano LPU o MAP dall'applicazione di tutti gli obblighi in materia di tutela della

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prescritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In ogni caso, tenuto conto della problematica segnalata dall'interrogante, posso assicurare che il Ministero che rap-

presento – in collaborazione con l'INAIL – valuterà la possibilità di intraprendere iniziative finalizzate alla semplificazione dei predetti obblighi relativamente a fattispecie concernenti tipologie omogenee di lavoratori o di attività svolte.

ALLEGATO 2

5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del *customer care* della società Tre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Lombardi e altri inerente alle iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali della società Wind Tre spa in relazione alla esternalizzazione, prevista dal piano industriale della Società, dei servizi relativi alle attività di *customer care* (assistenza alla clientela), faccio presente che allo scopo di acquisire informazioni utili per dare risposta all'interrogazione, lo scorso 9 giugno, i funzionari dell'ispettorato territoriale del lavoro di Roma hanno effettuato – su espressa richiesta del Ministero del lavoro – un accesso ispettivo presso la sede legale della società Wind Tre Spa. All'esito degli accertamenti di competenza, gli ispettori del lavoro hanno redatto una relazione dalla quale è emerso quanto segue.

Wind Tre Spa, azienda leader in Italia nel mercato della telefonia mobile, è nata dalla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni Spa (Wind) e H3G Spa (H3G).

Al fine di gestire il processo di integrazione e di efficientamento degli organici successivo alla fusione, Wind Tre Spa ha deciso di ridefinire il proprio assetto organizzativo. A tal fine, la nuova società ha definito un programma di incentivi per l'esodo volontario dei dipendenti che ne avessero manifestato interesse.

Con particolare riferimento alle attività di *call center*, oggetto del presente atto parlamentare, la Società ha assunto la decisione di cedere il ramo di azienda denominato « Call Center 133 » costituito dai call center di Genova, Cagliari, Roma e Palermo, mantenendo invece la gestione diretta dei *call center* di Ivrea, Milano e

Pozzuoli. In particolare, il ramo « Call Center 133 » svolge servizi di assistenza amministrativo-commerciale e assistenza tecnica di primo livello, effettuati prevalentemente in front line (cioè mediante contatto telefonico con i clienti che abbiano chiamato il numero 133). Attualmente nel predetto ramo sono impiegati 912 lavoratori, 57 dei quali cesseranno consensualmente il loro rapporto di lavoro entro il prossimo 30 giugno per aver sottoscritto verbali di conciliazione, ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

Tanto premesso, faccio presente che, lo scorso 22 maggio, a seguito delle richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la società ha presentato il proprio *business plan* manifestando l'intenzione di procedere alla cessione del ramo d'azienda « Call Center 133 ». La società si è altresì resa disponibile ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali al fine di addivenire ad un accordo che individui specifiche misure volte a rafforzare le tutele già previste dalla legge in favore dei lavoratori coinvolti nella cessione.

Lo scorso 24 maggio – a seguito degli scioperi annunciati dal personale coinvolto nella cessione – la Società ha convocato le organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'espletamento della cosiddetta fase di raffreddamento. L'incontro si è tuttavia concluso con esito negativo, stante l'inconciliabilità delle posizioni espresse dalle Parti.

Successivamente, lo scorso 29 maggio – presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali – si è tenuto un incontro tra i vertici societari e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 83 del 2000 avente ad oggetto l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. All'esito dell'incontro, il Ministero che rappresento – preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa – ha comunque invitato le parti a ridurre al minimo i disagi per l'utenza, in conformità con i principi informativi della citata legge n. 83 del 2000.

Lo scorso 9 giugno, Wind Tre Spa e la società Comdata in qualità di cessionaria, hanno comunicato alle rappresentanze sindacali dei lavoratori – ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 – l'intenzione di procedere al trasferimento del ramo di azienda denominato « Call center 133 », con il contestuale affidamento in appalto a Comdata del servizio collegato al ramo d'azienda ceduto. Le due società hanno inoltre precisato che il trasferimento del ramo azienda avverrà nel pieno rispetto dell'articolo 2112 del codice civile, manifestando comunque piena disponibilità ad un confronto con le organizzazioni sindacali nell'ambito del quale potranno essere esaminate eventuali soluzioni volte a fornire ulteriori garanzie occupazionali e di continuità al personale trasferito.

Informo, al riguardo, che, lo scorso 27 giugno, presso la sede Confindustria di Roma si è tenuto un incontro tra Wind Tre, Comdata e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale è stato sottoscritto un accordo che definisce

ulteriori tutele in favore dei lavoratori interessati rispetto a quelle previste dalla normativa in materia di cessione di ramo.

In particolare, nell'ambito del predetto accordo, Comdata si è impegnata a non procedere – per l'intera durata del contratto di servizio – a licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori trasferiti a Wind Tre, garantendo agli stessi la permanenza della sede di lavoro nell'attuale comune. Wind Tre dal canto suo, ha confermato che, in caso di cessazione anticipata del contratto, applicherà la clausola sociale di garanzia in favore dei lavoratori trasferiti, individuando un nuovo operatore che garantisca la salvaguardia dei posti di lavoro e dei trattamenti.

Inoltre, in considerazione dei volumi di attività attesi, Comdata si è impegnata a riconoscere incrementi dell'orario di lavoro fino a sei ore giornaliere in favore di quei lavoratori part-time, attualmente in servizio a 4 o 5 ore giornaliere, che ne facciano richiesta.

Wind Tre si è impegnata a garantire ai lavoratori trasferiti l'attuale regime di assistenza sanitaria aziendale per l'intera durata dell'appalto del servizio, ivi inclusi eventuali rinnovi.

In siffatto contesto, posso assicurare che la questione rappresentata con il presente atto parlamentare è all'attenzione del Ministero che rappresento che continuerà a monitorarne i futuri sviluppi anche nella prospettiva di esaminarne eventuali criticità e comunque riservando una forte attenzione al tema della salvaguardia della continuità occupazionale.

ALLEGATO 3

5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono tutte sulla situazione riguardante i trasferimenti di lavoratori della società Vodafone. Pertanto, fornirò per esse una risposta congiunta.

Innanzitutto ci tengo a precisare che sulla vicenda lo scorso 20 giugno la Confederazione dei Comitati di base del lavoro privato (COBAS) ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasmesso anche al Ministero che rappresento. Tale esposto è stato successivamente inoltrato dalla Direzione Centrale Vigilanza, Affari legali e Contenzioso dell'ispettorato nazionale del lavoro agli Ispettorati territoriali competenti (di Torino, Milano, Padova, Roma e Napoli) per le verifiche di competenza.

Secondo quanto rappresentato nell'esposto, i dipendenti di Vodafone Italia Spa sarebbero stati oggetto di provvedimenti ritorsivi da parte dell'azienda, in conseguenza delle azioni legali da essi intentate contro la cessione di ramo d'azienda a Comdata Care Spa e del loro passaggio alle dipendenze di quest'ultima. A maggio 2017, inoltre, nonostante le pronunce giurisdizionali, Vodafone Italia Spa ha annunciato la creazione di un polo a Milano e di un altro al centro-sud presso i quali trasferire i lavoratori che si sono opposti

alla cessione del ramo d'azienda, ottenendo sentenze favorevoli di reintegrazione, oltre che altri lavoratori estranei alla cessione ma che non possono svolgere per problemi di salute l'attività di *call center*.

Relativamente al confronto sindacale sul trasferimento collettivo, l'ispettorato territoriale di Milano ha rappresentato che la Società lo scorso 29 maggio è stato dato corso all'informativa sindacale relativa alla procedura di trasferimento collettivo di 19 lavoratori dalla sede di Ivrea a quella di Milano, come previsto dal vigente CCNL Telecomunicazioni. Nell'ambito dei successivi diversi incontri, le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro contrarietà al trasferimento, chiedendo all'azienda in primo luogo la ricerca di una soluzione alternativa al trasferimento, e in subordine la ricerca di soluzioni atte a contenere i disagi derivanti dal medesimo.

Ciò premesso, informo che allo stato attuale, da parte degli ispettorati territorialmente competenti, sono in corso le programmazioni per le verifiche di competenza presso le sedi interessate. Dall'esito di tali accertamenti, verranno adottate le opportune iniziative ed eventuali provvedimenti.

Dalle prime informazioni acquisite dall'ispettorato territoriale di Milano il 26 giugno scorso l'organizzazione sindacale COBAS ha inviato formale diffida alla Vodafone Italia SpA al fine di procedere all'immediata revoca dei trasferimenti e alla progressiva fusione del personale reintegrato negli ordinari reparti aziendali della sede di Ivrea. Detta sigla sindacale ha invitato, inoltre, la Società, in caso di eventuale esubero presso tale sede o di necessità di implementare l'organico della sede milanese, ad identificare criteri oggettivi e non discriminatori né ritorsivi per l'individuazione del personale da trasferire. L'organizzazione sindacale ha ribadito, inoltre, che il trasferimento collettivo costituisce in realtà una ritorsione nei confronti di chi ha agito per la tutela dei propri diritti; evidenziando che il trasferimento ha riguardato gli iscritti a COBAS, ivi compresi i due componenti della RSU.

Secondo quanto indicato nell'esposto presentato da COBAS, peraltro, il gruppo di lavoratori destinati dalla Società, azienda al nuovo polo milanese verrà adibito ad attività cosiddette di *back-office*, consistenti nell'attivazione e nella configurazione delle linee telefoniche dei clienti aziendali e non ad attività che prevedono il contatto telefonico con la clientela. Tali attività, secondo tale sigla sindacale, non

necessitano di competenze specifiche e possono essere fisicamente svolte presso qualsiasi sede, senza costi aggiuntivi, come suffragato dal fatto che esse, sino ad oggi, sono state svolte da società *outsourcer*, prevalentemente localizzate fuori dall'Italia.

Segnalo, inoltre, che anche la Regione Piemonte non ha nascosto il suo interesse istituzionale sulla vicenda e, a seguito dell'incontro con i lavoratori, ha dichiarato che la questione andrebbe approfondita con la società.

Informo, inoltre, che allo stato attuale, come dichiarato dalla Società, è previsto un ulteriore incontro sindacale con i rappresentanti sindacali COBAS per la giornata odierna.

Da ultimo, sottolineando l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attendere di conoscere gli esiti dei controlli intrapresi dagli Ispettorati territoriali per poter valutare tutti gli elementi utili all'analisi del quadro complessivo della vicenda.

Ribadisco che l'impegno del Ministero che rappresento è volto certamente, nei limiti delle proprie competenze, a vigilare sul rispetto della legislazione in materia di lavoro e previdenza sociale e a sanzionare eventuali comportamenti non conformi ad essa.

ALLEGATO 4

5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Tripiedi e altri, inerente alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al riconoscimento di adeguate tutele, sul piano lavorativo, ai dipendenti della società Consulmarketing Spa, faccio presente che la società Consulmarketing Spa – avente sede legale e unità operativa in Milano – opera su tutto il territorio nazionale, nel settore delle rilevazioni dati e delle ricerche di mercato.

Il 22 marzo 2016, la società ha dato avvio ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 465 dipendenti su un organico complessivo pari a circa 1.100 unità lavorative. Alla base di tale decisione vi era l'esigenza, da parte della Società, di contenere il sensibile incremento del costo del lavoro, a seguito delle procedure di stabilizzazione avviate nel corso degli anni 2013-2014. La predetta procedura si è conclusa, il 6 giugno 2016, con un accordo sindacale che prevedeva, tra l'altro:

il ricorso a licenziamenti su base volontaria (al riguardo, la Società ha effettuato 8 licenziamenti sulla base del criterio della non opposizione);

il ricorso, per il periodo dal 28 giugno al 5 dicembre 2016, ad un contratto di solidarietà di tipo « difensivo » nei confronti di 388 lavoratori prevalentemente impiegati nell'attività di rilevazione di mercato (cosiddetti rilevatori). Tale contratto peraltro non ha mai trovato applicazione.

Sempre al fine di fronteggiare l'aumento del costo del lavoro, la Società ha

previsto il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, nella maggior parte dei casi, sono stipulati dalla Società con propri lavoratori assunti in precedenza con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine mentre solo una piccola parte di essi hanno riguardato soggetti esterni.

Con nota inviata il 7 dicembre 2016 alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la Società indicava i lavoratori con cui aveva sottoscritto i contratti di collaborazione. Conseguentemente, le rappresentanze sindacali comunicavano alla Società l'avvio dello stato di agitazione.

Successivamente, lo scorso 19 gennaio, la Società – che al momento aveva in organico 991 unità lavorative – ha dato avvio ad una nuova procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 350 lavoratori impiegati nel settore rilevamenti nell'ambito della commessa con la società Nielsen Services Italy Srl.

Conseguentemente, la Regione Lombardia e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato le prime interlocuzioni con le Parti sociali al fine di verificare le condizioni di un possibile accordo. Nello specifico, lo scorso 9 marzo, presso il Ministero dello sviluppo economico e alla presenza dei rappresentanti della Regione Lombardia, il Vice Ministro Bellanova ha incontrato separatamente i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Nel corso dell'incontro, il rappresentante del Governo ha invitato le Parti a proseguire il confronto allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, assicurando il sup-

porto necessario per approfondire ogni aspetto utile al buon esito della vertenza.

A seguito della conclusione, con esito negativo, della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, si sono tenuti – il 23 marzo e il 3 aprile scorsi – due incontri nell’ambito della successiva fase amministrativa. Nel corso di tali incontri, la società ha manifestato l’intenzione di esternalizzare l’esecuzione della commessa con Nielsen Services Italy srl come unica soluzione per il contenimento dei costi; tale posizione non è stata tuttavia accolta dai sindacati che hanno invece insistito sul ricorso a diversi strumenti di riduzione del costo del lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Lo scorso 4 aprile, si è tenuto un ulteriore incontro presso il Ministero dello sviluppo economico nel corso del quale la Società ha ribadito le ragioni della scelta di procedere al licenziamento collettivo. All’incontro non ha preso parte – seppur invitata – Nielsen Services Italy srl che ha declinato l’invito dichiarando di non avere alcuna responsabilità nella gestione del personale di Consulmarketing Spa.

La fase amministrativa della procedura si è conclusa, lo scorso 6 aprile, presso la Regione Lombardia con un verbale di mancato accordo tra le parti. In seguito, la Società ha intimato 157 licenziamenti che si sono svolti in due *tranches*, nel periodo compreso tra aprile e maggio scorsi. Ad oggi, l’organico complessivo della Società ammonta a 841 unità lavorative.

Con riferimento ai contratti di collaborazione, la Società ha comunicato di avere, ad oggi, 278 collaboratori attivi, di cui 160 ex lavoratori subordinati e 118 nuovi collaboratori. In particolare, per i rilevatori, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attivati nel corso del 2016, sono stati certificati presso la Commissione della Fondazione Marco Biagi – UNIMORE.

Da ultimo, per quanto di competenza, posso assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare la situazione e a seguirne attentamente l’evoluzione, mettendo in campo – laddove ne ricorrano i presupposti – gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.105 del Relatore</i>)	115

RISOLUZIONI:

7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta	114
---	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.55.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi,

C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso ha presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 1.105, una proposta emendativa volta ad effettuare un riordino dei Comitati etici, in relazione al quale è stato fissato il termine per la

presentazione di subemendamenti alle ore 16 di martedì 4 luglio. Al riguardo, avverte che sono stati presentati 29 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Rileva che tali proposte emendative riguardano in molti casi aspetti di indubbia rilevanza, meritevoli di un approfondimento. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di predisporre una nuova formulazione dell'emendamento 1.105, da sottoporre quanto prima alla valutazione della Commissione, al fine di recepire istanze rappresentate in diversi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel ringraziare il presidente Marazziti per la sua intenzione di approfondire un tema di indubbia complessità, segnala che il regolamento UE n. 536/2014 affronta solo in maniera marginale il ruolo dei comitati etici all'interno della sperimentazione clinica, lasciando ampia spazio alla normativa nazionale. Invita, pertanto, a non vanificare una lunga tradizione del nostro Paese in tale ambito, evitando di porre l'attenzione solo sull'accelerazione delle procedure.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.05.

7-01177 Sbrollini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 4 luglio 2017.

Il sottosegretario Davide FARAONE, nell'esprimere una valutazione favorevole del Governo sulla risoluzione in esame, ricorda che lo stile di vita e le scelte alimentari agiscono in modo incisivo nella possibilità di evitare lo sviluppo di malattie, di controllarne l'evoluzione o, al contrario, provocarne l'insorgenza. L'Italia è fra i Paesi con la più alta percentuale di anziani. Se da un lato ciò rappresenta un indubbio successo sul piano della sanità pubblica, allo stesso tempo costituisce una sfida. Sulla salute degli anziani incidono diversi fattori, talora eredità di stili di vita passati; pertanto, investire in un invecchiamento sano e attivo è, ad avviso del Governo, una chiave fondamentale per la sostenibilità dei sistemi socio-sanitari.

Sottolinea che una collaborazione intersettoriale permette lo sviluppo di azioni sui determinanti di salute secondo modalità più efficaci, efficienti o sostenibili rispetto a quelle che potrebbero essere intraprese dal solo settore sanitario. Con il Programma «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari», approvato dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, in accordo con le regioni e le province autonome, l'Italia ha adottato a livello nazionale una strategia per promuovere la salute come bene pubblico, attraverso l'integrazione di azioni che competono alla collettività e quelle di cui sono responsabili i singoli cittadini. Inoltre, l'11 giugno 2015 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Ministero della salute e l'associazione Rete italiana città sane OMS, al fine di promuovere l'integrazione tra i progetti e i programmi dei Comuni aderenti alla Rete con quelli delle aziende sanitarie e degli altri attori del territorio, per realizzare iniziative condivise per la promozione della salute e lo sviluppo di condizioni ambientali che favoriscano sani stili di vita. Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 ha fatto proprio l'approccio intersettoriale del Programma «Guadagnare salute», per promuovere politiche e azioni integrate per modificare i determinanti sociali.

Sottolinea poi che tutte le regioni hanno sviluppato Piani regionali della prevenzione che rispondono in modo ampio ed integrato ai diversi macro-obiettivi del Piano nazionale attraverso programmi trasversali e integrati.

Anna Margherita MIOTTO (PD) suggerisce di inserire nel testo della risoluzione un riferimento alle iniziative richiamate dal sottosegretario Faraone nel suo intervento.

Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in oggetto, che può rappresentare uno strumento utile per la tutela della salute ad ampio spettro.

Evidenzia che, accanto alla condizione degli anziani, è importante prestare molta attenzione alla salute delle giovani generazioni, come purtroppo dimostra il drammatico caso verificatosi nella giornata precedente a Pimonte, in provincia di Napoli. Auspica che la risoluzione possa contribuire ad accrescere il numero dei luoghi dove svolgere esercizio fisico, a partire dai comuni maggiormente svantaggiati.

Daniela SBROLLINI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo e tutti i membri della Commissione per l'attenzione mostrata rispetto alla risoluzione in discussione, propone un'integrazione del testo nel senso suggerito dalla collega Miotto, inserendo tra le premesse il riferimento al documento programmatico « Guadagnare salute », in accordo con le regioni e le province autonome, e al protocollo d'intesa tra Ministero della salute e l'Associazione Rete italiana città sane

OMS, al fine di promuovere l'integrazione tra i progetti e i programmi dei Comuni aderenti alla Rete con quelli delle aziende sanitarie e degli altri attori del territorio, per realizzare iniziative condivise per la promozione della salute e lo sviluppo di condizioni ambientali che favoriscano sani stili di vita.

Ribadisce che il tema affrontato non riveste un particolare colore politico e che appare da tutti condiviso l'impegno a promuovere corretti stili di vita a tutela della salute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo della risoluzione, che assume il n. 8-00247 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 luglio 2017.

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.105 DEL RELATORE

All'emendamento 1.105 del Relatore, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: settoriali.

0. 1. 105. 11. Nesci, Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Comitato etico nazionale con le seguenti: Coordinamento nazionale dei Comitati etici territoriali.

0. 1. 105. 22. Lenzi, Miotto, Gelli, Carnevali.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: l'Istituto superiore di sanità (ISS).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5 e comma 12, sostituire le parole: sentita l'AIFA con le seguenti: sentito l'ISS.

0. 1. 105. 12. Grillo, Mantero, Nesci, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con le seguenti: il Ministero della salute.

0. 1. 105. 24. Lenzi, Miotto, Gelli, Carnevali.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: territoriali con le seguenti: settoriali con competenze per aree terapeutiche.

0. 1. 105. 13. Mantero, Nesci, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Comitato etico nazionale monitora le attività svolte dai Comitati etici territoriali, valuta il grado di uniformità dei giudizi e segnala i casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014 ai coordinatori responsabili

degli specifici progetti di ricerca. In caso di ripetuta inerzia, propone al Ministro della salute lo scioglimento del Comitato etico territoriale inadempiente e la sostituzione dei membri che ne fanno parte, con la procedura di cui al comma 7.

0. 1. 105. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Comitato etico nazionale sono sottoposte le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi.

0. 1. 105. 14. Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Nesci, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: ripetuta e sopprimere la parola: ripetuto.

0. 1. 105. 15. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Loreface, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 3, dopo le parole: Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo il Comitato etico nazionale aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato scientifico che si occupa della sperimentazione clinica,.

0. 1. 105. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando che i dati inclusi in un rapporto su uno studio clinico non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la

concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

0. 1. 105. 16. Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Mantero, Loreface, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui almeno due rappresentanti di organizzazioni di pazienti con le seguenti: di cui due rappresentanti indicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e almeno due rappresentanti indicati dalle associazioni di pazienti.

0. 1. 105. 23. Lenzi, Miotto, Gelli, Carnevali.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: due con le seguenti: almeno un terzo sia composto da.

0. 1. 105. 17. Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di livello nazionale.

0. 1. 105. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il presidente del Comitato nazionale di bioetica è invitato permanente.

0. 1. 105. 21. Lenzi, Miotto, Gelli, Carnevali.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Tali membri con le seguenti: Tutti i membri, compresi i rappresentanti di organizzazioni di pazienti.

0. 1. 105. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in conformità ai profili previsti dal decreto del Ministro della salute dell'8 febbraio 2013 recante Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati etici.

0. 1. 105. 25. Miotto.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 4, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: devono essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

0. 1. 105. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

0. 1. 105. 26. Miotto.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ogni richiesta di parere ha un costo, analogo su tutto il territorio nazionale, che contribuisce al funzionamento del Comitato etico nazionale.

0. 1. 105. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 6.

0. 1. 105. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 6, sostituire le parole: il Comitato etico nazionale con le seguenti: il decreto di cui al comma 5 e aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando altresì che i dati, inclusi in un rapporto su uno studio clinico, non siano considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.

0. 1. 105. 18. Mantero, Loreface, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Grillo.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene completata la riorganizzazione prevista dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

0. 1. 105. 27. Miotto.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: individuati fino alla fine del comma con le seguenti: individuate le procedure di formazione del Comitato etico nazionale e dei Comitati etici settoriali, da costituirsi anche in riferimento alle reti di patologia o di specializzazione, assicurando che:

a) le persone incaricate di convalidare e valutare la domanda non abbiano conflitti di interesse, siano indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica, e siano esenti da qualsiasi indebito condizionamento e che non abbiano interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiarne l'imparzialità, garantendo a tal fine che dette persone compilino e rendano pubblici, ogni anno ed in relazione a ciascuna domanda di sperimentazione, una dichiarazione sui loro interessi finanziari e il *curriculum vitae* dal quale sia desumibile ogni carica o incarico, anche gratuito, presso enti o aziende, pubblici e privati;

b) presso l'Istituto superiore di sanità sia costituito un elenco nazionale, da rinnovare ogni cinque anni, di soggetti qualificati e con adeguata esperienza, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, sulla base di criteri e requisiti predefiniti, assicurando la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di

un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare;

c) i Comitati etici settoriali, con competenze per aree terapeutiche, siano costituiti tramite selezione dall'elenco nazionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, previa chiamata pubblica della sua costituzione che sia funzionale e successiva alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, avanzata dal ricercatore o dal promotore.

0. 1. 105. 19. Grillo, Mantero, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e fino a cinque comitati etici fino alla fine del periodo, con le seguenti: fatta salva la possibilità di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o più istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Un ulteriore Comitato etico territoriale potrà essere individuato, nelle sole regioni con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti, tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende universitarie ospedaliere o presso le aziende ospedaliere.

0. 1. 105. 9. Gigli.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un Comitato etico interregionale con riferimento alla rete pediatrica.

0. 1. 105. 29. Santerini.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: presso le aziende universitarie ospedaliere o presso le aziende ospedaliere *con le seguenti:* presso le università, le aziende universitarie ospedaliere o, in assenza, presso le aziende ospedaliere.

0. 1. 105. 10. Santerini.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I policlinici universitari e le aziende sanitarie universitarie possono avere un loro Comitato etico dedicato specificamente alla sperimentazione clinica.

0. 1. 105. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 1. 105. 20.** Nesci, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni.

All'emendamento 1.105 del Relatore, capoverso ART. 1-bis, comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

* **0. 1. 105. 28.** Miotto.

ART. 1.

Al comma 2, lettera g), numero 2), sostituire la parola: locali *con la seguente:* territoriali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Comitato etico nazionale). —
1. È istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi

medici, con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai Comitati etici territoriali, come individuati dal comma 7.

2. Il Comitato etico nazionale interviene, su richiesta dei singoli Comitati etici territoriali, con funzioni di supporto e di consulenza, anche in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano per gli aspetti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Il Comitato etico nazionale monitora le attività svolte dai Comitati etici territoriali e nei casi di ripetuta inerzia o, comunque, nei casi di ripetuto mancato rispetto dei termini prescritti dal Regolamento (UE) n. 536/2014, propone al Ministro della salute la soppressione del Comitato etico territoriale inadempiente, che è disposta con decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al comma 7.

3. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo il Comitato etico nazionale fornisce direttive di carattere generale, per l'uniformità procedurale e il rispetto della tempistica per la valutazione degli aspetti di cui al comma 8 da parte dei Comitati etici territoriali.

4. Il Comitato etico nazionale è composto da un minimo di quindici membri, di cui almeno due rappresentanti di organizzazioni di pazienti. Tali membri, nominati con decreto del Ministro della salute, devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici. Essi non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, devono essere indipendenti dal promotore, dal sito di sperimentazione clinica e dagli sperimentatori coinvolti, nonché dai finanziatori della sperimentazione clinica, devono essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento e non devono avere interessi finanziari o personali potenzialmente in grado di inficiare l'imparzialità della sperimentazione.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'AIFA per i profili di propria competenza, è individuata una tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale alla presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di modifica sostanziale di una sperimentazione clinica, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa. La tariffa è determinata in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse al funzionamento del Comitato etico nazionale e dei Comitati etici territoriali. Il predetto decreto definisce, altresì, l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato etico nazionale, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

6. Al fine di garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) n. 536/2014, il Comitato etico nazionale individua il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i Comitati etici territoriali nel numero massimo di uno per ciascuna regione e provincia autonoma e fino a cinque comitati etici interregionali per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), da costituirsi anche in riferimento alle reti di patologia o di specializzazione. Un ulteriore Comitato etico territoriale potrà essere individuato, nelle sole regioni con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti, tra quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende universitarie ospedaliere o presso le aziende ospedaliere.

8. I Comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7, sono competenti per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 536/2014, nonché per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, i Comitati etici territoriali esistenti continuano ad espletare i compiti agli stessi demandati dalle norme vigenti. Il Comitato etico dell'Ospedale militare del Celio e il Comitato etico dell'IRCCS Ospedale « Bambino Gesù », svolgono le medesime funzioni dei Comitati etici territoriali.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai seguenti decreti: a) decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante « Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati etici », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013; b) decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante « Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 5 e 7, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1999, recante « Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno, n. 229 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2000, nonché gli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante « Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica

clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico ».

11. Sono confermate, per quanto non disciplinato e non modificato dai decreti di cui ai commi 5 e 7, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante « Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ».

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA, viene regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del Regolamento (UE) n. 536/2014 in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Comitato unico nazionale, i Comitati territoriali e l'AIFA.

1. 105. Il Relatore.

ALLEGATO 2

7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

il concetto di salute è un elemento imprescindibile per il benessere di una società. Tale concetto non si riferisce alla sopravvivenza fisica o all'assenza di malattia, ma comprende gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale. Il dibattito politico dovrà assumere la definizione del ruolo delle città tra i propri principali *focus*, considerando in primo luogo la stima secondo la quale, nei prossimi decenni, la popolazione urbana rappresenterà il 70 per cento della popolazione globale. Inoltre, i dati riguardanti la tassonomia evidenziano la tendenza a un forte incremento delle classi di età più elevate, in linea con l'aumento della aspettativa di vita, fenomeno che determina la necessità di una rivisitazione dei meccanismi di *welfare*. L'invecchiamento della popolazione, e la conseguente cronicizzazione delle patologie, pongono il problema della sempre più complessa sostenibilità dei sistemi di *welfare* e sanitari. Lo stesso fenomeno migratorio pone una sfida importante alla tendenza all'inurbamento, laddove il mantenimento di reti istituzionali e solidali deve allungarsi nel territorio contermini alla città, in maniera da contenere le disegualianze sociali, fisiologiche, nelle urbanizzazioni non governate;

nel 2007, per la prima volta nella storia, la popolazione mondiale che vive nelle città ha superato il 50 per cento e questa percentuale è in crescita, come

dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6 persone su 10 vivranno nei grandi agglomerati urbani, ma questa è una stima che se proiettata nel futuro porta a considerare che nel 2050 il numero di abitanti dei grandi contesti urbani sarà intorno al 70 per cento;

una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni sta cambiando il volto del pianeta e che va valutata in tutta la sua complessità;

il termine « *Healthy City* », infatti, così come coniato dall'Organizzazione mondiale della sanità, descrive l'idea di una città conscia dell'importanza della salute come bene collettivo, capace di stimolare e porre in essere politiche chiare per tutelare e migliorare la rete di relazioni tra i cittadini, sostituendo una forma assistenziale di *welfare* con un welfare generativo e partecipativo, che si pone alla base di un nuovo patto sociale;

è alle amministrazioni locali e regionali che spetta il compito di proporsi come garanti di una sanità equa, divenendo ideatrici di un nuovo paradigma di *governance* collaborativa dove istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possano contribuire alla progettazione di un assetto urbano condiviso, equo e armonico;

partendo dalla configurazione attuale delle città, si deve costruire una nuova cultura delle relazioni istituzionali ed affrontare il fenomeno di inurbamento dei prossimi anni con criteri che, pur se adeguati a *background* locali diversi tra di loro, abbiano come obiettivo comune l'im-

plementazione di strumenti di partecipazione, di responsabilità e di *governance*, assunti – ad ogni livello – come valore della città/comunità che si lega ad un futuro di salubrità ed armonizzazione;

in tema di sanità l'Unione europea, con il terzo programma 2014-2020, promuove la salute, incoraggia ambienti favorevoli e stili di vita sani, tenendo conto del principio « la salute in tutte le politiche », facilita l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione;

la salute pubblica nelle città è una priorità fondamentale delle politiche mondiali, europee e nazionali, come sancito dal WHO, dalla commissione NAT del Parlamento europeo e dal Ministero della salute e dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia-ANCI, il tutto ribadito attraverso innumerevoli atti di programmazione;

la delegazione italiana del Comitato delle regioni dell'Unione europea, con parere unanime, ha presentato una proposta d'iniziativa parlamentare a livello europeo attraverso la quale è stato avviato lo scorso 2 febbraio l'*iter* parlamentare, sempre a livello europeo; attraverso tale proposta si dovrebbero incoraggiare misure per l'attuazione di politiche sulla promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città, ponendo l'attenzione ai determinanti di salute per una crescita delle città intelligente, sostenibile ed inclusiva;

una modernizzazione della politica nazionale ed europea, in materia di salute, nel contesto socio-economico in evoluzione deve mirare a una pianificazione per affrontare le sfide future delle città;

bisogna dedicare una particolare attenzione agli investimenti sostenibili, all'innovazione, alla responsabilizzazione dei cittadini, alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie attraverso un'analisi dei determinanti sociali, economici e ambientali e dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla salute;

il Governo e le città dovrebbero porre al centro del proprio parere le sfide dello sviluppo dei sistemi urbani anche attraverso il principio di salute come bene comune;

si rende necessario identificare strategie di azione per rendere consapevoli governi, regioni, città e cittadini dell'importanza della promozione della salute nei contesti urbani, guardando alla sempre maggiore urbanizzazione in termini nuovi, affrontando il carico di onerosità che le malattie croniche portano con sé, immaginando un nuovo modello di *welfare* urbano che inevitabilmente inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città, ma che non può che essere affrontato attraverso un maggiore coordinamento istituzionale delle politiche;

questa trasformazione, inevitabilmente, richiede una comprensione e un'analisi attenta dello scenario futuro all'interno del quale declinare le politiche per un progressivo miglioramento, in un quadro di *welfare state*, della soggettività del welfare locale, per favorirne la trasformazione in un *welfare* generativo, e di partecipazione e progettazione, condivise;

l'Italia oggi può essere in prima linea nello studio di queste dinamiche correlate alla salute derivanti dell'urbanizzazione se Governo, sindaci, università, aziende sanitarie ed esperti sapranno interagire attraverso forme virtuose e multidisciplinari e non virtuali, settoriali e individualistiche, evitando la logica dei « silos », cioè la mancanza di collaborazione e scambio fra le varie istituzioni coinvolte;

con il documento programmatico « Guadagnare salute », approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2007, in accordo con le regioni e le province autonome, l'Italia ha adottato a livello nazionale una strategia per promuovere la salute come bene pubblico attraverso l'integrazione di azioni che competono alla collettività e quelle di cui sono responsabili i singoli cittadini. L'approccio intersettoriale del programma

« Guadagnare salute » è stato recepito nel Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 per promuovere politiche e azioni integrate per modificare i determinanti sociali;

in data 11 giugno 2015 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministero della salute e l'Associazione Rete italiana città sane OMS, al fine di promuovere l'integrazione tra i progetti e i programmi dei Comuni aderenti alla Rete con quelli delle aziende sanitarie e degli altri attori del territorio, per realizzare iniziative condivise per la promozione della salute e lo sviluppo di condizioni ambientali che favoriscano sani stili di vita,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per la promozione della salute dei cittadini, studiando e monitorando i determinanti della salute specifici del proprio contesto urbano facendo leva sui punti di forza delle città e riducendo drasticamente i rischi per la salute, nonché prevedendo modalità di coinvolgimento attivo dei cittadini e forme di partenariato pubblico – privato per la realizzazione di politiche che mettano al centro la salute come diritto;

ad assumere iniziative per assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all'informazione sanitaria (*Health Literacy*) a tutti i cittadini, aumentando il loro grado di autoconsapevolezza attraverso percorsi formativi a livello regionale o locale indirizzati agli operatori sanitari e alle associazioni dei pazienti e attraverso modalità di comunicazione con il sistema sanitario, agevolate dalle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali;

ad assumere iniziative per inserire l'educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, con particolare riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano;

ad incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro, rafforzando il sistema di incentivi rivolto alle imprese socialmente responsabili che investono in sicurezza e

prevenzione e introducendo strumenti atti al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, soprattutto relativamente alle caratteristiche degli ambienti;

a promuovere una cultura e un'educazione alimentare appropriate attraverso programmi dietetici mirati (menu scolastici e aziendali appropriati) ed eventi divulgativi sul territorio, prevenendo l'innalzarsi dei tassi di obesità e generando un risparmio di risorse sanitarie e sociali;

ad assumere iniziative per ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello « sport di cittadinanza », favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani, migliorando l'inclusione nelle città delle persone anziane e favorendone un invecchiamento attivo come previsto già nel 2012, anno europeo dell'invecchiamento attivo;

ad assumere iniziative per sviluppare politiche di trasporto urbano, anche locale, orientate alla sostenibilità ambientale e alla creazione di una vita salutare;

ad adottare iniziative per promuovere l'adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria, con particolare riferimento alle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, rappresentando queste ultime il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano oggi;

a considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità per l'inclusione sociale nel contesto urbano, adottando politiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche ed ambientali dei quartieri disagiati, sia con interventi « *mean-tested* », sia con interventi volti a migliorare il contesto urbano di riferimento, facendo sì che ogni città si allinei agli *standard* più elevati di accessibilità e fruibilità dei servizi urbani per persone disabili, adeguando le infrastrutture sanitarie, la viabilità, l'accesso a servizi pubblici di qualsiasi tipo, promuovendo la loro partecipazione anche nelle attività sportive

e ricreativa adottando politiche di prevenzione e inserimento socio-sanitario per le popolazioni di migranti;

a studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute dei cittadini attraverso una forte alleanza con comuni, università, aziende sanitarie, centri di ricerca, industria e professionisti volta a: creare cabine di regia per lo studio e il monitoraggio dell'impatto dei determinanti della salute nel contesto urbano; promuovere *partnership multi-stakeholder* per dare vita a politiche urbane migliora-

tive; dare vita a una conferenza permanente delle aziende ospedaliere delle aree metropolitane e delle strutture sanitarie territoriali che mettano in atto piani d'azione (piani obiettivo) di erogazione di servizi sanitari attraverso forme di accesso innovative mirate alla cronicità e alla protezione sul territorio dei soggetti portatori di patologie croniche ingravescenti.

(8-00247) « Sbrollini, Gelli, Lenzi, Carnovali, Capone, D'Incecco, Miotto, Paola Boldrini, Amato ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Massimo Bordignon su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

AUDIZIONI

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Massimo Bordignon su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Massimo BORDIGNON, *professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), nonché i deputati Daniele MARANTELLI (PD) e Simonetta RUBINATO (PD).

Massimo BORDIGNON, *professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Bordignon per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 ... 127

*Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016.

Il relatore, senatore MARTON (M5S) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno.

Interviene il presidente STUCCHI (LN-Aut) che rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AVVERTENZA	128
------------------	-----

Giovedì 6 luglio 2017.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

Seguito dell'esame della proposta di relazione sull'esame dei bilanci consuntivi

2011-2012-2013-2014-2015, nonché dei bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) (rel. On. Morassut).

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	130
Esame della proposta di relazione intermedia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	130

Giovedì 6 luglio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione intermedia.
(*Svolgimento e rinvio*).

Gian Piero SCANU, *presidente e relatore*, illustra lo schema per la seconda

relazione intermedia della Commissione.

Avverte che come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 28 giugno, il termine per la presentazione di eventuali integrazioni o modificazioni è fissato al prossimo giovedì 13 luglio e che la seduta per l'esame e l'approvazione della relazione è in programma per il prossimo 19 luglio.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
Comunicazioni del Presidente	5

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Audizione del Commissario europeo per il bilancio e le risorse umane, Günther Oettinger, sulle prospettive del quadro finanziario pluriennale e del bilancio dell'Unione europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Nuovo testo C. 3343 Fiano (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	17

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. COM(2017)239 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
--	----

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4535 Brambilla</i>)	21
Sui lavori della Commissione	21

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 1.01 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	42
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	49
---	----

AVVERTENZA	40
------------------	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
---	----

INTERROGAZIONI:

5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell'organico dei docenti per l'a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana	51
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	57
--	----

5-11294 Nesci: Sulla consistenza dell'organico di diritto dei licei musicali	51
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	58
--	----

5-11048 Pes: Sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici	52
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	60
--	----

5-10269 Marco Di Stefano: Sugli interventi di recupero dello stadio Flaminio di Roma ...	52
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	62
--	----

5-10662 De Girolamo: Sui lavori di recupero del centro storico del comune di Frasso Telesino (BE) e sul ripristino dell'antica pavimentazione di Terravecchia	52
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	64
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 6 (Emendamento 2.501 della Relatrice e subemendamenti agli emendamenti della Relatrice 2.502, 3.500, 3.0.500, 5.500, 5.501)	66

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	53
ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)	68
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e C. 4402 Bechis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocalciatori, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone, recanti modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche	56
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione degli spettacoli dal vivo (<i>Rinvio dell'esame del documento conclusivo</i>) .	56
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11750 Pastorelli: Sull'obbligo della videosorveglianza degli impianti di trattamento dei rifiuti .	70
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	73
5-11752 Borghi: Sulla bonifica dell'area industriale di Macchiareddu	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	74
5-11753 De Rosa: Sulla mancata valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore Silla II, ubicato a Milano	71
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	75
5-11751 Pellegrino: Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Ispra	71
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	77
5-11754 Bruno: Sulla nomina del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale	77
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	80
5-11755 Catalano: Provenienza delle risorse destinate al piano industriale 2017-2026 del polo trasporto merci e logistica di FS Spa	78
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	81
5-11756 Gregori: Recupero dell'area del porto di Civitavecchia già del cantiere navale della fallita Privilege Yard Spa	78
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	82
5-11757 Carloni: Sostegno al comparto del trasporto pubblico locale, in specie nel territorio di Napoli	78
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	83

5-11758 Spessotto: Modelli di valutazione del rischio legato alle attività aeronautiche e normativa sui Piani di rischio	79
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	84

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
5-11645 Benamati: Sospensione delle procedure di recupero crediti coattive nei confronti di imprese in crisi	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93
5-11646 Alfreider: Impatto del piano industriale 2015-2019 di Leonardo sulle aziende pugliesi del settore aerospaziale	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	95
5-11647 Crippa: Contenuti dell'accordo di cessione degli impianti del gruppo Ilva	88
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	96
5-11648 Galgano: Funzionamento dell'impianto a ciclo combinato di Pietrafitta	89
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	98
5-11759 Ricciatti: Continuità produttiva dello stabilimento CEME di Carugate	89
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	99
5-11760 Civati: Ripristino delle commissioni esaminatrici competenti per il rilascio dei certificati di abilitazione per l'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi	89
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	100
ERRATA CORRIGE	89

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	101
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	104
5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell'esternalizzazione del <i>customer care</i> della società Tre	101
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	106
5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.	
5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.	

5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali	102
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	108
5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA	103
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	110

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	112
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 1.105 del Relatore)	115

RISOLUZIONI:

7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	113
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 141 Antezza, recante Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta	114
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Massimo Bordignon su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 ...	127
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AVVERTENZA	128
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

Sulla pubblicità dei lavori	130
Esame della proposta di relazione intermedia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	130

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008700